


COMUNE DI POZZOLENGO

Provincia di Brescia



PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

Revisione: Aprile 2019

INCARICATO

Ing. PhD. Claudia Confortini

SINDACO

Paolo Bellini

GRUPPO DI LAVORO

Ing. PhD. Claudia Confortini Comune

Polizia Locale

Gruppo Comunale di PC

Associazioni/Gruppi convenzionati

(VVF Desenzano, Croce Rossa)

Sommario

1. ANALISI.....	5
TERRITORIALE.....	5
1.1. Inquadramento.....	6
1.2. Il territorio	9
1.3. La popolazione.....	10
1.4. Agricoltura e allevamenti	11
1.5. Elenco attività artigianali e industriali	12
1.6. Vincoli archeologici/Beni culturali.....	12
1.7. Infrastrutture di collegamento e di accessibilità.....	14
Rete autostradale e ferroviaria	14
Rete stradale.....	14
Ponti.....	15
Trasporto Pubblico Locale	17
Trasporto mezzi pesanti	18
Collegamenti aerei.....	18
1.8. Il sistema dei servizi.....	19
Gestione esterna	19
Gestione comunale.....	20
1.9. Il sistema delle reti tecnologiche.....	20
Rete acquedottistica.....	20
Rete fognaria	21
Rete elettrica	21
Rete telecomunicazioni	21
2. 22	
I RISCHI.....	22
SUL TERRITORIO	22
2.1. Premessa	23
2.2. Rischio idraulico.....	25
Caratteristiche del reticolo idrografico	26
Reticolo idrografico principale	26
2.3. Rischio sismico.....	33

2.4.	Rischio incendio boschivo e di interfaccia.....	37
	Rischio incendio boschivo.....	37
	Rischio incendio di interfaccia	38
2.5.	Incidenti stradali e ferroviari	39
2.6.	Trasporto sostanze tossico – nocive.....	39
3.	41	
	LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE.....	41
3.1.	Funzioni dei Comuni	42
3.2.	Funzioni del Sindaco	44
3.3.	La struttura comunale di protezione civile	46
	Volontariato di Protezione Civile.....	53
	Associazione di Protezione Civile Convenzionata	54
	Attivazione del volontariato di protezione civile	56
	Posto di Comando Avanzato (PCA).....	57
	Sistema Regionale di Protezione Civile	58
	Supporto alle comunicazioni	59
	Servizi Esterni.....	60
	Aziende di Trasporto Pubblico.....	61
	Strutture ricettive	61
	Ditte di somma urgenza	62
3.4.	Localizzazione strutture ed aree di emergenza.....	63
4.	82	
	SCENARI DI RISCHIO E MODELLI DI INTERVENTO	82
4.1.	Scenario rischio generico.....	83
	Modello di intervento: matrice azione/responsabilità.....	83
	Livelli di criticità e soglie	84
	Fasi Operative	85
	Gestione di un’evacuazione	86
	Ricovero animali	88
	Censimento dei danni	88
4.2.	Scenari di rischio idraulico.....	89
	Livelli di allertamento rilasciati da Regione Lombardia.....	89
	Scenari e procedure di intervento.....	78
	Norme di comportamento.....	83
4.3.	Rischio condizioni meteo avverse	85
	Temporali forti, livelli di Allerta della Regione Lombardia	85

Procedure di intervento	86
Norme di comportamento:	86
Vento forte, livelli di allerta	87
Procedure di intervento	88
4.4. Rischio neve.....	89
Livelli di allerta.....	89
Procedure di intervento	89
Procedure di intervento	90
Norme di comportamento.....	94
4.5. RISCHIO SISMICO	95
Procedure di intervento	95
Norme di comportamento per la popolazione.....	101
4.6. RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO INTERFACCIA	103
Allerta incendio boschivo (e conseguente interfaccia)	103
Procedure operative generali (incendio boschivo e interfaccia).....	104
4.7. RISCHIO BLACKOUT	104
Procedure di intervento.....	104
Norme di comportamento.....	105
4.8. INCIDENTI STRADALI E FERROVIARI.....	106
Incidente ferroviario: procedure di intervento	106
Blocco del traffico per incidente prolungato: procedure di intervento	107
Uscita obbligatoria casello autostradale di Sirmione: procedure operative.....	107
4.9. RISCHIO INCIDENTE TRASPORTO SOSTANZA PERICOLOSE E TOSSICHE	108
Procedure di intervento	111
ALLEGATI	113
1. ALLEGATO : PLANIMETRIE	114
Scuola elementare.....	114
Scuola media.....	114
Campo sportivo	114
Municipio.....	114
(vedere file allegati).....	114
2. ALLEGATO: RUBRICA GENERALE.....	Errore. Il segnalibro non è definito.
3. ALLEGATO : RIFERIMENTI TERRITORIALI	116
Aziende agricole e allevamenti.....	116
Affittacamere, Alberghi e B&B	118
5. ALLEGATO: NORMATIVA	119

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1119

6. ALLEGATO: POPOLAZIONE PER VIE..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

1. ANALISI TERRITORIALE

1.1. Inquadramento

Il Comune di Pozzolengo è ubicato nell'estremità centro orientale della provincia di Brescia (Regione Lombardia) a circa 5 Km a Sud del Lago di Garda, al centro di un ideale triangolo tra le città di Brescia (a 35 Km), Verona (a 30 km), Mantova (a 40 km). Il territorio comunale, di circa 21 kmq e a 117,00 m di altitudine sul livello del mare, confina coi seguenti comuni:

- Sirmione (BS) a Nord
- Peschiera del Garda (VR) a Nord-Est
- Ponti S. Mincio (MN) a Est
- Monzambano (MN) a Sud-Est
- Cavriana (MN) a Sud
- Lonato (BS) a Sud-Ovest
- Desenzano del Garda (BS) a Nord-Ovest

Pozzolengo si trova al confine tra due Regioni (Lombardia e Veneto), e di tre Province (Brescia, Mantova e Verona).

POZZOLENGO, informazioni generali	
Regione	Lombardia
Provincia	Brescia (BS)
CAP	25010
Capoluogo	Pozzolengo
Superficie territoriale	21,33 km ²
Latitudine	45°24'25"N
Longitudine	10°38'02"E
Altitudine	117 (min. 72 – max. 143) m s.l.m.
Abitanti	3.516 (fonte ISTAT al 28/2/2017)
Frazioni, località, nuclei <u>abitati</u>	<ul style="list-style-type: none"> • capoluogo (unico centro edificato) • nuclei <u>abitati</u> e di antica formazione: <ul style="list-style-type: none"> - Cascina Ceresa - Cascine San Giacomo - Pirenei e Villa Belvedere - Cascina Rondotto - Cascina Nuova - Cascina Vecchia - Bosco - Sacca - Cascina Mescolaro - Martelosio

Comune di Pozzolengo(BS) | 2019
PIANO COMUNALE DI EMERGENZA

	<ul style="list-style-type: none"> - Benedette - Condotto • nucleo <u>abitato</u> non antico: <ul style="list-style-type: none"> - Ponte Cantone (area produttiva-artigianale) - Cascine Zappello
Altre informazioni	
Codice Istat comune	03017151
Codice Catastale	G959
Prefisso Telefonico	030
Patrono	San Lorenzo (10 agosto)
Comunità montana	Non presente
Autorità di Bacino	Autorità di Bacino del Po – adbpo.it
Classificazione sismica (2003)	Zona 2
Zona climatica	E
Zonizzazione	Zona B (Pianura)
ASL - Distretto sanitario	n. 11 GARDA (Salò)
ASL - Distretto veterinario	n. 2 (Lonato)
COM di appartenenza	Desenzano del Garda (BS) a cui appartengono anche Bedizzole, Lonato, Padenghe Sul Garda, Sirmione

1.2. Il territorio

Il Comune di **Pozzolengo** è situato al centro dell'anfiteatro morenico del Garda.

L'ambito territoriale delle colline Sud-Benacensi rientra fisicamente nella fascia della Lombardia asciutta, comprendente tutta l'alta pianura a nord della linea delle risorgive.

Il paesaggio è tipico dell'**ambiente collinare morenico**, con quote che vanno da un minimo di 72 a un massimo di 143 mt s.l.m. e l'ambiente fisico risulta in generale appartenere alla **bassa pianura bresciana**

Il **centro storico** insiste sulla sommità di un cordone morenico, al centro di un abitato sviluppatosi soprattutto negli ultimi 40 anni. Di particolare rilevanza storico-paesistico-ambientale è il **Castrum** posizionato anch'esso in sommità e interno all'abitato attuale.

L'intero territorio comunale, dal punto di vista idrografico, è interessato da **una rete di canali, fossi e scoli di bonifica**, i quali rivestono una fondamentale funzione dal punto di vista idraulico. È attraversato nella parte Sud da un **corso d'acqua di interesse regionale** denominato **Redone (Fossa Redone e Redone Superiore)**; questi è a sua volta alimentato da una fitta rete di affossature e laghetti di origine prevalentemente artificiale (area ex torbiere, nota ora come i "Laghetti") destinate a raccogliere le acque meteoriche e di irrigazione in eccesso. Il corso d'acqua confluisce nel fiume Mincio.

Vedere "Tavole 1 A – Uso del Suolo" e "Tavola 1 C – Reticolo Idrico"

1.3. La popolazione

La zona maggiormente urbanizzata, e abitata, è in corrispondenza dell'abitato di **Pozzolengo** a cui si contrappone nella gran parte del territorio il paesaggio rurale che comprende **numerosi cascinali** e spazi destinati principalmente all'agricoltura, per un **totale di 3.492 abitanti**:

- La **via con maggior numero di abitanti** è **Via degli Ulivi (229)**, seguito da via Papa Giovanni XXIII (170), Via Marconi (160), Via Italia Libera (161). Si veda l'allegato per i dettagli anche delle altre vie.
- Gli **stranieri presenti** risultano appartenenti a 11 differenti nazionalità dell'UE e 25 extra-UE.
- Il numero di **disabili/invalidi con incapacità di deambulazione impedita o ridotta è pari a n. 101**, valore dedotte dalle autorizzazioni rilasciate dal comando di polizia locale tra giugno 2013 e febbraio 2019. Contattare i servizi sociali, in caso di necessità, per avere ulteriori informazioni altrimenti non distribuite per privacy.

- I nuclei storici **abitati** sono
 - Cascina Ceresa
 - Cascine San Giacomo
 - Pirenei e Villa Belvedere
 - Cascina Rondotto
 - Cascina Nuova
 - Cascina Vecchia
 - Bosco
 - Sacca
 - Cascina Mescolaro
 - Martelosio

- Benedette
- Condotto

- nucleo **abitato non antico**:
 - Ponte Cantone (area produttiva-artigianale)
 - Cascine Zappello

- 20 località e 11 nuclei storici risultano però **non abitati**.

Vedere ALLEGATO (abitanti per vie e localià) e “Tavola 1 A – Uso del suolo”, “Tavole 3 – Lineamenti della pianificazione”, e i vari scenari.

1.4. Agricoltura e allevamenti

Il **territorio agricolo**, che costituisce la stragrande maggioranza in termini di superficie dell'intero Comune, è caratterizzato da coltivazioni di **vigneti per la produzione del vino Lugana** nella parte Nord, mentre la restante parte è in prevalenza destinata al **seminativo irriguo**.

Le attività dedicate all'**allevamento di animali** (che potrebbero quindi necessitare di interventi di messa in sicurezza degli animali stessi), sono **29**, e riguardano in maggior numero **bovini e bufale da latte**, seguiti da **cavalli e pollame**.

Vedere ALLEGATO (allevamenti e indirizzi) e “Tavole 1 A – Uso del suolo” o “Tavole 3 – Lineamenti della pianificazione”, e i vari scenari.

1.5. Elenco attività artigianali e industriali

La **componente produttiva** si è sviluppata a partire dagli anni '90. Si tratta di insediamenti legati ad attività di **artigianato e piccola impresa** che godono dei vantaggi della rete infrastrutturale e della vicinanza al Lago di Garda.

Le scelte pianificatorie hanno privilegiato **ambiti contigui al centro edificato**, ma anche di nuova ed esterna localizzazione (**Monte degli Olivi – Pirenei/Belvedere**).

Il territorio è frequentato da un **turismo “verde”** (cioè attività connesse al turismo **del weekend** di tipo agreste, ricreativo e sportivo) e da una domanda insediativa di **secondo case** per la residenza estiva; meno da una diretta **domanda alberghiera** tipica dell'area rivierasca confinante.

Vedere ALLEGATI (attività commerciali e ricettive, indirizzi).

1.6. Vincoli archeologici/Beni culturali

Allo stato attuale nel Comune di Pozzolengo **non esistono** aree sottoposte a **vincolo archeologico**.

I **beni culturali di interesse artistico e storico**, indicati nel PTCP come vincolati ai sensi degli artt. 10 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” n. 42., presenti sul territorio **sono 15**, come da tabella successiva.

Beni culturali	Proprietà
Palazzo Brighenti	-
Castello Recetto	Comunale
Edifici in Castello	Comunale
Complesso Giavoli (già Gelmetti) Via Italia Libera	Privata
Santella via Serra, Via Garibaldi, via Italia	Comunale
Dipinti murali all'interno del castello e chiesa parr.	Comunale
Chiesa parrocchiale (organo)	-
Chiesetta Quattrocentesca di San Virgilio	Ecclesiastica
Cimitero	Comunale
Edificio via Martellasio di Sopra	Privata
Palazzo Municipale	-
Scuola Media Statale	-
Villa Alberini	-
Chiesa S. Giacomo	-
Abadia S. Vigilio	-

1.7. Infrastrutture di collegamento e di accessibilità

Rete autostradale e ferroviaria

La presenza delle **reti autostradali e ferroviarie**, che attraversano il territorio di Pozzolengo nella zona nord lungo l'**asse est-ovest**, rendono il territorio di Pozzolengo ben accessibile con **Brescia** e **Verona**. Infatti il **casello di Sirmione** dell'autostrada Milano – Brescia – Verona – Venezia (A4 – E70) è a 5 Km dal capoluogo percorrendo la SP n° 13 in direzione Nord.

Di livello inferiore rispetto a quello nella zona Nord è il **collegamento viabilistico** al sistema infrastrutturale del **mantovano**, il quale è caratterizzato dalla sola presenza dell'autostrada Modena - Brennero (A22 – E45).

La **Linea Ferroviaria Milano – Venezia**, dalle quali transitano convogli nazionali (regionali, interregionali, intercity) e internazionali (Eurocity, Eurostar), ha stazioni nei vicini comuni di Desenzano (12 Km), e Peschiera del Garda (9 Km).

Rete stradale

Il Comune di Pozzolengo è caratterizzato inoltre da una **rete stradale alquanto semplice**: sul punto centrale di Piazza della Repubblica presso il Municipio e chiesa Parrocchiale di San Lorenzo Martire, convergono infatti le **quattro direttrici storiche**: via Gramsci, via Garibaldi, via Mazzini e via Santa Maria.

La realizzazione della **circonvallazione est** ha permesso di bypassare il centro storico ai mezzi da o per Ponti sul Mincio, Monzambano, Cavriana.

La rete stradale comunale si dirama in una **fitta rete di strade vicinali** (spesso a uso esclusivo di chi vi abita) che collega il Capoluogo alle molte località e cascine sparse sull'intero territorio Comunale.

La localizzazione periferica preserva Pozzolengo dalle **congestioni estive** di traffico che

coinvolgono la vicina sponda Gardesana.

Ponti

Numero ponte	BSSP013D1_P001
Sigla della strada	BSSP013D1
Lunghezza manufatto	6
Materiale manufatto	calcestruzzo armato
Comune - Località	Pozzolengo
Ostacolo sovrappassato	strada agricola
Nome della strada Provinciale	SP 13 SS 11 - S. MARTINO d. B. - POZZOLENGO "Variante Pozzolengo"
Progressiva iniziale	7+327
Progressiva finale	7+333
Ente gestore manufatto	Provincia
Condizioni e prescrizioni transito fino 40 Ton	Mantenimento per quanto possibile una velocità costante sul manufatto. Sono fatte salve, in ogni caso, le ordinanze e le altre eventuali limitazioni indicate e pubblicate dalla Provincia, da ritenersi prevalenti.

Numero ponte	BSSP013_P005
Sigla della strada	BSSP013
Lunghezza manufatto	10
Materiale manufatto	calcestruzzo armato
Comune - Località	Pozzolengo
Ostacolo sovrappassato	corso d'acqua
Nome della strada Provinciale	SP 13 SS 11 - S. MARTINO d. B. – POZZOLENGO
Progressiva iniziale	8+863
Progressiva finale	8+873
Ente gestore manufatto	Provincia
Condizioni e prescrizioni transito fino 40 Ton	Mantenimento per quanto possibile una velocità costante sul manufatto. Sono fatte salve, in ogni caso, le ordinanze e le altre eventuali limitazioni indicate e pubblicate dalla Provincia, da ritenersi prevalenti.

Numero ponte	BSSP013_P006
Sigla della strada	BSSP013
Lunghezza manufatto	9
Materiale manufatto	calcestruzzo armato
Comune - Località	Pozzolengo
Ostacolo sovrappassato	corso d'acqua
Nome della strada Provinciale	SP 13 SS 11 - S. MARTINO d. B. – POZZOLENGO
Progressiva iniziale	9+735
Progressiva finale	9+744
Ente gestore manufatto	Provincia
Condizioni e prescrizioni transito fino 40 Ton	Mantenimento per quanto possibile una velocità costante sul manufatto. Sono fatte salve, in ogni caso, le ordinanze e le altre eventuali limitazioni indicate e pubblicate dalla Provincia, da ritenersi prevalenti.

Trasporto Pubblico Locale

Il comune è servito dalla linea interurbana Desenzano del Garda-Castellaro Lagusello/Monzambano (LN 034), la quale permette il collegamento con la stazione ferroviaria desenzanese, ubicata sulla Milano-Venezia. La linea è gestita dal **consorzio Trasporti Brescia Nord** formato a sua volta da quattro imprese di trasporto

pubblico: Brescia Trasporti, SIA Autoservizi, SAIA Trasporti e ATV (ex APTV), a cui si può richiedere al bisogno il supporto dei loro mezzi. Nella rubrica in allegato i contatti.

Trasporto mezzi pesanti

I mezzi di trasporto speciale transitano **lungo la SP13** “Strade di competenza Provinciale percorribili da mezzi d'opera e veicoli ad uso speciale di massa complessiva fino a 33 ton.”

Collegamenti aerei

Nel territorio di Pozzolengo **non** sono presenti aeroporti; i più vicini, civili, sono quello di **Verona Villafranca** a circa 30 km e quello di **Orio al Serio (BG)** a circa 87 km.

Vedere “Tavola 1 B - Viabilità principale”

1.8. Il sistema dei servizi

Il Comune di Pozzolengo gestisce i servizi sociali in accordo con il **Distretto Sanitario 11 - Garda**. I principali sono (contatti telefonici in Rubrica in Allegato):

Gestione esterna

Servizio	Soggetto gestore
Servizio idrico	Garda uno s.p.a.
Servizio di igiene urbana	Garda uno s.p.a.
Servizio di manutenzione aree verdi e igiene ambientale	Sole sereno s.c.s onluss
Servizio gestione mensa	Markas s.r.l.
Servizio di assistenza domiciliare anziani	Orizzonti sereni s.c.r.l.
Servizio di assistenza domiciliare minori	Olinda s.c.s. onluss
Servizio assistenza ad personam scolastica	Olinda s.c.s. onluss
Servizio di telesoccorso	Gruppo volontari del garda onluss
Servizi cimiteriali	Sanitaria servizi ambientali s.r.l.

Gestione comunale

Tipologia	n.	Posti
Asili nido	0	0
Scuola materna	1	130
Scuola elementare	1	200
Scuola media	1	120
Strutture per anziani	2	-
Aree verdi, parchi, giardini, aree sportive	6 (tot. 31ha)	

1.9. Il sistema delle reti tecnologiche

Rete acquedottistica

La rete acquedottistica è pari a 60 km. Gli impianti adibito a **pozzo** per l'approvvigionamento idrico sono (vedere Tavola 1 D Reti tecnologiche)

- in Strada del Vivaro, fuori dal Centro Abitato, con bassa accessibilità in auto, bacino di influenza comunale (ID 62);
- in via Strada dell'Abbazia, fuori dal Centro Abitato, con bassa accessibilità in auto, bacino di influenza comunale (ID 64);
- in via loc. Bosco, fuori dal Centro Abitato, inadeguato per il fabbisogno attuale e in via

di potenziamento secondo il PGT (ID 59);

Il servizio è gestito esternamente da **Garda Uno Spa** (contatti in Rubrica).

Rete fognaria

La rete fognaria è mista e pari a 23 km

L'impianto di depurazione è di proprietà pubblica ed è localizzato fuori dal centro abitato, nelle vicinanze dell'area artigianale in loc. Ponte Cantone, dove vengono confluiti i principali collettori di raccolta delle acque di scarico. Costruito nel dopoguerra, opera sul bacino comunale. E' accessibile con autoveicoli.

Il servizio è gestito esternamente da **Garda Uno Spa**.

Rete elettrica

Sul territorio del Comune di Pozzolengo sono presenti elettrodotti a 15 kV, 132 kV, 380 kV. Esistono:

- una centralina elettrica dell'alta tensione in Strada del Rondotto, contesto agricolo, facilmente accessibile in auto, bacino di servizio sovracomunale.
- una cabina elettrica in Piazza Picard, a bacino comunale, accessibile in auto, in contesto residenziale, in fabbricato monofunzionale costruito nel dopoguerra.

Rete telecomunicazioni

Esistono dei ripetitori della telefonia mobile, in via degli Olivi, fuori dal centro abitato ed accessibile in auto, nel bacino comunale, di pubblica proprietà.

Vedere "Tavola 1 D – Rete acquedottistica [...]" e" Tavola 1 E – Rete fognaria [...]"

2. I RISCHI SUL TERRITORIO

2.1. Premessa

Gli scenari di rischio evidenziati sul territorio di Pozzolengo tra quelli previsti dal *Codice della Protezione Civile 1/2018* sono:

- Rischio **IDRAULICO**
- Rischio **EVENTI METEOROLOGICI AVVERSI**
 - rovesci,
 - forti venti,
 - ondate di calore
 - grandi nevicate
- Rischio **SISMICO**
- Rischio **VIABILISTICO**
 - maxi-emergenze per incidenti e ingorghi
 - trasporti pericolosi
- Rischio **INCENDIO BOSCHIVO DI INTERFACCIA**
- Rischio **GENERICO**, per tutti quei rischi non previsti ai punti precedenti

Non sono presenti sul territorio, industrie a incidente rilevante (chimico, nucleare, industriale, ambientale e igienico sanitario), né, data la morfologia e altitudine del territorio, rischi legati a valanghe, frane, colate, dighe.

Non è inserito come Rischio di rilevante impatto locale la **Festa del Patrono San Lorenzo** di 10 agosto poiché organizzata in vasto luogo aperto (il parco di fronte al campo sportivo comunale) dotato di varie vie di afflusso/deflusso di traffico e persone. Non si ritiene quindi possa rappresentare una situazione di particolare fragilità.

Si riporta di seguito a pure titolo indicativo, la scheda redatta da Casa Italia (2017):

Comune di Pozzolengo(BS) | 2019

PIANO COMUNALE DI EMERGENZA

Pozzolengo (BS)


codice Istat 017151

Regione	Lombardia	codice Istat	03
Provincia/Città metropolitana	Brescia	codice Istat	017
Superficie totale	kmq	21,33	
Zona altimetrica	Collina interna		
Litoraneità	Comune non litoraneo		
Classe del comune delle aree interne	C - Cintura		

Fonti: Istat, Agenzia per la Coesione Territoriale

	comune	provincia	regione
Popolazione residente al 31/12/2015	3.497	1.284.105	10.008.349
Famiglie residenti al 31/12/2015	1.396	534.457	4.418.351

Fonte: Istat



RISCHIO IDROGEOLOGICO

RISCHIO DA FRANA

RESIDENTI IN AREE:

	comune	provincia	regione
di attenzione PAI - AA	0	0	0
a pericolosità frana PAI moderata - P1	0	0	0
a pericolosità frana PAI media - P2	0	74.889	305.475
a pericolosità frana PAI elevata - P3	0	6.334	25.242
a pericolosità frana PAI molto elevata - P4	0	4.928	21.081

Fonte: Ispra

RISCHIO DA ALLUVIONE

RESIDENTI A RISCHIO IN AREE A PERICOLOSITA' IDRAULICA:

	comune	provincia	regione
bassa - P1	1	223.547	1.115.657
media - P2	0	48.799	280.434
elevata - P3	14	37.410	198.759

Fonte: Ispra

RISCHIO VULCANICO



RISCHIO VULCANICO NON PRESENTE

Fonte: INGV

EDIFICI A USO RESIDENZIALE E ABITAZIONI


EDIFICI A USO RESIDENZIALE

Numero totale	comune	provincia	regione
	811	230.812	1.488.840







ABITAZIONI

Numero totale	comune	provincia	regione
	1.544	637.088	4.827.269



DEMOGRAFIA



BENI CULTURALI

Numero totale di beni culturali 10

Fonte: MIBACT


2.2. Rischio idraulico

Il rischio idraulico è un rischio “**prevedibile**” ed è influenzato dalla conformazione geologica e geomorfologia del terreno, dalle continue modifiche del territorio da parte dell’uomo tramite la cementificazione e dall’aumento della presenza di beni e di persone nelle zone a rischio.

I bollettini meteo-previsionali, unitamente ai preallarmi che provengono dalle Autorità Centrali (Dipartimento della Protezione Civile) e/o Regionali (ARPA) con bollettini meteo, consentono di disporre di margini di tempo sufficiente per interventi adeguati alla gravità del rischio segnalato.

A livello europeo è stata istituita una direttiva, che sta venendo recepita nei PGT, nota come **Direttiva Alluvioni (GDPR)**, e che ingloberà tutte le regolamentazioni nazionali sulla tematica.

Per quanto riguarda il comune di Pozzolengo le aree indicate dal GDPR come inondabili riguardano la zona sud del centro abitato. A rischio di allagamento inoltre anche i sottopassi, in particolare quello ferroviario a Nord e alcune vie cittadine, anche se legate non tanto all’esondazione del reticolo idrico quanto al rigurgito della tombinatura o all’accumulo di acqua piovana.



GDPR, pericolosità idraulica del comune di Pozzolengo

Caratteristiche del reticolo idrografico

L'area del territorio di Pozzolengo appartiene alla **zona climatica** dei laghi prealpini, peculiare in ambito padano per il clima rivierasco (sublitoraneo padano).

Si tratta di un **clima mite** dai valori della temperatura relativamente alti nei mesi invernali, maggiori di 3° a Desenzano, e con una temperatura media del mese di Luglio pari a 23,3°.

Per quanto concerne la **piovosità** del basso Garda, avendo sempre come riferimento, la stazione climatica di Desenzano, siamo in presenza di valori medi annui di circa 895 mm/anno, le precipitazioni di maggiore entità avvengono nelle stagioni primaverili ed autunnali, con valori di **picco nel mese di Maggio di circa 98 mm**, mentre il minimo pluviometrico si raggiunge in Gennaio con valori di circa 52 mm.

Reticolo idrografico principale

TORRENTE REDONE	
Quota e Comune di nascita	115 m slm, Pozzolengo località Monte Lungo
Superficie bacino nel comune	12 kmq
Lunghezza asta fluviale nel comune	9,8 km
Dislivello	24 m
Gradiente idraulico	0,25%
Pendenza	2%
Fondo nel comune	Limoso sabbioso
Forma alveo nel comune	regolare
Sponde nel comune	Stabili con assenza di erosione fluviotorrentizia
Le <u>opere d'attraversamento</u> che interessano il corso d'acqua sono limitate, e non	

determinano situazioni critiche per il normale deflusso dell'acqua.

Fenomeni d'esondazione del corso d'acqua, in concomitanza con eventi meteorici particolarmente intensi, sono stati segnalati, lungo l'asta fluviale nel tratto compreso tra la Palude di Mantellina e località la Sacca.

FOSSA REDONE	
Quota e Comune di nascita	Fuori Pozzolengo
Superficie bacino nel comune	7 kmq
Lunghezza asta fluviale nel comune	6,2 km
Dislivello	12 m
Gradiente idraulico	0,19%
Pendenza	2%
Fondo	Limoso sabbioso
Forma alveo	Regolare
Sponde	Stabili con assenza di erosione
<p>Le <u>opere d'attraversamento</u> che interessano il corso d'acqua, non determinano situazioni critiche al normale deflusso dell'acqua.</p> <p><u>Fenomeni d'esondazione</u> del corso d'acqua, in concomitanza con eventi meteorici particolarmente intensi, sono stati segnalati, lungo l'asta fluviale nel tratto compreso tra la confluenza con il torrente Redone e località Paludi. In località Ponte Cantone si trova localizzato l'impianto di <u>depurazione delle acque nere</u> del territorio comunale. Tale impianto è protetto dai fenomeni esondativi, grazie a dei muri di contenimento che impediscono alle acque di occupare l'area di pertinenza del depuratore.</p>	

Reticolo idrografico minore

ROGGIA BRAGAGNA (due aste)	
Luogo	<ul style="list-style-type: none"> - il ramo orientale drena e raccoglie le acque di un'estesa area compresa tra località Pirenei e località Ceresa - il ramo occidentale nasce e si sviluppa tra località Cobue e località Cà Nova Ponticello
Regime	Idraulico permanente influenzato dagli andamenti meteorici
Alveo	Poco inciso
Sponde	Modesta entità
Area	Priva di vegetazione con suoli argillosi
Manufatti di attraversamento	in prevalenza da tubi in cls e in modo minoritario da piccoli ponticelli, in qualche caso le dimensioni delle sezioni utili di scorrimento delle acque sono notevolmente ridotte a causa dei fenomeni d'interramento a cui questi manufatti sono soggetti, considerato lo scarso gradiente idraulico dei corsi d'acqua in esame.
Tratti intubati	Poco numerosi e di estensione limitata i tratti intubati sui due rami della Roggia Bragagna.
-	

ROGGIA SERMANA	
RAMO ORIENTALE	
Luogo	Località Belvedere
Lunghezza	1480 m
Quota	123 m
Pendenza	2%
Gradiente	3,15%
Area	argillosi-limosi
Tratti intubati	Assenti
<p>Non sono stati rilevati fenomeni di erosione e di instabilità delle pareti dell'alveo. Per i possibili tratti esondabili vedere la cartografia</p>	
SECONDO RAMO	
Luogo	Località Tosini
Lunghezza	1325 m
Quota	130 m
Pendenza	2%
Gradiente	4,05%
Area	argillosi-limosi

Tratti intubati	Assenti
Tra località Belvedere e la C.na Lugana di Sopra, è stata rilevata su evidenze geomorfologiche e colturali, la presenza di un'area depressa soggetta a probabili fenomeni di allagamento.	
CONFINE CON PESCHIERA	
Luogo	Confine con Peschiera
Lunghezza	1300 m
Quota	-
Pendenza	2%
Gradiente	0,48%
Alveo	Più largo delle aste precedenti
Sponde	Alte circa 2 metri
Area	Argillosi-limosi
Manufatti di attraversamento	-
Tratti intubati	-
-	

FOSSA REDONE DELLA CELADINA	
Luogo	Lonato confine con Pozzolengo
Lunghezza	1700 m
Gradiente	0,41%
Alveo	Scarsamente inciso e di dimensioni modeste
<p>Fenomeni d'esondazione del corso d'acqua sono stati segnalati nel tratto terminale del corso d'acqua, prima della confluenza con la fossa Redone. Si tratta di una zona depressa presente in sponda destra.</p>	

FOSSO DI POZZOLENGO	
Luogo	tra monte Olivi e monte Barbello
Lunghezza	3600 m
Quota	118 m
Gradiente	0,78%
<p>Il torrente Redone è l'asta fluviale su cui s'immette il fosso di Pozzolengo, e tale confluenza avviene nella Palude di Mantellina, dove sono presenti numerosi specchi d'acqua. Sono state qui rilevate aree contigue alla palude soggette ad esondazione. Altri punti critici per quanto concerne il normale deflusso delle acque sono rappresentati, dall'area localizzata a monte del centro polisportivo e dalla depressione intramorenica di monte Olivi, in entrambi i casi siamo in presenza di gradienti idraulici inferiori allo 0,4%.</p>	

FOSSA CAMA	
Luogo	Cavriana (MN)
Lunghezza	3300 m
Pendenza	2%
Gradiente	0,75 %
<p>L'alveo del corso d'acqua si presenta inciso, e non sono state rilevate aree potenzialmente soggette ad esondazione, se si esclude un breve tratto, in prossimità della Cascina Vagriolo, con difficoltà di scorrimento causata dal crollo parziale di un ponticello.</p>	


Vedere "Tavola 2 A - Pericolosità Idraulica"

2.3. Rischio sismico

[javascript:](#)Il terremoto è una brusca e improvvisa vibrazione del suolo, **assolutamente non prevedibile**. Le vibrazioni, o scosse sismiche, possono durare da pochi secondi a qualche minuto.

Il terremoto ha origine in un punto, l'ipocentro, situato all'interno della litosfera, lungo una linea di frattura detta faglia. E' infatti l'attrito tra le faglie che genera il terremoto: dall'ipocentro si propagano in tutte le direzioni delle onde elastiche dette onde sismiche.

L'**epicentro** è il punto sulla superficie verticale all'ipocentro, e corrisponde al luogo dove si è abbattuta la quantità maggiore di energia e **dove quindi ci si aspetterà più danni**.



Un terremoto viene descritto in termini di Intensità e di Magnitudo, come di seguito riportati.

Intensità: misura la grandezza di un terremoto attraverso l'osservazione dei danni sull'uomo, sulle costruzioni, sull'ambiente. Tradizionalmente l'intensità è rappresentata da numeri romani, usando una scala (MCS, nota come Mercalli o più specificatamente Mercalli-Cancani-Sieberg) in cui a ciascun grado corrisponde una descrizione.

INTENSITÀ (scala Mercalli-Cancani-Sieberg)			
Grado MCS	Descrizione	Grado MCS	Descrizione
I	Impercettibile	VII	Molto forte: lievi danni a costruzioni di buona qualità
II	Molto leggero	VIII	Distruttivo. Danni al 50% degli edifici.
III	Leggero	IX	Fortemente distruttivo. Danni al 60% degli edifici.
IV	Moderato	X	Rovinoso. Danni al 75% degli edifici.
V	Moderatamente forte	XI	Catastrofico. Distruzione generale
VI	Forte	XII	Totalmente catastrofico. Distruzione completa.

Magnitudo: misura la forza di un terremoto, in termini di energia rilasciata durante l'evento, attraverso le registrazioni degli strumenti (sismogrammi). Ne esistono diversi tipi, la più nota si esprime in Magnitudo Richter.

Magnitudo (Richter)	
Magnitudo	Effetti del sisma
0- 1.9	Può essere registrato solo mediante adeguati apparecchi.
2- 2.9	Solo coloro che si trovano in posizione supina lo avvertono; un pendolo si muove.
3- 3.9	Poca gente lo avverte come un passaggio di un camion; vibrazione di un bicchiere.
4- 4.9	Normalmente viene avvertito; un pendolo si muove notevolmente; bicchieri e piatti crocciano; piccoli danni.
5- 5.9	Tutti lo avvertono, scioccante; possibili fessurazioni sulle mura; i mobili si spostano; alcuni feriti.
6- 6.9	Tutti lo percepiscono; eventualmente panico; crollo delle case; spesso feriti; pericolo di vita; onde alte.
7- 7.9	Panico; pericolo di vita negli edifici; solo alcune costruzioni rimangono illese; morti e feriti.
8- 8.9	Ovunque pericolo di vita; edifici inagibili; onde alte sino a 40 metri.
9 e più	Catastrofe; eventualmente un grande spostamento della superficie terrestre.

Classificazione sismica¹

L'intero territorio nazionale è suddiviso in quattro zone il cui livello di rischio è indicato in maniera decrescente da 1 a 4. Il territorio comunale di **Pozzolengo** è classificata in **zona 2**, cioè “**zona con pericolosità sismica media dove possono verificarsi forti terremoti**”.

In caso di sisma, l'accelerazione del terreno può variare di molto e in maniera puntuale in funzione della geomorfologia locale anche nell'ordine di pochi metri. Tali variazioni sono consultabili negli Studi di **Microzonazione Sismica**, a quali si accompagna l'analisi della **Condizione Limite di Emergenza²**. Entrambi sono strumenti tecnici a supporto sia del Piano di Emergenza Comunale che del Piano di Governo del Territorio. In particolare la CLE parte dalle informazioni contenute dal Piano di Emergenza, ragionando in termini di edifici strategici, aree e percorsi dei mezzi di soccorso, edifici interferenti, ritenuti **assolutamente indispensabili** per gestire una emergenza sismica **grave**.

Per consultare CLE e Microzonazione Sismica Locale rivolgersi al Comune.

¹ Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003, aggiornata con la Delibera della Giunta Regionale della Lombardia dell'11 luglio 2014 n.2129 entrata in vigore il 10 aprile 2016.

² OPCM 4007/2012.

2.4. Rischio incendio boschivo e di interfaccia

Il rischio “**incendi boschivi**”³ si riferisce a fenomeni legati all’insorgenza ed estensione di focolai che possono espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli ad esse limitrofi . Un incendio può essere classificato come **boschivo** - e rientrare quindi nella statistica degli incendi boschivi - anche se non ha percorso una superficie boscata, ma se si è solo configurata tale eventualità. Quando il fuoco si trova vicino a case, edifici o luoghi frequentati da persone, si parla di **incendi di interfaccia**.

Rischio incendio boschivo

Secondo Regione Lombardia, Pozzolengo rientra nella **Zona omogenea di allerta rischi incendi boschivi denominata “Garda” con codice F11**, assieme alla Comunità Montana Alto Garda Bresciano e alcune province di Brescia e Mantova.

Tra il 2005 e il 2016 **non ci sono stati incendi boschivi** sul territorio riguardanti la superfici bruciabile (141,86 ha). Il territorio di Pozzolengo è stato definito in base ai parametri come geomorfologia, uso del suolo, meteorologia e presenza antropica, come in **Classe di Rischio 1**, che prevede “Incendi boschivi sporadici e di piccole dimensioni: tali condizioni sono tipiche della frazione fisiologica del fenomeno e richiedono prevalentemente attività di controllo.”

Per quanto riguarda l’incendio boschivo il Sindaco è tenuto da offrire assistenza agli operatori degli Enti preposti impegnati a spegnere l’incendio.

³ Il documento di riferimento è il “Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2017 - 2019, Regione Lombardia”, comunemente noto come piano AIB, e che rimanda al “Manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile” del Dipartimento della Protezione Civile del 2007 per lo scenario di incendio di interfaccia.

Rischio incendio di interfaccia

Per interfaccia in senso stretto si intende una fascia di contiguità tra le strutture antropiche e la vegetazione ad essa adiacente e pertanto esposta al contatto con i sopravvenienti fronti di fuoco. In via di approssimazione la larghezza di tale fascia è stimabile tra i 25 – 50 metri ma comunque estremamente variabile in funzione delle caratteristiche fisiche del territorio, nonché della configurazione della tipologia degli insediamenti.

Le aree a rischio incendio di interfaccia vengono individuate prendendo in considerazione le zone abitate del centro urbano e prima periferia, nonché tutti gli aggregati edilizi presenti sul territorio, mediante la metodologia di ricognizione e calcolo suggerita dal Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Particolare attenzione è posta ai livelli di pericolosità della zona denominata “fascia perimetrale”, che è quella che a partire dal perimetro dell’area urbana si estende verso il territorio esterno per un raggio pari a 200 metri. **I dati relativi alla fascia perimetrale sono quelli che concorrono alla definizione dei livelli di rischio e delle fasi di allerta da porre in essere.**

Nel caso di incendio di interfaccia il Sindaco è chiamato a offrire l’assistenza alla popolazione coinvolta.

Per Pozzolengo la pericolosità della fascia perimetrale per gli incendi di interfaccia (ottenuta basandosi su valori legati a tipologia della vegetazione, densità, acclività, contatto coi boschi, incendi storici, classificazione AIB) risulta bassa.

Essendo il rischio incendi molto basso su tutto il territorio, non si è redatta una Tavola dedicata, considerando come a rischio di interfaccia tutto il confine del centro abitato e delle località abitate e indicando comunque le procedure di intervento (vedi capitolo 4).

2.5. Incidenti stradali e ferroviari

I rischi relativi ai grandi incidenti ferroviari o su strada sono **difficilmente prevedibili**, sia nel “quando” che nel “dove”.

Tuttavia la presenza sul territorio di un tratto della trafficatissima autostrada A4 e del vicino svincolo del casello di Sirmione (con il relativo defluire massivo di mezzi in caso di chiusura autostradale), di un tratto dell'importante tratta ferroviaria Milano-Venezia, e infine della SP13 percorsa da mezzi pesanti aumenta la possibilità che avvenga qualche incidente di dimensioni importanti tali che non possa essere gestito dalla Polizia Locale in autonomia con le ordinarie procedure.

Vedere “Tavola 1 B – Viabilità principale”

2.6. Trasporto sostanze tossico – nocive

Gli incidenti relativi al trasporto delle sostanze pericolose sono un evento “**non prevedibile**” e, nel caso di Pozzolengo, possono prioritariamente avvenire lungo i tratti autostradali e ferroviari all'interno del comune e sulla strada SP 13 utilizzata per il transito di mezzi pesanti.

L'identificazione delle ipotesi incidentali di riferimento è stata effettuata sulla scorta della memoria storica della polizia locale, non avendo avuto accesso ad altre fonti più istituzionali.

Durante questo scenario sarà importante, oltre all'identificare la sostanza rilasciata, gestire in sicurezza il flusso veicolare e l'accesso dei mezzi di soccorso, informare la popolazione sui comportamenti di autoprotezione o gestirne l'evacuazione, valutare l'evoluzione nel rilascio della sostanza in un possibile rischio di inquinamento ambientale. Le sostanze tossico-nocive-esplosive sono sempre identificabili da un codice applicato sul mezzo che le trasporta, come pure le fasce di rispetto da tenere in caso di incidente (vedere procedure di intervento).

Da segnalare la presenza di un **distributore di carburante** in Strada Provinciale 13 da San Martino, le cui operazioni di invaso/svaso potrebbero subire problemi ed innescare un incidente che verrà annoverato in questo tipo di scenario.

Vedere “Tavola 1 B – Viabilità principale”

3. LINEAMENTI DELLA PIANIFICAZIONE

La **nuova normativa** vigente rappresentata dal **Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 24.** **“Codice della protezione civile”**, l'**articolo 12 e 24** sotto riportato definisce i compiti dei Comuni, coinvolti sia nella fase della pianificazione e della prevenzione attraverso la redazione del piano comunale di emergenza, sia nella gestione della prima emergenza, attraverso la vigilanza, la gestione del volontariato, l'assistenza alla popolazione.

Il Decreto completo è consultabile in Allegato.

3.1. Funzioni dei Comuni

1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è **funzione fondamentale dei Comuni**.
2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, [...], e in particolare provvedono, **con continuità**:
 - a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di **prevenzione dei rischi** di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);
 - b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad **assicurare i primi soccorsi** in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
 - c) all'ordinamento **dei propri uffici** e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la **prontezza operativa** e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;

- d) alla disciplina della **modalità di impiego di personale qualificato** da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;
 - e) alla predisposizione dei **piani comunali** o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, **di protezione civile**, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;
 - f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, **all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione** e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;
 - g) alla **vigilanza** sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
 - h) **all'impiego del volontariato di protezione civile** a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.
3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono **disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza** che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).
4. Il Comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la **revisione periodica e l'aggiornamento del piano**, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le **modalità di diffusione ai cittadini**.

3.2. Funzioni del Sindaco

Il **Sindaco** (in quanto di *Autorità di Protezione Civile comunale*) in finalità di protezione civile è **responsabile**, altresì (continuano dall'articolo precedente):

- a) **dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti** di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);
 - b) dello svolgimento, a cura del Comune, **dell'attività di informazione alla popolazione** sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;
5. del **coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio** a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza;
6. **Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune** o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

Il Sindaco attiva la risposta comunale all'emergenza:

- di iniziativa, in caso di evento locale;

- su attivazione regionale e/o provinciale, in caso di evento diffuso sul territorio.

In quest'ultimo caso il Sindaco è tenuto ad assicurare la ricezione e la lettura H24 (24 ore su 24 e 365 giorni all'anno) dell'Avviso di criticità e comunque di qualsiasi altro tipo di avviso di preallarme o allarme, diramati dalla competente Prefettura e/o dalla Regione.

3.3. La struttura comunale di protezione civile

Il Comune di Pozzolengo è dotato di una struttura operativa di protezione civile, che, tramite il **COC**, consente di svolgere i seguenti compiti principali:

- garantire un servizio di pronta reperibilità dell'Amministrazione Comunale per la eventuale ricezione di comunicazioni di allerta urgenti, o improvvise;
- vigilare su situazioni di possibile rischio per la pubblica incolumità in caso di comunicazioni ufficiali di allerta, provenienti da enti sovraordinati, ovvero in caso di verifica diretta delle stesse;
- organizzare una struttura operativa in grado di prestare la primissima assistenza alla popolazione (tecnici comunali, volontari, imprese appaltatrici, imprese convenzionate, ecc.);
- informare la popolazione, in periodo di normalità, sul grado di esposizione ai rischi e sui comportamenti da tenere in caso di emergenza;
- predisporre sistemi e procedure di allerta alla popolazione in caso di emergenza.

Centro Operativo Comunale (COC) - Unità di Crisi Locale (UCL) – Centro Operativo Misto (COM)

Il Metodo Augustus prevede l'attivazione del **Centro Operativo Comunale (COC)**, fondato sulle seguenti 9 funzioni di supporto.

Non essendo possibile garantire l'attivazione di tutte le funzioni di supporto, in base all'organizzazione comunale, al fine di poter di affrontare eventuali emergenze in modo organizzato, sulla base delle risorse umane effettivamente disponibili, è stata costituita **l'Unità di Crisi Locale (UCL)**.

Il COC (UCL) di Pozzolengo è situato presso il Comando di Polizia Locale in via

Gramsci, mentre la Sede degli Alpini in via Ridello è stata scelta come Secondo COC nel caso il primo risultasse inagibile.

Funzioni del Metodo Augustus nel COC	Attività
1. Tecnico scientifico Pianificazione	Mantenere e coordinare tutti i rapporti tra le varie componenti scientifiche e tecniche (tecnici comunali, provinciali, regionali; tecnici o professionisti locali, uffici periferici dei servizi tecnici).
2. Sanità e Assistenza sociale	Mantenere i rapporti con i responsabili del Servizio Sanitario Locale, la C.R.I. e le Organizzazioni di volontariato che operano nel settore sanitario e coordinare i loro interventi.
3. Volontariato	I compiti delle organizzazioni di volontariato, in emergenza, sono individuati nel piano in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività esplicate dall'organizzazione e dai mezzi a disposizione.
4. Materiali e mezzi	<p>La funzione di supporto in questione è essenziale e primaria per fronteggiare una emergenza di qualunque tipo.</p> <p>Questa funzione, attraverso il censimento dei materiali e mezzi comunque disponibili deve avere un quadro costantemente aggiornato delle risorse disponibili.</p> <p>Nel caso in cui la richiesta di materiali e/o mezzi non possa essere fronteggiata a livello locale, il Sindaco rivolgerà richiesta al Prefetto.</p>

Funzioni del Metodo Augustus nel COC	Attività
5. Servizi essenziali e attività scolastica	<p>A questa funzione prenderanno parte i rappresentanti di tutti i servizi essenziali erogati sul territorio coinvolto (energia elettrica, gas, acquedotto, smaltimento rifiuti, aziende municipalizzate, distribuzione carburante), per mantenere costantemente aggiornata la situazione circa l'efficienza e gli interventi sulla rete e per dirigere il ripristino delle linee e/o delle utenze</p> <p>Tiene inoltre i rapporti con le direzioni scolastiche, servizi scolastici provinciali, scuole private.</p>
6. Censimento danni, persone, cose	<p>Al verificarsi dell'evento calamitoso, dovrà effettuare un censimento dei danni riferito a: persone, edifici pubblici, edifici privati, impianti industriali, servizi essenziali, attività produttive, opere di interesse culturale, infrastrutture pubbliche, agricoltura e zootecnia.</p> <p>Per il censimento di quanto descritto il coordinatore di questa funzione si avvarrà dei tecnici.</p> <p>E' altresì ipotizzabile l'impiego di squadre miste di tecnici dei vari Enti per le verifiche speditive di stabilità che dovranno essere effettuate in tempi necessariamente ristretti.</p>

Funzioni del Metodo Augustus nel COC	Attività
7. Strutture operative locali	Mantenere i rapporti con tutte le strutture operative: Polizia Locale, Volontariato, VVF, Forze dell'Ordine, AREU, altri enti coinvolti, Coordinamento delle varie componenti locali istituzionalmente preposte alla viabilità. In particolare si dovranno regolamentare localmente i trasporti, la circolazione inibendo il traffico nelle aree a rischio, indirizzando e regolando gli afflussi dei soccorsi.
8. Telecomunicazioni	Predisporre una rete di telecomunicazione non vulnerabile, con il supporto dell'organizzazione dei radioamatori presenti sul territorio; rapporti con i diversi gestori delle reti di telecomunicazioni; Gestione rete telefonica interna, rete informatica.
9. Assistenza alla popolazione	Strutture ricettive (alberghi, edifici pubblici, etc.), aree pubbliche e private da utilizzare come "zone di attesa e/o ospitanti". Informazioni alla popolazione, rapporti con gli organi di informazione. Ordine Pubblico.

UCL (H24)	Cognome	Nome	Cell. reperibilità
Sindaco	Bellini	Paolo	
Tecnico Comunale	Righetti	Stefano	
Comandante Polizia Locale	Massimo de' Casamassimi	Massimiliano	
Rappresentante Forze dell'Ordine (se presenti)	COMANDANTE STAZIONE C.C. Desenzano D/G	-	
Rappresentante Gruppo Comunale di PC	Terraroli	Andrea	
Ufficiale d'Anagrafe	Turrini	Carolina	
ROC	Massimo de' Casamassimi	Massimiliano	

FUNZIONI COC	Cognome	Nome	Cell. reperibilità
1. Tecnici scientifici e pianificazione	Righetti	Stefano	
2. Sanità e assistenza sociale	Ass. Sociale		
3. Volontariato	Massimo de' Casamassimi	Massimiliano	
4. Materiali e mezzi	Spagnolo	Jessica	
5. Servizi essenziali e attività scolastica	Righetti	Stefano	
6. Censimento danni, persone e cose	Righetti Turrini	Stefano Carolina	
7. Strutture operative locali	Massimo de' Casamassimi	Massimiliano	
8. Telecomunicazioni	Marcheselli	Ivano	
9. Assistenza alla popolazione	Boletti	Deborah	

Il livello successivo è rappresentato dal **COM**, una struttura operativa decentrata che dipende dalla **PREFETTURA**, diretto da un rappresentante nominato dal Prefetto o da un Sindaco di uno dei comuni interessati dall'evento, sempre su nomina del Prefetto; vi partecipano i rappresentanti dei comuni che fanno capo al COM e delle strutture operative coinvolte nella gestione dell'emergenza.

La localizzazione dei COM sul territorio provinciale è compito del Prefetto, sulla base di criteri geografici e territoriali (tipologia di emergenza e dello scenario di rischio) e delle risultanze del piano di emergenza provinciale e solitamente è baricentrica rispetto all'area di competenza.

I compiti del COM sono quelli di favorire il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale con gli interventi dei Sindaci appartenenti al COM stesso.

COM DI RIFERIMENTO: COM 10 – BASSO GARDA
Comune Capofila: Comune di Sirmione
Indirizzo: Piazza Virgilio – Colombare di Sirmione
Telefono: 030 9909100
Fax: 030 9909101

Volontariato di Protezione Civile

Con la nuova normativa espressa nel Decreto Legislativo del 2 gennaio 2018, n. 24.” Codice della protezione civile”, sezione II, il **Volontariato di Protezione Civile** rientra tra le **strutture operative** e viene regolamentato.

I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un **gruppo comunale di protezione civile** composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. **La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale**, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva [...], sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato [...] che prevede, in particolare:

- che il Comune, mediante i propri uffici, cura la **gestione amministrativa del Gruppo comunale** e ne è responsabile;
- che all’interno del Gruppo comunale è individuato, secondo i principi di democraticità, un **coordinatore operativo dei volontari**, referente delle attività di quest’ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalità di revoca del coordinatore.

Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli **elenchi territoriali** gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali.

Il volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all’articolo 18 e su richiesta dell’autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell’intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all’articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell’intervento dei soggetti iscritti nell’elenco centrale di cui all’articolo 34, comma 3, lettera b), è assicurato

dal Dipartimento della protezione civile.

GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE POZZOLENGO	
Indirizzo:	VIA GRAMSCI, 8
Telefono:	030 9916754
Fax:	030 9918175
Mail:	pcpozzolengo@gmail.com protezionecivile@comune.pozzolengo.bs.it

VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI – DESENZANO DEL GARDA	
Indirizzo:	LOCALITA' ESSICCATOIO TABACCHI
Telefono:	030 9111944
Fax:	030 9111266
Mail:	info@vigilidelfuocodesenzano.it

Associazione di Protezione Civile Convenzionata

Il Sindaco in qualità di Autorità di protezione civile può individuare attraverso forma di convenzionamento con associazionismo presente sul territorio, il gruppo che possa svolgere attività di volontariato di protezione civile.

I principali compiti assegnati all'Associazione di Protezione Civile convenzionata, sono i seguenti:

- svolgere attività di previsione, prevenzione, monitoraggio e soccorso, sul territorio comunale, in vista o in occasione di eventi;
- tenuta in efficienza di mezzi, attrezzature e strutture di proprietà del comune (come da elenco allegato alla Convenzione) conferite in comodato d'uso e divieto di distoglierli dalla prevista utilizzazione;
- adottare le disposizioni e le procedure presenti nel Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile e collaborare all'aggiornamento periodico dello stesso;
- coordinamento delle attività svolte con l'Autorità locale di protezione civile e tramite Referente Operativo Comunale (ROC);
- attivazione di un servizio di reperibilità finalizzato allo svolgimento anche di attività minori, non contemplate nel Piano di Emergenza Comunale, in condizioni ordinarie, in termini di supporto alle forze dell'ordine ed agli uffici comunali in merito ad interventi finalizzati per esempio alla delimitazione di aree, segnalamento, assistenza;
- collaborare con altre realtà di volontariato presenti sul territorio;
- partecipare, nella persona del presidente dell'Associazione, ove ed ogni qualvolta convocata dal Sindaco o dal ROC, nella seduta della Unità di Crisi Locale (UCL).

ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	Indirizzo	Telefono
AAT 118 Brescia	P.zza San Padre Pio da Pietralcina (ingresso satellite - scala 11 - 1° piano) - (BS)	030 3998557
CRI Desenzano	Via Durighello, 2- Desenzano d/G (BS)	030 911961
C.C.V. Comitato Coord.Ass.Volontari Prov. Di Brescia		
Ass. Volontariato RDN		
Circolo Atlante		
Volontari AUSER	Via Garibaldi, 41- Pozzolengo BS	030 9918016

Gruppo Alpini		
Oratorio Parrocchiale	Piazza IV Novembre, 1- Pozzolengo BS	030 9916337
Osservatorio Giovani		
Osservatorio Sicurezza		
G.C.P.C. Corpo Cadetti	Municipio	
Gruppo scouts AGESCI Peschiera 1°		

Attivazione del volontariato di protezione civile

Richiesta dei benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs 1/2018

Le modalità operative si applicano per le attivazioni del volontariato di protezione civile nei seguenti casi di impiego:

- Attività formative ed addestrative Emergenze di livello locale e regionale
- Eventi a rilevante impatto locale
- Ricerca persone disperse

Modalità per l'invio della di richiesta di attivazione dei benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs 1/2018

In caso di attività formative ed addestrative, la richiesta di attivazione dei benefici di legge dovrà pervenire, a cura dell'ente o dell'organizzazione che coordina l'evento, preventivamente all'impiego dei volontari interessati, secondo la tempistica stabilita al punto 5 della circolare DPC/VOL/46576 del 2 agosto 2011.

In caso di emergenze di livello locale e regionale, la richiesta dovrà pervenire, da parte dell'Autorità locale di protezione civile; la richiesta dovrà essere inoltrata entro 24 ore

dall'attivazione del volontariato.

In caso di eventi a rilevante impatto locale, ferma restando la necessità che lo scenario sia stato individuato nel piano di emergenza comunale, la richiesta, a cura dell'Autorità comunale di Protezione Civile, dovrà pervenire preventivamente all'impiego dei volontari. Si sottolinea e rammenta che, in caso l'attività in oggetto sia gestita da soggetti diversi dall'Autorità comunale ed aventi scopo di lucro, gli stessi saranno tenuti a partecipare alle spese per la copertura dei benefici previsti dagli artt. 39 e 40 del D.Lgs 1/2018.

In caso di ricerca di persone disperse, la richiesta dovrà pervenire, a cura dell'autorità competente (Comune, Prefettura, Forze dell'Ordine, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), preventivamente all'impiego del volontariato; in caso di particolare e motivata urgenza, potrà essere inoltrata direttamente alle organizzazioni di volontariato e tempestivamente comunicata alla provincia di riferimento ed a Regione Lombardia.

Le richieste di attivazione, di norma, dovranno essere inoltrate **ufficialmente** con le seguenti modalità:

- Posta elettronica certificata, all'indirizzo: sicurezza@pec.regione.lombardia.it
- Posta elettronica certificata Provincia di Brescia: ambiente@pec.provincia.bs.it

In ogni caso, per consentire l'eventuale intervento del sistema regionale di protezione civile, dovrà essere data contestuale informazione alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile ad uno dei seguenti recapiti:

Numero Verde Sala Operativa Protezione Civile 800.061.160

E-mail Sala Operativa Protezione Civile:

salaoperativa@protezionecivile.regione.lombardia.it

Posto di Comando Avanzato (PCA)

Il **Posto di Comando Avanzato (PCA)** è un centro di comando in sito, identificato da un

mezzo mobile. Il sito prescelto può variare a fronte dell'evoluzione dell'emergenza in atto e delle indicazioni provenienti dal monitoraggio ambientale.

Le principali attività svolte dal P.C.A. sono:

- verificare l'attivazione delle strutture di soccorso necessarie alla gestione dell'emergenza;
- individuare le migliori strategie di intervento per il superamento dell'emergenza;
- monitorare la situazione in atto ed ipotizzarne la possibile evoluzione;
- individuare le azioni da intraprendere per la salvaguardia della popolazione;
- proporre l'allertamento e l'eventuale evacuazione della popolazione a rischio;
- aggiornare costantemente le Autorità di protezione civile direttamente o tramite le proprie sale operative;

Il collegamento con l'Unità di Crisi Locale, eventualmente attivata, verrà rappresentata dalla presenza sul luogo dell'incidente di un **"ufficiale di collegamento"** (un agente della polizia locale), che manterrà i contatti tra il PCA e l'UCL.

Sistema Regionale di Protezione Civile

Il Presidente della Giunta Regionale è Autorità di Protezione Civile a livello regionale, per il coordinamento degli interventi di soccorso organizzati dalle Province di concerto con le Prefetture.

La Sala Operativa Regionale H24 svolge ruolo di supporto agli enti locali e alle strutture operative. Per gli **Enti** che vogliono segnalare situazioni di **particolare gravità o rischio**, o per comunicare direttamente con i **funzionari** del Servizio Protezione Civile in turno di reperibilità, è attivo (24 ore su 24, 365 giorni all'anno) il numero verde

800.061.160

Non è il cittadino che può allertare la Protezione Civile regionale, perchè la

Protezione Civile NON E' una struttura operativa di soccorso, come i Vigili del Fuoco o la Polizia, ma una struttura di coordinamento, cioè di "secondo livello".

La **telefonata del cittadino** che segnala un incendio o un allagamento DEVE essere fatta al **numero unico di emergenza**

112 (NUE 112)

che rappresenta un modello per la gestione delle chiamate di emergenza realizzato in attuazione della normativa dell'Unione Europea. Tutte le telefonate di emergenza confluiscono in una Centrale Unica di Risposta CUR NUE 112, qualsiasi numero di soccorso il chiamante abbia composto, compreso lo stesso 112. Gli operatori della CUR NUE 112 smistano le telefonate, dopo aver localizzato il chiamante e individuata l' esigenza, all'ente competente per la gestione dell' evento di emergenza: Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Emergenza Sanitaria.

Supporto alle comunicazioni

Per diffondere notizie e aggiornamenti alla popolazione del luogo e zone limitrofe il Comune può avvalersi anche delle reti tv e dei canali radio diffusi nella zona e provincia, oltre che ai social seguiti dai locali (contatti in Rubrica in allegato):

RETE TELEVISIVE	Tipologia
Teletutto	Tv locale
R.T.B.	Tv locale
Elivebrescia (ex BS Punto TV)	Tv locale
EMITTENTI RADIO	Frequenze
Radio BS7	BS 94.8, 95.1 – Lago di Garda 94.65
Radio Classica Bresciana	BS 89.0 – MN 89.2 – Sirmione 89.0
Radio live music	

Radio Montorfano	98.6
Radio Onda d'urto	BS e Prov. 99.6 – MN, VR 99.7
Radio Viva FM	BS 92.0 – VR, MN 107.7
Radio Vera	BS 93.3
Radio DELTA 2000	BS 89.0 – BS Prov.,MN,VR 96.2
SOGGETTO	Nome Pagina Facebook
Polizia Locale	Polizia Locale Pozzolengo
Protezione Civile Pozzolengo	Protezione Civile Pozzolengo
Parrocchia	Parrocchia San Lorenzo Martire
Divulgazione	PozzolengoTurismo
Tempo libero	Sei di Pozzolengo se ...

Servizi Esterni

I gestori dovranno tenersi in misura d'intervenire relativamente ai loro ambiti di competenza su richiesta del Sindaco/ROC (per i numeri telefonici consultare la Rubrica in allegato).

Servizio	Soggetto gestore
Servizio idrico	Acque Bresciane srl
Servizio di igiene urbana	Garda uno s.p.a.
Servizio di manutenzione aree verdi e igiene	

Servizio gestione mensa	Fondazione Biolchi
Servizio di assistenza domiciliare anziani	Coop. Nuovi Orizzonti
Servizio di assistenza domiciliare minori	Coop. La Sorgente
Servizio assistenza ad personam scolastica	Coop. La Sorgente
Servizio di telesoccorso	Gruppo volontari del garda onluss
Servizi cimiteriali	Coop. Soc.la coccinella a.r.l.

Aziende di Trasporto Pubblico

L'Azienda dovrà tenersi in misura d'intervenire con i propri autobus per le eventuali esigenze di trasporto di persone da evacuare e, in situazioni di carenza di ambulanze, di feriti ed invalidi.

Per quanto sopra l'Azienda dovrà:

- elaborare un piano di allertamento e recupero del personale in ore non di servizio;
- elaborare un piano d'impiego dei propri autobus e del relativo conduttore;
- comunicare all'Ufficio comunale di protezione civile il nominativo ed il recapito dei funzionari da attivare in caso di emergenza;
- aggiornare, con frequenza semestrale, l'elenco degli automezzi disponibili.

TRASPORTO PUBBLICO		
Società	Indirizzo	Telefono
Brescia Trasporti	Via S. Donino, 30 25128 Brescia (BS)	tel: 030 3061200

Strutture ricettive

In riferimento alle 10 principali strutture ricettive delle luogo (alberghi e B&B), il **totale delle**

camere è pari a 187, e i relativi posti letto di tot. 569.

Esistono inoltre sul territorio una ulteriore decina di affittacamere ed agriturismi.

Elenco e contatti in Rubrica in allegato

Ditte di somma urgenza

Non sono presenti ditte convenzionate.

3.4. Localizzazione strutture ed aree di emergenza

Le aree di emergenza, cioè dedicate a servizi di protezione civile, sono di 4 tipi come di seguito indicato:

Aree d’Ammassamento Soccorritori: sono quelle aree ricettive nelle quali fare affluire i materiali, i mezzi e gli uomini che intervengono nelle operazioni di soccorso.

Aree di Accoglienza Scoperte: sono quelle aree da destinare a tendopoli, roulottepoli o a insediamenti abitativi di emergenza (containers) in grado di assicurare un ricovero di media e lunga durata per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione.



Aree di Accoglienza Coperte: sono quelle strutture presenti sul territorio che possono essere immediatamente disponibili per assicurare un ricovero coperto di breve e media durata per coloro che hanno dovuto abbandonare la propria abitazione. Esse possono essere: alberghi, centri sportivi, strutture militari, edifici pubblici temporaneamente non utilizzati, campeggi, edifici destinati al culto, ecc.

Aree di Attesa (o meeting point): ovvero quei punti di raccolta della popolazione ove le persone possono essere tempestivamente assistite e informate al verificarsi di un evento calamitoso.

Di seguito le schede localizzative delle aree e delle altre strutture strategiche per l'emergenza:

- Centro Operativo Comunale
- magazzino comunale
- aree di attesa
- aree di ammassamento
- aree di ricovero coperte e scoperte


CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO (COC 1)	
Denominazione Area	POLIZIA LOCALE
Indirizzo	Via Gramsci, 7
Località	Centro Storico
Ubicazione	45°40'32.15"N 10°62'92.85"E
Vie d'accesso	Via Gramsci (senso unico inverso), Via Ridello, Via Garibaldi, Via Mazzini
Delimitazione Esterna	No
Strutture accessorie	Si
Illuminazione (S/N)	Si
Prese d'acqua (S/N)	Si
Scarichi fognari (S/N)	Si
Verifica vulnerabilità sismica	No



CENTRO OPERATIVO SOCCORSO PUBBLICO (COC 2)	
Denominazione Area	SEDE GRUPPO ALPINI
Indirizzo	Via Ridello
Località	Centro Storico
Ubicazione	45°24'10.4"N 10°37'55.2"E
Vie d'accesso	Via Ridello (da est)
Delimitazione Esterna	No
Strutture accessorie	Bagni sede alpini; parcheggio adiacente
Illuminazione (S/N)	Sì
Prese d'acqua (S/N)	Possibile
Scarichi fognari (S/N)	Sì
Verifica vulnerabilità sismica	No




MAGAZZINO COMUNALE	
Denominazione Area	MAGAZZINO COMUNALE
Indirizzo	Strada Comunale per Monzambano
Località	Ponte Cantone
Ubicazione	45°23'53.1"N 10°38'33.3"E
Vie d'accesso	Strada Comunale per Monzambano
Delimitazione Esterna	Sì
Strutture accessorie	piazzale riservato
Illuminazione (S/N)	Sì
Prese d'acqua (S/N)	Sì
Scarichi fognari (S/N)	Sì
Verifica vulnerabilità sismica	No



AREA DI ACCOGLIENZA COPERTA C1

Denominazione Area	ORATORIO PARROCCHIALE
Indirizzo	Via Ridello
Località	Centro Storico
Ubicazione	45°24'13.2"N 10°37'49.1"E
Vie d'accesso	Via Ridello e Via Mazzini
Delimitazione Esterna	Si
Strutture accessorie	Bagni
Illuminazione (S/N)	Si
Prese d'acqua (S/N)	Si
Scarichi fognari (S/N)	Si
Planimetria	-
Verifica vulnerabilità sismica	No






STRUTTURA DI ACCOGLIENZA COPERTA C2

Denominazione Area	PALESTRA SCUOLE ELEMENTARI
Indirizzo	Via Longarone
Località	Centro Storico
Ubicazione	45°24'05.8"N 10°37'37.3"E
Vie d'accesso	Via Longarone e Via Italia Libera
Delimitazione Esterna	Si
Strutture accessorie	Bagni e docce
Illuminazione (S/N)	Si
Prese d'acqua (S/N)	Si
Scarichi fognari (S/N)	Si


Comune di Pozzolengo(BS) | 2019 PIANO COMUNALE DI EMERGENZA

Planimetria	In allegato
Verifica vulnerabilità sismica	No





STRUTTURA DI ACCOGLIENZA COPERTA C3

Denominazione Area	AUSER
Indirizzo	Via Verdi, 17
Località	Pozzolengo
Ubicazione	45°40'20.8"N 10°62'84.57"E
Vie d'accesso	Via Verdi (senso unico) e Via Gramsci (senso unico)
Delimitazione Esterna	Si
Strutture accessorie	Bagni e docce
Illuminazione (S/N)	Si
Prese d'acqua (S/N)	Si
Scarichi fognari (S/N)	Si
Planimetria	No
Verifica vulnerabilità sismica	No




AREA DI ACCOGLIENZA SCOPERTA A1

Denominazione Area	AREA DI ACCOGLIENZA PARCHEGGIO ZONA Z.A.I.
Indirizzo	Località Ponte Cantone
Località	Z.A.I.
Ubicazione	45°23'50.0"N 10°38'17.4"E
Dimensione	7.394 mq (Massimo rettangolo inscrivibile: 162 m x 25 m)
Vie d'accesso	Strada Comunale per Monzambano Via Località Ponte del Cantone
Delimitazione Esterna	No
Strutture accessorie	No
Illuminazione (S/N)	Si
Prese d'acqua (S/N)	Nelle vicinanze
Scarichi fognari (S/N)	Nelle vicinanze



AREA DI ACCOGLIENZA SCOPERTA A2

Denominazione Area	CENTRO SPORTIVO
Indirizzo	Via Passeggiata
Località	Centro Storico
Ubicazione	45°24'30.6"N 10°37'47.5"E
Dimensione	11.232 mq (Massimo rettangolo inscrivibile: 148 m x 75 m)
Vie d'accesso	Via Passeggiata
Delimitazione Esterna	Si
Strutture accessorie	Bagni e docce
Illuminazione (S/N)	Si
Prese d'acqua (S/N)	Si
Scarichi fognari (S/N)	Si




AREA DI RICOVERO SCOPERTA A3 / At3

Denominazione Area	CAMPO DA CALCIO PARROCCHIALE
Indirizzo	Via Ridello
Località	Centro Storico
Ubicazione	45°24'12.7"N 10°37'50.2"E
Vie d'accesso	Via Ridello
Delimitazione Esterna	Si
Strutture accessorie	Bagni e docce
Illuminazione (S/N)	Si
Prese d'acqua (S/N)	Si
Scarichi fognari (S/N)	Si




AREA DI RICOVERO/ATTESA DELLA POPOLAZIONE A4/ At4

Denominazione Area	CORTILE DEL CAMPO PARROCCHIALE
Indirizzo	Via Ridello
Località	Centro Storico
Ubicazione	45°24'12.7"N 10°37'50.2"E
Vie d'accesso	Via Ridello
Delimitazione Esterna	Sì
Strutture accessorie	Bagni e docce
Illuminazione (S/N)	Sì
Prese d'acqua (S/N)	Sì
Scarichi fognari (S/N)	Sì




AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE At1

Denominazione Area	PARCHEGGIO CIMITERO
Indirizzo	Via Marconi
Località	Centro Storico
Ubicazione	45°24'24.7"N 10°38'00.4"E
Vie d'accesso	Via Marconi
Delimitazione Esterna	No
Strutture accessorie	No
Illuminazione	Sì
Prese d'acqua	Nelle vicinanze
Scarichi fognari	Nelle vicinanze



AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE At2

Denominazione Area	PIAZZA CADUTI
Indirizzo	Via Garibaldi, Via Sorre
Località	Centro Storico
Ubicazione	45°24'11.5"N 10°37'37.7"E
Vie d'accesso	Via Garibaldi, via Sorre, via Italia Libera
Delimitazione Esterna	No
Strutture accessorie	No
Illuminazione (S/N)	Sì
Prese d'acqua (S/N)	Nelle vicinanze
Scarichi fognari (S/N)	Nelle vicinanze




AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE At5

Denominazione Area	PARCHEGGIO VIA CADUTI DI NASSYRIA
Indirizzo	Via Caduti di Nassyria
Località	Loc. Cerini
Ubicazione	45°23'57.6"N 10°37'31.7"E
Vie d'accesso	Via Solferino
Delimitazione Esterna	No
Strutture accessorie	No
Illuminazione (S/N)	Sì
Prese d'acqua (S/N)	No
Scarichi fognari (S/N)	No





AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE At6

Denominazione Area	PARCHEGGIO VIA ZANARDELLI
Indirizzo	Via Zanardelli
Località	Centro storico
Ubicazione	45°40'47.84"N 10°63'00.37"E
Vie d'accesso	Via Marconi, Via Mazzini, Via Zanardelli
Delimitazione Esterna	No
Strutture accessorie	No
Illuminazione (S/N)	Sì
Prese d'acqua (S/N)	Nelle vicinanze
Scarichi fognari (S/N)	Nelle vicinanze



AREA DI ATTESA DELLA POPOLAZIONE At7	
Denominazione Area	PARCHEGGIO Z.A.I.
Indirizzo	Strada per Monzambano
Località	Z.A.I. Ponte Cantone.
Ubicazione	45°39'69.75"N 10°63'66.81"E
Vie d'accesso	Via del Lavoro, via dell' Artigianato
Delimitazione Esterna	No
Strutture accessorie	No
Illuminazione (S/N)	Nelle vicinanze
Prese d'acqua (S/N)	Nelle vicinanze
Scarichi fognari (S/N)	Nelle vicinanze

Comune di Pozzolengo(BS) | 2019 PIANO COMUNALE DI EMERGENZA



AREA DI AMMASSAMENTO (Am)

Denominazione Area	PARCHEGGIO CAMPO SPORTIVO COMUNALE
Indirizzo	Via Passeggiata
Località	-
Ubicazione	45°24'27.7"N 10°37'44.3"E
Dimensione	3.711 mq (Massimo rettangolo inscritto 61 m x 50 m)
Vie d'accesso	Via Passeggiata – SP13
Delimitazione Esterna	No
Strutture accessorie	Campi sportivi e spogliatoi
Illuminazione (S/N)	Sì
Prese d'acqua (S/N)	Sì
Scarichi fognari (S/N)	Sì



4. SCENARI DI RISCHIO E MODELLI DI INTERVENTO

4.1. Scenario rischio generico

Modello di intervento: matrice azione/responsabilità

Matrice Azioni - Responsabilità delle principali attività in emergenza

		AZIONE																	
		Arrivo segnalazione (*)	Cross check con le altre sale operative (*)	Avviso altri Enti (**)	Avviso al Sindaco (**)	Verifica tipologia incidente	Delimitazioni aree a rischio	Allertamento strutture sanitarie	Informazione alla popolazione	Attivazione COM	Attivazione UCL	Attivazione CCS	Piano anti-sciacallaggio	Attivazione posti di blocco	Attivazione evacuazioni	Attivazione richieste stato di emergenza	Effettuazione prelievi	Ricovero vittime	Preparazione aree ammassamento
ENTE/STRUTTURA	Vigili del Fuoco	R	R	R	R	R	R	I	S	I	I	I		I	S		S	S	I
	SSUEm 118	R	R	R	R	I		R	S	I	I	I		I	S			R	
	Forze dell'Ordine	R	R	R	R	I	S		S	I	I	I	R	R	S				I
	Polizia Locale	R	R	R	R	I	S		S	I	S	I	R	R	S				I
	ARPA			I		I	S		S	I	I	I					R		
	ASL			I		I	S	R	S	I	I	I			S		S	S	
	Centro Anti-Veleni			I		I			S	I	I	I					S	S	
	Strutture ospedaliere			I				I		I	I	I			I			S	I
	Gestore				R	S					I								
	Sindaco				I	I	I		R	I	R	I	I	I	R	I		I	R
	Prefetto			I		I	I		I	R	I	R	I	I	I	I		I	I
	Provincia			I		I	I			I	I	I		I	I	I			I
	Regione			I		I	I	I		I	I	I		I	I	R		I	I

R = Responsabile, S = Supporto, I = Informato

(*) Il Responsabile dipende dalla Sala Operativa presso cui giunge la segnalazione

(**) Nel caso in cui la gravità o la tipologia di incidente lo richieda, e sia necessario un coordinamento istituzionale

Livelli di criticità e soglie

Il sistema di allertamento regionale prevede quattro livelli di criticità: assente, ordinario, moderato ed elevato, che sono identificati attraverso l'impiego di un codice colore.

- **criticità assente – codice colore verde:** non sono previsti scenari di evento determinati dai fenomeni naturali (forzanti esterne) responsabili del manifestarsi del rischio considerato o le criticità che possono riscontrarsi sono da considerare trascurabili;
- **criticità ordinaria – codice colore giallo:** sono previsti scenari di evento che possono dare luogo a criticità che si considerano comunemente ed usualmente accettabili dalla popolazione o quantomeno governabili dalle strutture locali competenti mediante l'adozione di misure previste nei piani di emergenza;
- **criticità moderata – codice colore arancio:** sono previsti scenari di evento che non raggiungono valori estremi, ma che si ritiene possano dare luogo a danni ed a rischi estesi per la popolazione, tali da interessare complessivamente una importante porzione di almeno una zona omogenea di allertamento e richiedere l'attivazione di misure di contrasto;
- **criticità elevata – codice colore rosso:** sono previsti scenari naturali suscettibili di raggiungere valori estremi e che si ritiene possano dare luogo a danni e rischi anche gravi per la popolazione, tali da interessare complessivamente una consistente porzione della zona omogenea di riferimento.

LIVELLO CRITICITÀ	CODICE COLORE	CODICE ALLERTA
assente	Verde	0
ordinaria	Giallo	1
moderata	Arancio	2
elevata	Rosso	3

Fasi Operative

La risposta del sistema di protezione civile è articolata in quattro fasi operative non necessariamente successive, corrispondenti al raggiungimento di tre livelli di allerta:

LIVELLO DI ALLERTA	FASE OPERATIVA	ATTIVITA' del Sindaco mediante il ROC
<p>CODICE GIALLO Criticità ordinaria Codice 1</p> <p>Superamento delle prime soglie riferite al sistema di allertamento o peggioramento della situazione nei punti critici monitorati.</p>	ATTENZIONE	<p>Allertare i tecnici reperibili, le imprese di reparto e l'Associazione di volontariato convenzionata, al fine di poter attivare, in caso di peggioramento del fenomeno, gli opportuni accorgimenti per affrontare l'eventuale pericolosità, facendo intervenire immediatamente l'impresa di reparto con mezzi e manodopera per eseguire opere di mitigazione (posa sacchetti, passerelle, spurghi vari ecc.).</p>
<p>CODICE ARANCIONE Criticità moderata Codice 2</p> <p>Superamento delle soglie riferite al sistema di allertamento o peggioramento della situazione nei punti critici monitorati;</p>	PREALLARME	<ul style="list-style-type: none"> - attivare il sistema di monitoraggio e verificare i superamenti delle soglie indicative dell'attivazione di scenari di rischio; - attivare misure di contrasto non strutturali previste nelle pianificazioni di emergenza locali; - coordinare l'attivazione delle misure di contrasto anche mediante l'azione coordinata da parte del Sindaco e del Prefetto che devono valutare l'attivazione di centri di coordinamento locali di gestione dell'emergenza (UCL - COM) e presidiare in sicurezza le aree più critiche; - informare la popolazione.
<p>CODICE ROSSO Criticità elevata Codice 3</p> <p>Fenomeno che si verifica in maniera improvvisa con coinvolgimento della popolazione</p>	ALLARME	<ul style="list-style-type: none"> - valutare l'attivazione, in funzione degli scenari di rischio temuti, di misure di contrasto e fin anche al soccorso, evacuazione (disposta dal Sindaco o dal Prefetto) o assistenza alla popolazione; - valutare l'attivazione dell'Unità di Crisi Locale e attivare a cura di Sindaco e Prefetto i centri di coordinamento locali di gestione dell'emergenza (UCL - COM e CCS); - comunicare l'eventuale attivazione dell' UCL alla Prefettura che, a sua volta, comunicherà a Regione (tramite contatto con la Sala Operativa di Protezione Civile) la situazione delle attivazioni dei UCL - COM e CCS sul territorio di competenza.

Gestione di un'evacuazione

L'evacuazione della popolazione è disposta con apposita ordinanza di emergenza emanata dal Sindaco (ai sensi dell'art. 50, comma 2 del D.lgs. 267/00), o dal Prefetto (sia in funzione surrogatoria del Sindaco ai sensi dell'art. 54, comma 10 D.lgs. 267/00, sia autonomamente in forza dell'art. 19 del R.D. n. 383 del 1934).

A seconda dei rischi incombenti e delle situazioni contingenti, si può parlare di *evacuazioni preventive*, quando lo sgombero della popolazione avviene prima che gli eventi calamitosi si verifichino, oppure di *evacuazioni di soccorso*, nel caso la popolazione debba essere sgomberata a seguito di un determinato evento.

I tempi connessi all'effettuazione dell'evacuazione dipendono perciò da alcuni fattori:

- l'epoca in cui l'evacuazione ha luogo (in fase preventiva, o in fase di soccorso)
- il numero delle persone da evacuare; si dovrà procedere ad un'analisi dettagliata della **composizione della popolazione** esposta al rischio e passibile di sgombero, analizzando la tipologia delle persone da evacuare (anziani, bambini, disabili, malati); per ciascuna di queste categorie si dovranno prevedere adeguate modalità di evacuazione e dovranno essere pianificate anche le strategie di informazione ai parenti, per consentire in seguito la riunione dei nuclei familiari.
- la **particolarità** dell'evacuazione di ospedali, scuole, fabbriche, centri commerciali;
- l'eventuale evacuazione di **bestiame**, per il quale dovranno essere previste aree per il ricovero specificamente attrezzate.

L'evacuazione della popolazione, concordata con le strutture responsabili degli interventi di soccorso deve essere **accuratamente pianificata**:

- si dovranno individuare modalità di avviso alla popolazione che non siano fonte di equivoco: è fondamentale impostare una strategia comunicativa che consenta di operare con persone già informate delle procedure e delle modalità con cui avverrà l'evacuazione. Il **messaggio di evacuazione** dovrà essere diramato **casa per casa**, con chiamata telefonica o usando megafoni, macchine pubbliche, sistemi automatici, annunci radio-televisivi o altre combinazioni di questi metodi; inoltre dovrà essere considerata l'eventuale presenza di **stranieri o turisti**, per prevedere anche

comunicazioni multilingua, in modo da consentire a tutti la comprensione dell'emergenza;

- L'evacuazione viene attuata, con l'ausilio delle forze dell'ordine e/o le forze del volontariato. Il ROC, con il supporto degli uffici comunali, provvede a ricercare, presso le strutture di accoglienza ivi comprese le strutture alberghiere eventualmente convenzionate con il Comune, le possibilità di alloggio qualora le persone fatte sgomberare non abbiano la possibilità di essere ospitate presso parenti e/o amici. Il ROC avvisa il responsabile della struttura ricettiva individuata. Le famiglie evacuate, raccolte preventivamente in **un'area di ritrovo**, (individuata lontano dal luogo dell'incidente), vengono accompagnate da agenti di Polizia Locale presso le strutture di accoglienza. Il ROC provvede a predisporre le ordinanze e/o atti amministrativi di sgombero del caso.

Sarà inoltre predisposto un **elenco dei nuclei familiari da evacuare** con i rispettivi indirizzi. Un ulteriore elenco indicherà gli altri insediamenti (commerciali, ricreativi, sportivi, ecc.) eventualmente presenti nelle aree a rischio e le modalità per avvisarli.

Di norma, l'eventuale azione di evacuazione-sgombero è attuata dagli **stessi proprietari** e/o titolari delle strutture coinvolte dall'evento.

Eventuale ausilio viene fornito dal gruppo operativo d'intervento, opportunamente avvisato dal ROC, su indicazione pervenuta da chi è stato incaricato a seguire le operazioni sul campo. Inoltre, il ROC può attivare, sempre su indicazione del Sindaco sentita l'UCL ed il coordinamento sul campo, le **ditte** aventi mezzi e/o macchine operatrici utili per lo sgombero.

In caso di estrema necessità, il Sindaco, consultata l'UCL, chiede alla Prefettura l'ausilio di personale militare di soccorso.

- Le **rotte di evacuazione** devono evitare di attraversare zone di maggior rischio;
- Le risorse disponibili per l'evacuazione devono essere date, per la maggior parte, agli **evacuati non motorizzati**, adottando strategie particolari per ogni gruppo (es. per popolazione residente, facendola riunire in determinati siti, vicini alle loro case, se l'evento lo permette, oppure in altri luoghi all'interno degli edifici);
- Gli **evacuati motorizzati**, se non hanno parenti disposti ad ospitarli, devono essere indirizzati ai centri di accoglienza istituiti per quel tipo di evento.

- Le eventuali operazioni di evacuazione, verranno effettuate utilizzando prioritariamente i mezzi T.P.L. (Trasporto Pubblico Locale), il cui onere verrà inserito in occasione del rinnovo del contratto di servizio e, se necessario, delle aziende di trasporti convenzionate. In particolari casi l'intervento sarà effettuato con uomini e mezzi speciali (Vigili Del Fuoco, Autolettighe, Esercito).
- in caso di evacuazioni prolungate nel tempo, si dovrà organizzare un cordone di sicurezza composto dalle Forze dell'Ordine e dalla Polizia Municipale per evitare episodi di sciacallaggio nelle aree interessate.

Ricovero animali

Per quanto concerne l'eventuale trasporto e ricovero animali, in caso di necessità, su indicazione dell'incaricato delle operazioni sul campo, dovrà essere attivato il Servizio Veterinario.

Censimento dei danni

Il D.Lgs 1/2018 assegna al Sindaco il compito di assistere la popolazione colpita nel ritorno alla normalità, gestendo le attività di post-emergenza inerenti l'accertamento dei danni subiti a persone, beni immobili e beni mobili di proprietà privata o appartenenti ad attività produttive.

Inoltre, il Sindaco deve occuparsi della **segnalazione dei danni** subiti dalle proprietà pubbliche, dalle infrastrutture e dal territorio.

4.2. Scenari di rischio idraulico

CRITICITÀ IDRAULICA: Rischio derivante da piene e alluvioni che interessano i corsi d'acqua del reticolo maggiore, per i quali è possibile effettuare una previsione dell'evoluzione degli eventi sulla base del monitoraggio strumentale dei livelli idrici. Nelle comunicazioni, la valutazione del rischio si può sintetizzare in "ALLERTA IDRAULICA GIALLA – ARANCIONE – ROSSA". Nel quotidiano la criticità (assente) viene considerata VERDE.

Livelli di allertamento rilasciati da Regione Lombardia

CODICE DI ALLERTA	SCENARIO D'EVENTO	EFFETTI E DANNI
Verde (0) Criticità Assente	Assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è possibile escludere a livello locale eventuali danni dovuti a: <ul style="list-style-type: none"> - fenomeni imprevedibili come temporali localizzati; - difficoltà ai sistemi di smaltimento delle acque meteoriche. 	Danni puntuali e localizzati
Giallo (1) Criticità Ordinaria	Si possono verificare fenomeni localizzati di: <ul style="list-style-type: none"> - innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori, con inondazioni delle aree limitrofe, anche per effetto di criticità locali (tombinate, prestringimenti, occlusioni delle luci dei ponti, ecc); - scorrimento superficiale delle acque nelle strade e possibili fenomeni di rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con tracimazione e coinvolgimento delle aree urbane depresse. Si possono verificare fenomeni localizzati di: <ul style="list-style-type: none"> - incremento dei livelli dei corsi d'acqua maggiori, generalmente contenuti all'interno dell'alveo. 	Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con possibile perdita di vite umane per cause incidentali. Effetti localizzati: <ul style="list-style-type: none"> - allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici; - danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da frane, colate rapide o dallo scorrimento superficiale delle acque; - temporanee interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi, canali, zone depresse (sottopassi, tunnel, avvallamenti stradali, ecc.) e a valle di porzioni di versante interessate da fenomeni franosi; - limitati danni alle opere idrauliche e di

	<p>Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d'acqua maggiori può determinare criticità.</p>	<p>difesa delle sponde, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti civili e industriali in alveo.</p>
<p>Arancione (2) Criticità Moderata</p>	<p>Si possono verificare fenomeni diffusi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - significativi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua minori e maggiori, con inondazioni delle aree limitrofe e golenali nonché interessamento degli argini, anche per effetto di criticità locali (tombinate, restringimenti, elementi che introducono discontinuità nella morfologia longitudinale e trasversale dell'alveo, ecc); - fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell'alveo; - criticità agli attraversamenti fluviali in genere con occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d'acqua minori e maggiori. <p>Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d'acqua maggiori può determinare criticità.</p>	<p>Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane.</p> <p>Effetti diffusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interruzioni della rete stradale e/o ferroviaria in prossimità di impluvi e a valle di frane e colate di detriti o in zone depresse in prossimità del reticolo idrico; - danni e allagamenti a singoli edifici o centri abitati, infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali interessati da frane o da colate rapide; - allagamenti di locali interrati e di quelli posti a pian terreno lungo vie potenzialmente interessate da deflussi idrici; - danni alle opere di contenimento e regimazione dei corsi d'acqua; - danni a infrastrutture, edifici e attività agricole, cantieri, insediamenti civili e industriali situati in aree inondabili; - danni agli attraversamenti fluviali in genere con occlusioni, parziali o totali, delle luci dei ponti dei corsi d'acqua minori e maggiori..
<p>Rosso (3) Criticità Elevata</p>	<p>Si possono verificare numerosi e/o estesi fenomeni, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - piene fluviali dei corsi d'acqua minori e maggiori con estesi fenomeni di inondazione anche di aree distanti dal fiume, diffusi fenomeni di erosione delle sponde, trasporto solido e divagazione dell'alveo; - fenomeni di tracimazione, sifonamento o rottura degli argini, sormonto dei ponti e altre opere di attraversamento; - criticità agli attraversamenti fluviali in genere con occlusioni, parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d'acqua minori e maggiori. Anche in assenza di precipitazioni, il transito dei deflussi nei corsi d'acqua maggiori può determinare diffuse e/o gravi criticità 	<p>Grave pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane.</p> <p>Effetti ingenti ed estesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - danni a edifici e centri abitati, alle attività e colture agricole, ai cantieri e agli insediamenti civili e industriali, sia vicini sia distanti dai corsi d'acqua, per allagamenti o coinvolti da frane o da colate rapide; - danni o distruzione di infrastrutture ferroviarie e stradali, di argini, e altre opere idrauliche; - danni anche ingenti e diffusi agli attraversamenti fluviali in genere con occlusioni, parziali o totali delle luci dei ponti dei corsi d'acqua minori e maggiori. - danni diffusi a beni e servizi;

Scenari e procedure di intervento

FASE DI PREALLERTA (CODICE GIALLO - CRITICITÀ ORDINARIA)
Tavola 4 A – Scenario idraulico

SINDACO/ROC	TECNICO COMUNALE	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE
<p>Riceve l'eventuale avviso di criticità e/o controllo le previsioni meteo: attiva il monitoraggio (Tecnico comunale e/o gruppo protezione civile)</p>	<p>Orario lavorativo: Monitoraggio livello idrometrico fiumi e torrenti. A seguito dell'avviso di codice giallo per il rischio idraulico viene attivato il monitoraggio dei livelli dei corsi d'acqua. Al superamento della prima soglia di allerta si attiverà il monitoraggio dei punti critici, con il supporto del Gruppo Comunale di Protezione Civile e dell'Associazioni di volontariato convenzionate.</p> <p>In funzione dei livelli e delle previsioni meteo, cautelativamente contattare impresa di reparto per fornitura su camion di altri bancali sacchi pronti da consegnare a necessità.</p> <p>Monitoraggi da effettuare: controllo livelli idrometrici e presenza rami e/o tronchi nei punti critici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tubo di scarico per circa 300 metri verso destra in direzione Peschiera prima del ponte; <ul style="list-style-type: none"> • Cascina Vagriolo, verificare l'eventuale difficoltà di scorrimento del Fosso Cama causata dal vecchio crollo parziale di un ponticello; • Fosso di Pozzolengo: monitorare zona della Palude Mantellina, zona del monte del Campo Sportivo e zona della depressione intramorenica di Monte Olivi; • Su Strada dei Grilli sottopassaggio ferrovia (Loc. Roveglia Palazzina); • Località Zappello al confine con Desenzano (entrata Chervò Golf); • Strada SP 13 (da via Italia Libera fino a rotonda zona Irta), possibilità di tracimazione del fosso; • Fossa Redona della Celaina: monitorare la zona depressa in prossimità della confluenza nel Redona; • Area depressa tra la località Belvedere e la cascina Lugana di Sopra; • Tutta Roggia Bragana, avente varie sezioni ridotte; • Fossa Redone: asta tra il torrente Redone e le Paludi; • Torrente Redone, tra la palude Mantellina e la località Sacca. <p>Azioni: se presenti rami e/o tronchi nei punti critici: attivare impresa di reparto</p>	<p>Orario extra-lavorativo: Monitoraggio livello idrometrico fiumi e torrenti A seguito dell'avviso di codice giallo per il rischio idraulico viene attivato il monitoraggio dei livelli dei corsi d'acqua Al superamento della prima soglia di allerta si attiverà il monitoraggio dei punti critici <u>sotto indicazione del Sindaco/ROC.</u></p> <p>Monitoraggi da effettuare: controllo livelli idrometrici e presenza rami e/o tronchi nei punti critici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • tubo di scarico per circa 300 metri verso destra in direzione Peschiera prima del ponte; <ul style="list-style-type: none"> • Cascina Vagriolo, verificare l'eventuale difficoltà di scorrimento del Fosso Cama causata dal vecchio crollo parziale di un ponticello; • Fosso di Pozzolengo: monitorare zona della Palude Mantellina, zona del monte del Campo Sportivo e zona della depressione intramorenica di Monte Olivi; • Località Zappello al confine con Desenzano (entrata Chervò Golf). • Strada SP 13 (da via Italia Libera fino a rotonda zona Irta), possibilità di tracimazione del fosso. • Fossa Redona della Celaina: monitorare la zona depressa in prossimità della confluenza nel Redona; • Area depressa tra la località Belvedere e la cascina Lugana di Sopra; • Tutta Roggia Bragana, avente varie sezioni ridotte; • Fossa Redone: asta tra il torrente Redone e le Paludi; • Torrente Redone, tra la palude Mantellina e la località Sacca. <p>Azioni: se presenti rami e/o tronchi nei punti critici: avvisare tecnico comunale per intervento impresa di reparto</p>

FASE DI ATTENZIONE (CODICE ARANCIONE - CRITICITÀ MODERATA)
Tavola 4 A – Scenario idraulico

SINDACO/ROC	TECNICO COMUNALE	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Preallertare la Polizia Locale della possibile chiusura del tratto stradale. ➤ Alla segnalazione del raggiungimento della quota limite dichiara il passaggio allo stato di criticità elevata 	<p>TUBO SCARICO (300 mt) VERSO PESCHIERA PRIMA DEL PONTE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Presidio fisso con volontari (se disponibili in numero sufficiente anche tra le associazioni convenzionate, altrimenti organizzare con i disponibili ronde continuative tra più zone da monitorare)controllare per tener monitorato il possibile materiale che lo ostruisce. ➤ Su segnalazione dei volontari, provvedere con ditta convenzionata alla rimozione delle ostruzioni ; ➤ Tenere sotto controllo i livelli e attivare procedura sacchi. ➤ Controllare situazione della carreggiata stradale adiacente ➤ Se non ancora fatto, in funzione dei livelli e delle previsioni meteo, cautelativamente contattare impresa di reparto per fornitura su camion di altri bancali di sacchi pronti da consegnare a necessità 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoraggio ostruzione dell'alveo tramite presidio fisso ➤ Eventuale posa sacchi di sabbia secondo indicazioni del Sindaco/ROC. ➤ Segnalazione al Sindaco/ROC tramite l'Ufficio Tecnico della necessità di rimozione materiali nell'alveo o del raggiungimento della quota critica per il passaggio allo stato di Criticità Elevata)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Preallertare la Polizia Locale della possibile chiusura del tratto stradale. ➤ Alla segnalazione del raggiungimento della quota limite e della dichiarazione di passaggio allo stato di criticità elevata, richiede alla polizia locale la chiusura della strada nei punti prestabiliti 	<p>STRADA DEI GRILLI, SOTTOPASSAGGIO DELLA FERROVIA (Loc. Roveglia Palazzina)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Presidio fisso con volontari (se disponibili in numero sufficiente anche tra le associazioni convenzionate, altrimenti organizzare con i disponibili ronde continuative tra più zone da monitorare) per monitorare il livello di accumulo dell'acqua piovana. Preallertare la polizia locale della possibile chiusura del tratto stradale. ➤ Richiedere al Sindaco/ROC, dichiarando lo stato di criticità elevato, la chiusura della strada da parte della Polizia Locale 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitorare con presidio fisso l'altezza dell'acqua in accumulo per le grandi piogge presso il sottopasso di strada dei Grilli. ➤ Comunicare al ROC, tramite Ufficio Tecnico, raggiungimento della quota critica per il passaggio allo stato di Criticità Elevata
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Preallertare la Polizia Locale della possibile chiusura del tratto stradale. ➤ Alla segnalazione del raggiungimento della quota limite dichiara il passaggio allo stato di criticità elevata 	<p>MAGAZZINO COMUNALE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ verificare la situazione, tramite volontari (se disponibili in numero sufficiente anche tra le associazioni convenzionate, altrimenti organizzare con i disponibili ronde continuative tra più zone da monitorare), attorno al muro di cinta che dovrebbe isolare il piazzale tenendolo in sicurezza da allagamenti che possono coinvolgere Ponte Cantone. ➤ Tenere monitorata la situazione stradale adiacente 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verificare la situazione, su indicazione del Sindaco/ROC, attorno al muro di cinta isola il piazzale tenendolo in sicurezza da allagamenti. ➤ Tenere monitorata la situazione stradale adiacente ➤ Comunicare al ROC, tramite Ufficio Tecnico, raggiungimento della quota critica per il passaggio allo stato di Criticità Elevata

FASE DI ATTENZIONE (CODICE ARANCIONE - CRITICITÀ MODERATA)
Tavola 4 A – Scenario idraulico

SINDACO/ROC	TECNICO COMUNALE	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Preallertare la Polizia Locale della possibile chiusura del tratto stradale. ➤ Alla segnalazione del raggiungimento della quota limite dichiara il passaggio allo stato di criticità elevata 	<p>STRADA SP 13 (DA VIA ITALIA LIBERA FINO A ROTONDA ZONA IRTA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Presidio fisso con volontari (se disponibili in numero sufficiente anche tra le associazioni convenzionate, altrimenti organizzare con i disponibili ronde continuative tra più zone da monitorare)controllare per tener monitorato il possibile materiale che lo ostruisce. ➤ Su segnalazione dei volontari, provvedere con ditta convenzionata alla rimozione delle ostruzioni ; ➤ Tenere sotto controllo i livelli tramite presidio dei volontari e attivare eventualmente procedura sacchi. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoraggio ostruzione/livello dell'alveo tramite presidio fisso ➤ Segnalazione al Sindaco/ROC tramite l'Ufficio Tecnico della necessità di rimozione materiali nell'alveo o del raggiungimento del livello di passaggio allo stato di Criticità Elevata)
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Preallertare la Polizia Locale della possibile chiusura del tratto stradale. ➤ Alla segnalazione del raggiungimento della quota limite dichiara il passaggio allo stato di criticità elevata 	<p>LOCALITÀ ZAPPELLO AL CONFINE CON DESENZANO (ENTRATA CHERVÒ GOLF)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Presidio fisso con volontari (se disponibili in numero sufficiente anche tra le associazioni convenzionate, altrimenti organizzare con i disponibili ronde continuative tra più zone da monitorare)controllare per tener monitorato il possibile materiale che lo ostruisce l'alveo. ➤ Su segnalazione dei volontari, provvedere con ditta convenzionata alla rimozione delle ostruzioni ; ➤ Tenere sotto controllo i livelli tramite presidio dei volontari e attivare procedura sacchi. ➤ Controllare situazione della carreggiata stradale adiacente Strada Comunale Pozzolengo Desenzano 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoraggio ostruzione/livello dell'alveo tramite presidio fisso ➤ Segnalazione al Sindaco/ROC tramite l'Ufficio Tecnico della necessità di rimozione materiali nell'alveo o del raggiungimento del livello per il passaggio allo stato di Criticità Elevata
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Preallertare la Polizia Locale della possibile chiusura del tratto stradale. ➤ Alla segnalazione del raggiungimento della quota limite dichiara il passaggio allo stato di criticità elevata. 	<p>LOC. LA SACCA</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Presidio fisso con volontari (se disponibili in numero sufficiente anche tra le associazioni convenzionate, altrimenti organizzare con i disponibili ronde continuative tra più zone da monitorare)per tener monitorato il possibile materiale che ostruisce il Redone. ➤ Su segnalazione dei volontari, provvedere con ditta convenzionata alla rimozione delle ostruzioni ; ➤ Tenere sotto controllo i livelli tramite presidio dei volontari e attivare procedura sacchi. ➤ Informare i residenti della zona (Bed&Breakfast). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoraggio ostruzione/livello dell'alveo tramite presidio fisso ➤ Segnalazione al Sindaco/ROC tramite l'Ufficio Tecnico della necessità di rimozione materiali nell'alveo o del raggiungimento del livello per il passaggio allo stato di Criticità Elevata ➤ Supportare l'ufficio tecnico nell'informazione ai residenti sull'evolversi della situazione

FASE DI ATTENZIONE (CODICE ARANCIONE - CRITICITÀ MODERATA)
Tavola 4 A – Scenario idraulico

SINDACO/ROC	TECNICO COMUNALE	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Preallertare la Polizia Locale della possibile chiusura del tratto stradale. ➤ Alla segnalazione del raggiungimento della quota limite dichiara il passaggio allo stato di criticità elevata. 	<p>LA MANTELLINA</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Presidio fisso con volontari (se disponibili in numero sufficiente anche tra le associazioni convenzionate, altrimenti organizzare con i disponibili ronde continuative tra più zone da monitorare) per tener monitorato il possibile materiale che ostruisce il Redone. ➤ Su segnalazione dei volontari, provvedere con ditta convenzionata alla rimozione delle ostruzioni ; ➤ Tenere sotto controllo i livelli tramite presidio dei volontari e attivare procedura sacchi. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoraggio ostruzione/livello dell'alveo tramite presidio fisso ➤ Segnalazione al Sindaco/ROC tramite l'Ufficio Tecnico della necessità di rimozione materiali nell'alveo o del raggiungimento del livello per il passaggio allo stato di Criticità Elevata ➤ Supportare l'ufficio tecnico nell'informazione ai residenti sull'evolversi della situazione
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Preallertare la Polizia Locale della possibile chiusura del tratto stradale. ➤ Alla segnalazione del raggiungimento della quota limite dichiara il passaggio allo stato di criticità elevata. 	<p>LOCALITÀ CAMPAGNOLO ATTRAVERSANDO PONTE DEL CANTONE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Presidio fisso con volontari (se disponibili in numero sufficiente anche tra le associazioni convenzionate, altrimenti organizzare con i disponibili ronde continuative tra più zone da monitorare) per tener monitorato il possibile materiale che lo ostruisce il Redone ➤ Su segnalazione dei volontari, provvedere con ditta convenzionata alla rimozione delle ostruzioni ; ➤ Tenere sotto controllo i livelli tramite presidio dei volontari e attivare procedura sacchi. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoraggio ostruzione/livello dell'alveo tramite presidio fisso ➤ Segnalazione al Sindaco/ROC tramite l'Ufficio Tecnico della necessità di rimozione materiali nell'alveo o del raggiungimento del livello per il passaggio allo stato di Criticità Elevata ➤ Supportare l'ufficio tecnico nell'informazione ai residenti sull'evolversi della situazione
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Preallertare la Polizia Locale della possibile chiusura del tratto stradale. ➤ Alla segnalazione del raggiungimento della quota limite dichiara il passaggio allo stato di criticità elevata. 	<p>ZONA PALUDI IN PROSSIMITÀ LOC. MARTELOSIO</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Presidio fisso con volontari (se disponibili in numero sufficiente anche tra le associazioni convenzionate, altrimenti organizzare con i disponibili ronde continuative tra più zone da monitorare) per tener monitorato il Redone con il possibile materiale che lo ostruisce ➤ Su segnalazione dei volontari, provvedere con ditta convenzionata alla rimozione delle ostruzioni ; ➤ Tenere sotto controllo i livelli tramite presidio dei volontari e attivare procedura sacchi. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitoraggio ostruzione/livello dell'alveo tramite presidio fisso ➤ Segnalazione al Sindaco/ROC tramite l'Ufficio Tecnico della necessità di rimozione materiali nell'alveo o del raggiungimento del livello per il passaggio allo stato di Criticità Elevata ➤ Supportare l'ufficio tecnico nell'informazione ai residenti sull'evolversi della situazione

FASE DI ALLARME (CODICE ROSSO CRITICITA' ELEVATA)

Tavola 4 A – Scenario idraulico

SINDACO/ROC	TECNICO COMUNALE	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	POLIZIA LOCALE POLIZIA STRADALE CARABINIERI	VVF e AREU
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Valutare la convocazione dell'UCL in caso di dichiarazione di criticità elevata di più scenari; ➤ Attivare Vigili del Fuoco convenzionati di Desenzano in caso necessità idrovore; ➤ Se fosse necessario abbassare il livello dei campi, coinvolgere il gruppo comunale con le idrovore; ➤ Avvisare la sala operativa regionale di protezione civile e la prefettura per informarli della situazione; ➤ Richiede alla Protezione Civile Provincia, se necessario, supporto volontari per assistenza e possibile produzione nuovi sacchi. 	<p>TUBO SCARICO (300 mt) VERSO PESCHIERA PRIMA DEL PONTE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Al salire del livello posizionare sacchi per far defluire l'acqua verso i campi e lasciare transitabile la strada adiacente (Strada Comunale per Peschiera); ➤ Se necessario abbassare il livello dei campi, coinvolgere le idrovore del Gruppo Comunale o richiedere quelle dei Vigili del Fuoco tramite il Sindaco/ROC; ➤ Fino al defluire delle acque, chiudere il tratto stradale interessato dall'allagamento tramite la Polizia Locale. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Posizionare sacchi per far defluire l'acqua verso i campi e lasciare transitabile la strada (Strada Comunale per Peschiera); ➤ Abbassare il livello dei campi con le idrovore, su indicazione del Sindaco/ROC tramite l'Ufficio Tecnico; ➤ Supportare la Polizia Locale nella attivazione e sorveglianza dei cancelli, e nella disposizione delle transenne. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Chiusura della strada nei punti usualmente prestabiliti avvalendosi al bisogno del supporto dei volontari per la gestione dei cancelli; ➤ Collocare sulla strada Comunale per Peschiera i cartelli e le transenne per la deviazione presso la rotonda in cui confluiscono Via Martiri Pozzolenghesi, la tangenziale e la strada provinciale n. 106 ponti sul Mincio. Al bisogno se a seguito di esondazione presso località Martelosio inserire sulla strada provinciale n. 106 ponti sul Mincio. una chiusura con presso la suddetta rotonda. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se necessario, soccorso alla popolazione; ➤ Se necessario supportare con idrovore l'abbassamento del livello nei campi.

FASE DI ALLARME (CODICE ROSSO CRITICITA' ELEVATA)

SINDACO/ROC	TECNICO COMUNALE	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE e ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	POLIZIA LOCALE e CARABINIERI	VVF e AREU
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Valutare la convocazione dell'UCL in caso di dichiarazione di criticità elevata di più scenari ➤ Attivare Vigili del Fuoco convenzionati di Desenzano; ➤ Se fosse necessario abbassare il livello dei campi, coinvolgere il gruppo comunale con le idrovore; ➤ Avvisare a sala operativa regionale di protezione civile e la prefettura per informarli della situazione, ➤ Richiede alla Protezione Civile Provincia, se necessario, supporto volontari per assistenza. 	<p>STRADA DEI GRILLI, SOTTOPASSAGGIO DELLA FERROVIA (Loc. Roveglia Palazzina)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Abbassare il livello dell'acqua nel raccoltasi nel sottopasso con idrovore del Gruppo Comunale o richiedere quelle dei Vigili del Fuoco tramite il Sindaco/ROC; ➤ Richiedere alla Polizia Locare la chiusura, su indicazione del Sindaco/ROC, del tratto stradale interessato. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Abbassare il livello con le idrovore, su indicazione del Sindaco/ROC tramite l'Ufficio Tecnico ➤ Supportare la Polizia Locale nella attivazione e sorveglianza dei cancelli, e nella disposizione delle transenne. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Chiudere la strada nei punti usualmente prestabiliti, ➤ Collocare più a sud del sottopassaggio, presso il punto di tra via Roveglia e Strada Vicinale San Giacomo, invitando a immettersi nella suddetta in direzione Est o ovest. ➤ Notificare alla Polizia Locale di Sirmione la chiusura del sottopasso affinché possa a sua volta allestire le deviazioni opportune del tratto verso Sud sul proprio territorio. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se necessario, soccorso alla popolazione; ➤ Se necessario supportare con idrovore l'abbassamento del livello nei campi.

FASE DI ALLARME (CODICE ROSSO CRITICITA' ELEVATA)

SINDACO/ROC	TECNICO COMUNALE	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE e ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	POLIZIA LOCALE e CARABINIERI	VVF e AREU
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Valutare la convocazione dell'UCL in caso di dichiarazione di criticità elevata di più scenari ➤ Attivare Vigili del Fuoco convenzionati di Desenzano; ➤ Se fosse necessario abbassare il livello dei campi, coinvolgere il gruppo comunale con le idrovore; ➤ Avvisare a sala operativa regionale di protezione civile e la prefettura per informarli della situazione ➤ Richiede alla Protezione Civile Provincia, se necessario, supporto volontari per assistenza e possibile produzione nuovi sacchi. 	<p>MAGAZZINO COMUNALE</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Al salire del livello posizionare sacchi per far defluire l'acqua verso i campi e lasciare transitabile la strada adiacente (Strada Comunale per Peschiera); ➤ Se necessario abbassare il livello dei campi, coinvolgere le idrovore del Gruppo Comunale o richiedere quelle dei Vigili del Fuoco tramite il Sindaco/ROC; ➤ Fino al defluire delle acque, chiudere il tratto stradale interessato dall'allagamento tramite la Polizia Locale. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Posizionare sacchi per far defluire l'acqua verso i campi e lasciare transitabile la strada (Strada Comunale per Monzambano) ➤ Abbassare il livello dei campi con le idrovore, su indicazione del Sindaco/ROC tramite l'Ufficio Tecnico ➤ Supportare la Polizia Locale nella attivazione e sorveglianza dei cancelli (2), e nella disposizione delle transenne (almeno 1 per direzione). 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Chiusura della strada nei punti usualmente prestabiliti avvalendosi eventualmente del supporto dei volontari per la gestione dei cancelli. ➤ Collocare i presidi usuali per l'indicazione della deviazione, alle rotonde tra tangenziale e strada per Monzambano 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se necessario, soccorso alla popolazione; ➤ Se necessario supportare con idrovore l'abbassamento del livello nei campi.
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Valutare la convocazione dell'UCL in caso di dichiarazione di criticità elevata di più scenari; ➤ Attivare Vigili del Fuoco convenzionati di Desenzano; ➤ Avvisare a sala operativa regionale di protezione civile e la prefettura per informarli della situazione; ➤ Richiede alla Protezione Civile Provincia, se necessario, supporto volontari per assistenza e possibile produzione nuovi sacchi e transenne. 	<p>STRADA SP 13 (DA VIA ITALIA LIBERA FINO A ROTONDA ZONA IRTA)</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Al salire del livello posizionare sacchi per far defluire l'acqua verso i campi e lasciare transitabile la strada; ➤ Se necessario abbassare il livello dell'acqua e coinvolgere le idrovore del Gruppo Comunale o richiedere quelle dei Vigili del Fuoco tramite il Sindaco/ROC; ➤ Fino al defluire delle acque, chiudere il tratto stradale interessato dall'allagamento tramite la Polizia Locale. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Su indicazione del Sindaco/ROC iniziare lo svuotamento degli scantinati con l'uso di idrovore, ➤ Abbassare il livello con le idrovore, su indicazione del Sindaco/ROC tramite l'Ufficio Tecnico; ➤ Supportare la Polizia nella chiusura delle strade e nella collocazione delle deviazioni. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Chiusura della strada avvalendosi eventualmente del supporto dei volontari per la gestione dei cancelli; ➤ Collocare i presidi usuali per l'indicazione della deviazione alla rotonda tra via Fontanelle, via Solferino, via Maestro Gerevini e via Fontanelle all'incrocio con via Italia libera. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Se necessario, soccorso alla popolazione; ➤ Se necessario supportare con idrovore.

FASE DI ALLARME EMERGENZA

SINDACO/ROC	TECNICO COMUNALE	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	POLIZIA LOCALE POLIZIA STRADALE CARABINIERI	VVF e AREU
<p>TUTTI I PUNTI CRITICI INDICATI NELLE FASI PRECEDENTI</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Attivazione del l'UCL ➤ Coordinamento dei primi soccorsi ➤ Informazione alla popolazione ➤ Costante contatto con: <ul style="list-style-type: none"> - Prefettura (che deciderà l'eventuale attivazione del COM); - la sala operativa regionale di protezione civile; - Protezione Civile Provinciale. ➤ Viene data priorità al soccorso alla popolazione. ➤ dispone, se necessario, attraverso apposita ordinanza, l'evacuazione delle aree a rischio ➤ richiede ai volontari l'allestimento delle strutture di accoglienza (previamente scelte tra quelle disponibili indicate nel Piano di Emergenza) e delle cucine da campo. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ove possibile, utilizzo delle idrovore per limitare i danni; ➤ Continuare monitoraggio punti critici (indicati nelle fasi precedenti); ➤ Assistere all'evacuazione di edifici coinvolti (Agriturismo La Sacca) verso alloggi indicati dal Sindaco/ROC, con attenzione a persone gravemente malate (eventualmente richiesta di un ambulanza) e disabili motori; ➤ Appoggio della Polizia Locale in caso di particolari difficoltà di ordine pubblico 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Assistere l'ufficio tecnico o , su sua indicazione, la polizia locale, come indicato nelle fasi precedenti; ➤ Allestire su richiesta del sindaco le strutture di accoglienza e le cucine da campo. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mantenimento della chiusura dei tratti stradali e delle relative deviazioni indicate nelle fasi precedenti; ➤ Supporto nell'informazione alla popolazione su indicazione del sindaco/ROC e mantenimento dell'ordine pubblico. e impedire fenomeni di sciacallaggio con ronde, anche supportate dai Volontari. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Soccorso alla popolazione ➤ Attivazione in loco il Posto di Comando Avanzato (PCA)

Norme di comportamento

Cosa fare prima di un possibile fenomeno.

- Prestare attenzione alle indicazioni fornite dalla radio, dalla TV o dalle autorità, anche tramite automezzi ben identificabili (Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Croce Rossa, Volontariato, ecc.).
- Salvaguardare i beni collocati in locali allagabili, solo se in condizioni di massima sicurezza.
- Assicurarsi che tutti gli abitanti dello stabile siano al corrente della situazione.
- Se si abita a un piano alto, offrire ospitalità ai nuclei familiari che abitano ai piani sottostanti.
- Se si risiede ai piani bassi, chiedere ospitalità ai vicini di sopra.
- Porre delle paratie e/o dei sacchi di sabbia a protezione dei locali situati al piano strada e chiudere/bloccare le porte di cantine e seminterrati.
- Porre al sicuro la propria autovettura in zone non raggiungibili dall'allagamento.
- Se non si corre il rischio di allagamento, rimanere preferibilmente in casa.

E' importante insegnare ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza, come chiudere il gas o telefonare ai numeri di soccorso

Per gli abitanti delle zone a rischio idraulico, è importante mantenersi informati e aggiornati sulle allerte della Protezione Civile della Regione Lombardia.

Cosa fare in caso di fenomeno in corso.

IN CASA

- Se si risiede in zone inondabili, occorre rinunciare a mettere in salvo qualunque bene o materiale e trasferirsi immediatamente in ambiente sicuro quali piani superiori.
- Eventualmente chiedere ospitalità ai vicini dei piani superiori.
- Evitare la confusione, fare il possibile per mantenere la calma, rassicurare coloro che sono più agitati, aiutare le persone inabili e gli anziani.
- Se possibile, staccare l'interruttore centrale dell'energia elettrica e chiudere la valvola del gas.

FUORI CASA

- Evitare l'uso dell'automobile se non in casi indispensabili. Se tuttavia vi trovate in auto, non tentate di raggiungere comunque la destinazione prevista, è opportuno invece trovare riparo presso lo stabile più vicino e sicuro.
- Ricordarsi che è molto pericoloso transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d'acqua nè sopra ponti o passerelle per vedere la piena o nei sottopassaggi.
- Evitare di intasare le strade andando a prendere i propri figli a scuola: i ragazzi sono assistiti dal personale incaricato di protezione civile.
- Usare il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee telefoniche.
- Una volta raggiunta la zona sicura, prestare la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità di protezione civile, attraverso radio, TV o automezzi ben identificabili della Protezione Civile.
- Prima di abbandonare la zona di sicurezza, accertarsi che sia dichiarato ufficialmente il CESSATO ALLARME.

4.3. Rischio condizioni meteo avverse

Temporali forti, livelli di Allerta della Regione Lombardia

CRITICITÀ	SCENARIO D'EVENTO	EFFETTI E DANNI
Verde (0) Criticità Assente	Assenza di fenomeni significativi prevedibili, anche se non è possibile escludere fenomeni/scenari di evento localizzati con isolate fulminazioni, grandinate, raffiche di vento.	Eventuali danni puntuali.
Giallo (1) Criticità Ordinaria	Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale. Si possono verificare fenomeni/scenari di evento generalmente localizzati dovuti a forti fulminazioni, grandinate, raffiche di vento.	Occasionale pericolo per la sicurezza delle persone con possibile perdita di vite umane per cause incidentali. Effetti generalmente localizzati: <ul style="list-style-type: none"> - danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento; - rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi (in particolare telefonia, elettricità); - danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate; - innesco di incendi e lesioni da fulminazione.
Arancione (2) Moderata	Lo scenario è caratterizzato da elevata incertezza previsionale. Si possono verificare fenomeni/scenari di evento generalmente diffusi o persistenti dovuti a forti fulminazioni, grandinate, raffiche di vento.	Pericolo per la sicurezza delle persone con possibili perdite di vite umane. Effetti generalmente diffusi: <ul style="list-style-type: none"> - danni alle coperture e alle strutture provvisorie con trasporto di materiali a causa di forti raffiche di vento; - rottura di rami, caduta di alberi e abbattimento di pali, segnaletica e impalcature con conseguenti effetti sulla viabilità e sulle reti aeree di comunicazione e di distribuzione di servizi; - danni alle colture agricole, alle coperture di edifici e agli automezzi a causa di grandinate; - innesco di incendi e lesioni da fulminazione.

Procedure di intervento

Questo tipo di scenario comprende tutto il territorio comunale, ed avviene prioritariamente, ma ormai non solo, nel periodo estivo. Non potendo in fase preventiva definire i punti esatti più critici si consiglia di rifarsi per le *Procedure di Intervento* e le informazioni sul *Comportamento da tenere dalla popolazione* quanto **contenuto nello scenario di Rischio Idrogeologico**, soprattutto se le precipitazioni previste fossero sufficientemente abbondanti da generare fenomeno di esondazione locale.

Importante è porre attenzione al rischio di **allagamento strade** dovuto alla fuoriuscita abbondante di acqua dai tombini e dagli scarichi stradali che non sono in grado di smaltire con sufficiente velocità le precipitazioni. In tal caso la Polizia Locale, col supporto dei Volontari su indicazione del Sindaco, chiuderà le strade più a rischio, oltre a monitorare la **caduta di rami e alberi**. Il Sindaco informerà la popolazione di porsi in sicurezza, anche per **fulmini o grandine**.

Norme di comportamento:

E' più pericoloso

- all'aperto: stare vicino ad alberi isolati o elevati, campanili, tetti, tralicci e gru, creste o cime; in generale essere (o stare in contatto con) l'oggetto più sporgente rispetto all'ambiente circostante
- all'aperto: stare vicino a piscine o laghi (specie le rive), ai bordi di un bosco con alberi d'alto fusto
- in casa: stare a contatto con telefono fisso, televisore, computer, asciugacapelli, ferro da stiro, cuffie per musica; stare a contatto con tubature dell'acqua, caloriferi, impianto elettrico, cavi delle antenne e linee telefoniche; lavare i piatti, lavarsi

E' più sicuro

- in automobile: stare con i finestrini chiusi e l'antenna della radio abbassata;

- in casa: evitando il contatto con l'esterno attraverso apparecchi, cavi, tubi, acqua, e lontano da pareti e finestre
- all'aperto: stare in un bosco, purché sotto un albero non isolato e più basso di quelli circostanti
- all'aperto: stare accovacciati a piedi uniti con un solo punto di contatto con il terreno, oppure seduti sullo zaino; stare distanziati di una decina di metri se si è in gruppo

Vento forte, livelli di allerta

Per questo tipo di rischio vengono definiti soltanto **due livelli di criticità**: ordinaria, moderata.

CODICI DI PERICOLO	Velocità media oraria
-	0-6 m/s
A	6-10 m/s
B	>10 m/s

Le situazioni di criticità per rischio di vento forte che bisogna tenere monitorate sono:

- a) pericoli diretti sulle aree interessate dall'eventuale crollo d'impalcature, cartelloni, alberi (particolare attenzione dovrà essere rivolta a quelle situazioni in cui i crolli possono coinvolgere strade pubbliche e private, parcheggi, luoghi di transito, servizi pubblici, ecc...);
- b) pericoli sulla viabilità, soprattutto nei casi in cui sono in circolazione mezzi pesanti, per sbandamento o per cadute improvvise di rami e alberi in mezzo alle corsie.

Procedure di intervento

Data la natura dell'evento non è possibile circoscrivere delle aree a rischio.

E' opportuno che il sindaco, già dalle prime avvisaglie, informi la popolazione di portare prudenza verso le situazioni di pericolo (indicate nel paragrafo precedente) invitando di non sostare in aree esposte, e che valuti l'attivazione dell'**UCL** nel caso del codice di pericolo vento forte.

In caso di caduta di materiale e ostruzione delle strade la **Polizia Locale** deve intervenire con il blocco momentaneo della strada fino alla loro rimozione da parte degli operai del Comune (o, su attivazione del Sindaco, dei volontari del Gruppo Comunale). Per le situazioni più complesse e pericolose verrà richiesto l'intervento dei **Vigili del Fuoco** convenzionati.

4.4. Rischio neve

Le situazioni di criticità per rischio neve sono determinate da precipitazioni solide in grado di generare i seguenti scenari:

- Difficoltà, rallentamenti e possibili blocchi del traffico stradale e ferroviario.
- Interruzioni della fornitura di energia elettrica e/o delle linee telefoniche.
- Danni agli alberi con ripercussioni alle aree sottostanti.
- Danni e crolli delle coperture di edifici e capannoni.

Importante sottolineare la difficoltà di intervento non solo in funzione dell'intensità dell'evento e della temperatura ambiente ma anche in funzione della fascia oraria e quindi del possibile traffico presente che inevitabilmente potrebbe rallentare la velocità dei mezzi operanti.

Livelli di allerta

L' **avviso di criticità**, emesso con bollettino dalla Regione Lombardia i seguenti codici:

CODICE ALLERTA	LIVELLO CRITICITA'	Neve accumulata al suolo (cm/24 ore)
-	assente	<1
A	ordinaria	1-10
B	moderata	10-20
C	elevata	>20

Procedure di intervento

Vedere schede seguenti.

LIVELLO CRITICITA' ASSENTE (<1 CM)			
SINDACO/ROC	UFFICIO TECNICO	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	POLIZIA LOCALE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il Sindaco pone in stato di allerta il Gruppo Comunale di Protezione Civile e la Polizia Locale ➤ Se l'Ufficio Tecnico segnala mancanze relative a mezzi e materiali necessari per la gestione della possibile emergenza si attiva per la risoluzione 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Verifica, anche tramite supporto dei Volontari, e conferma al Sindaco/ROC la presenza e il funzionamento di mezzi e materiali, locati presso il magazzino comunale, che saranno utilizzati per la gestione eventuale dell'emergenza. ➤ In caso di mancanze o difetti di funzionamento avvisa il Sindaco/ROC e si adopera per la pronta risoluzione. Materiali da verificare: <ul style="list-style-type: none"> - sacchi di sale - mezzi spargisale - mezzo spazzaneve 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Si pone in allerta su segnalazione del Sindaco/ROC 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Si pone in allerta su segnalazione del Sindaco/ROC

Procedure di intervento

Comune di Pozzolengo(BS) | 2019
PIANO COMUNALE DI EMERGENZA

ORDINARIA (1-10 CM) Tavola 4 B –Piano Neve			
SINDACO/ROC	UFFICIO	GRUPPO COMUNALE DI	POLIZIA LOCALE
MODERATA (10-20 CM) Tavola 4 B –Piano Neve			
SINDACO/ROC	UFFICIO TECNICO	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	POLIZIA LOCALE
<p>dell'evento meteorologico</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitora la situazione e valuta la necessità di rimanere in contatto con Regione, Provincia e Prefetto per comunicare l'evolversi della situazione 	<p>delle arterie del tutto eccezionale e degli interventi di "spalamento a mano" nelle aree non accessibili ai mezzi quali, marciapiedi, passi carrai, vialetti, ecc.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Organizza gli interventi di pulizia su aree pubbliche, rami o coperture appesantite ➤ Verifica di località isolate ed eventuale intervento di soccorso e rifornimento beni necessari nel caso di persone impossibilitate a muoversi. 	<p>del Sindaco/ROC</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Su indicazioni del Sindaco/ROC, continuano a operare come supporto alla Polizia Locale. 	<p>grezzo (e/o sabbia) sul sedime stradale</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Continua a coordinare le attività al punto sopra, in attesa di comunicazione col Sindaco/ROC. ➤ Monitora le situazioni critiche a cui porre particolare attenzione perché a rischio di formazione di ghiaccio. ➤ Monitora il traffico agli incroci stradali della viabilità principale. <ul style="list-style-type: none"> ○ Loc. Pirenei ○ Loc. Tosini ○ Via Zanardelli ○ Strada Comunale Desenzano Pozzolengo (Monte dell'Ingrana) ○ Via Monzambano ○ Via Sorre ○ Via Morazzo ○ Via Longarone ○ Via Verdi ○ Via Ridello ○ Via Capoborgo ○ Zona Palada

CRITICA ELEVATA > 20 Tavola 4 B –Piano Neve			
SINDACO/ROC	UFFICIO TECNICO	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	POLIZIA LOCALE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Dichiara tramite ordinanza la chiusura delle scuole. ➤ Richiede alla Società autostrade la chiusura dell'uscita di Sirmione per evitare un ulteriore carico di traffico stradale sul territorio. ➤ Rimane in costante contatto con la Regione, la Prefettura e la Provincia per l'eventuale richiesta di mezzi e uomini di supporto. ➤ Informa la popolazione della situazione invitando a tenere pulito il marciapiede e i passaggi carrai e a evitare spostamenti sia in auto che a piedi per evitare cadute. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Monitora la disponibilità del materiale presso il magazzino comunale e avvisa il sindaco di una eventuale situazione di mancanza. ➤ Verifica di località isolate ed eventuale intervento di soccorso e rifornimento beni necessari nel caso di persone impossibilitate a muoversi. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Su indicazioni del Sindaco/ROC, continuano a operare come supporto alla Polizia Locale. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Disattiva su indicazione del Sindaco dell'impianto semaforico e gestisce la movimentazione del traffico gli incroci della viabilità principale. ➤ Gestisce il traffico presso gli incroci della viabilità principale che si ritiene presenti Forniscono maggior difficoltà o rischi.

RITORNO ALLA NORMALITA'			
SINDACO/ROC	UFFICIO TECNICO	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	POLIZIA LOCALE
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Riapre le scuole ➤ Tiene monitorata la situazione tramite la Polizia Locale con il supporto dei volontari fino a una situazione di sicurezza del territorio comunicata dalla Polizia Locale. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Proseguono gli interventi di pulizia su aree pubbliche in funzione della gravità dell'evento. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosegue l'intervento a supporto della Polizia Locale al fine di pulire quanto necessario per contenere il disagio alla viabilità. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Prosegue l'intervento dei mezzi d'opera al fine di pulire quanto necessario per contenere il disagio alla viabilità. ➤ Per contenere la possibile formazione di ghiaccio prosegue l'intervento, nelle ore di maggiore criticità per l'abbassamento della temperatura, dei mezzi spargi-sale sulle strade.

Norme di comportamento

Per favorire la circolazione stradale in caso di grande neve, si ricorda di:

- utilizzare la propria automobile solo in caso di assoluta necessità, moderare la velocità,
- utilizzare marce basse e mantenere le distanze di sicurezza;
- non avventurarsi su percorsi innevati con pneumatici lisci o non adatti;
- utilizzare le catene, se necessario;
- usare i mezzi pubblici, per rendere più scorrevole il traffico, favorendo i lavori di sgombero della neve dalle strade;
- non parcheggiare la propria auto, se possibile, su strade e aree pubbliche, ma su aree private e all'interno di garage, per agevolare il lavoro di sgombero neve; parcheggiare in modo corretto e dove è consentito.
- restare sempre informati e aggiornati sulla situazione di emergenza;
- non camminare nelle vicinanze di alberi e prestare attenzione, soprattutto in fase di disgelo, ai blocchi di neve che si staccano dai tetti;
- non utilizzare mezzi di trasporto su due ruote;
- indossare scarpe adatte, per evitare infortuni conseguenti a cadute e a scivolamenti;
- fare scorte alimentari per le persone e i familiari più anziani;
- avere a disposizione una scorta di sale antighiaccio;
- acquistare preventivamente pale o badili.

4.5. RISCHIO SISMICO

L'evento sismico **non si può prevedere né come tempo durata né come localizzazione esatta (epicentro) né come intensità**; non manda segnali precursori né si può considerare unico definitivo a causa delle possibili scosse di assestamento o successivi eventi anche a distanza di settimane. Tuttavia, nonostante le variabili del caso che non ci permettono di giovare di livelli di allerta, si possono identificare una serie di **procedure di intervento standard**, considerando già una fase di allarme che può volgere in emergenza.

In caso di terremoto di bassa magnitudo i danni possono essere causati in strutture in cattivo stato di manutenzione o in luoghi del territorio che causano amplificazione locale delle onde sismiche. In caso di magnitudo più elevata il danno risulta più esteso, con danni maggiori nei luoghi più vicini all'epicentro.

Bisogna ricordarsi che nello scenario più critico, gli stessi soggetti preposti nella gestione dell'emergenza potrebbero esserne stati colpiti personalmente, lasciando la macchina dei soccorsi privata di un certo numero di risorse umane.

Procedure di intervento

Vedere schede seguenti.

Comune di Pozzolengo(BS) | 2019
PIANO COMUNALE DI EMERGENZA

FASE DI ALLARME				
SINDACO	UFFICIO TECNICO	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	POLIZIA LOCALE	VVF/SOCCORSO SANITARIO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ A seguito di una scossa chiaramente percepita, <ul style="list-style-type: none"> - attiva l'UCL e - attiva il Gruppo Comunale di Protezione Civile - allerta le associazioni di volontariato convenzionate ➤ Prende contatto con la Regione, la Prefettura, la Provincia avisando la partenza della prima ricognizione dei danni. In questa prima fase si considera coinvolto l'intero territorio comunale. ➤ Se di giorno, valuta l'evacuazione delle scuole 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Su indicazione del Sindaco/ROC provvede immediatamente alla verifica di agibilità delle strutture strategiche e delle strutture sensibili <ul style="list-style-type: none"> - Scuole - Oratorio - Chiesa parrocchiale - Municipio - Residenza anziani, dandone comunicazione all'UCL. ➤ Verifica inoltre lo stato del centro abitato principale con attenzione 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Supporta l'ufficio tecnico nelle verifiche di agibilità (ad esempio guidando i mezzi, fornendo alla bisogna il gruppo elettrogeno etc) ➤ Supporta la Polizia Locale e all'UCL negli aggiornamenti della situazione alla popolazione. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Supporta l'UCL nell'informazione alla popolazione sulla situazione in atto. In questa fase non sono previsti cancelli, né l'attivazione delle aree e delle strutture di emergenza 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Allertati dall'UCL

Comune di Pozzolengo(BS) 2019
PIANO COMUNALE DI EMERGENZA

<p>e la sistemazione degli studenti nelle palestra scelta come aree di accoglienza, dopo la verifica di agibilità da parte del tecnico comunale.</p> <p>➤ Invita il preside ad avvisare i genitori e ad occuparsi degli studenti, del loro trasferimento alla vicina struttura di ricovero, e della loro consegna alla famiglia registrando ogni ritiro, con il supporto delle associazioni convenzionate di protezione civile.</p> <p>➤ Esegue una ricognizione speditiva dei danni, accompagnato dai VVF, evidenziando eventuali crolli e situazioni critiche. In tal caso, comunica alla Prefettura, alla centrale operativa della Regione e alla Provincia di Brescia lo</p>	<p>priorità al centro storico</p> <p>➤ Verifica lo stato delle località abitate sparse attorno al nucleo principale: --Ballino,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le Benedette, - Rondotto, - Bosco, - Colombara Florio, - Martelosio, - Ceresa, - Cascina Trento, - Pirenei Vecchio, - Mescolaro, - Celadina Nuova, - Zappello, - La Sacca, - Pirenei Nuovo. 			
--	--	--	--	--

Comune di Pozzolengo(BS) | 2019
PIANO COMUNALE DI EMERGENZA

stato di Emergenza			
--------------------	--	--	--

STATO DI EMERGENZA			
SINDACO (con Ufficio Tecnico)	GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE	POLIZIA LOCALE	VVF/SOCCORSO SANITARIO
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tiene costantemente i contatti con la Regione, la Prefettura, la Provincia, e si coordina con il COM eventualmente istituito dalla Prefettura. ➤ Organizza i primi soccorsi sul territorio. ➤ Valuta le strutture di ricovero più idonee contenute nel Piano di Emergenza dando priorità ad alberghi e hotel (se agibili e in sicurezza) per accogliere i cittadini da evacuare almeno per 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Supporta l'UCL e la Polizia Locale negli aggiornamenti della situazione alla popolazione invitata a raccogliersi nelle aree di attesa. ➤ Su indicazione dell'UCL supportano la Polizia Locale al ricovero della popolazione evacuata presso le strutture indicate dall'UCL, provvedendo una volta in loco al loro censimento e alla distribuzione di beni di 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Avvalendosi del supporto dei volontari, chiude con cancelli il centro storico a seguito di ordinanza del sindaco: <ul style="list-style-type: none"> - Via Sorre, - Via Italia Libera, - Strada per Monzambano, - Via Marconi, - Via Fontanelle - Via Passeggiata/Via Zanardelli, - Via Gramsci all'incrocio con Via Diaz ➤ Su indicazione del Sindaco 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Intervengono con i primi soccorsi sul territorio, avvisati dalla UCL che fornisce le prime indicazioni sulla distribuzione di danni e scenari ➤ Supportati dall'UCL, dalla Polizia Locale e dal Gruppo Comunale di Protezione Civile i VVF operano con la verifica di agibilità

Comune di Pozzolengo(BS) | 2019
PIANO COMUNALE DI EMERGENZA

<p>le prime ora dell'emergenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Richiede alle strutture sanitarie i mezzi per il trasferimento dei cittadini da evacuare, segnalati dalla Polizia Locale sul posto, aventi difficoltà motorie o delicate condizioni di salute. ➤ Organizza l'evacuazione della popolazione degli stabili lesionati e ne cura la sistemazione nelle aree di emergenza attraverso la Polizia Locale e i Volontari. ➤ Valuta anche la possibile necessità di evacuare gli animali degli allevamenti nel caso la struttura che li ospita fosse inagibile. In tal caso, ricerca sul territorio, qualche struttura agricola sicura, disponibile al trasporto e all'alloggio. ➤ In caso di evidente distribuzione del danno, e in attesa di una valutazione tecnica più precisa e 	<p>conforto.</p>	<p>chiude con cancelli altri tratti stradali sul territorio gestendo il flusso di traffico in uscita di quei cittadini che vogliono recarsi presso parenti in altri comuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rotonda tra Via Sorre, Via Passeggiata e SP13 - Rotonda tra Via Italia Libera e Via Solferino - Rotonda tra Strada per Monzambano e SP13 - Rotonda tra Via Marconi, Via Martiri Pozzolenghesi e Via Sirmione <p>➤ Coordinano l'evacuazione, avvalendosi dei Volontari, delle persone interessate su indicazione dell'UCL verificando la presenza di persone anziane o a mobilità limitata, di cui comunica la presenza all'UCL.</p>	<p>delle strutture, mentre il servizio sanitario rimane in allerta per l'eventuale evacuazione di cittadini in delicate situazione di salute o limitata capacità motoria.</p>
---	------------------	--	---

Comune di Pozzolengo(BS) 2019
PIANO COMUNALE DI EMERGENZA

puntuale per ogni edificio, chiude con un'ordinanza il centro storico in via cautelativa ed istituisce delle turnazioni anti sciacallaggio tramite a Polizia Locale supportata dai volontari.			
--	--	--	--

Norme di comportamento per la popolazione

Prima del terremoto

- Informati sulla classificazione sismica del comune in cui risiedi (Pozzolengo zona 2).
- Informati su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e gli interruttori della luce. Tali impianti potrebbero subire danni durante il terremoto.
- Evita di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti. Fissa al muro gli arredi più pesanti perché potrebbero caderti addosso.
- Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, un estintore ed assicurati che ogni componente della famiglia sappia dove sono riposti.
- A scuola o sul luogo di lavoro informati se è stato predisposto un piano di emergenza.

Durante il terremoto

- Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante (quelli più spessi) o sotto una trave. Ti può proteggere da eventuali crolli.
- Riparati sotto un tavolo. E' pericoloso stare vicino ai mobili, oggetti pesanti e vetri che potrebbero caderti addosso.
- Non precipitarti verso le scale e non usare l'ascensore. Talvolta le scale sono la parte più debole dell'edificio e l'ascensore può bloccarsi e impedirti di uscire.
- Se sei in auto, non sostare in prossimità di ponti. Se sei all'aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche. Potrebbero crollare.
- Stai lontano da impianti industriali e linee elettriche. E' possibile che si verifichino incidenti.
- Evita di andare in giro a curiosare e raggiungi le aree di attesa individuate dal piano di emergenza comunale. Bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli.
- Evita di usare il telefono e l'automobile: è necessario lasciare le linee telefoniche

e le strade libere per non intralciare i soccorsi

Dopo il terremoto

- Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te.
- Così aiuti chi si trova in difficoltà ed agevoli l'opera di soccorso
- Non cercare di muovere persone ferite gravemente. Potresti aggravare le loro condizioni.
- Esci con prudenza indossando le scarpe.
- In strada potresti ferirti con vetri rotti e calcinacci
- Raggiungi uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti. Potrebbero caderti addosso.

4.6. RISCHIO INCENDIO BOSCHIVO INTERFACCIA

Allerta incendio boschivo (e conseguente interfaccia)

Sul territorio lombardo, sono stabilite due tipologie di periodi a rischio, con diversa suscettibilità del territorio agli incendi boschivi:

- **“periodo ad alto rischio di incendio boschivo”**: si intende il periodo di volta in volta definito da parte di Regione Lombardia, ai sensi della L. 353/2000, mediante “dichiarazione dello stato di alto rischio di incendi boschivi su tutto il territorio regionale”, nel quale scattano i divieti e le sanzioni previsti per Legge, e di cui ne viene data la più ampia comunicazione alla popolazione. Tale periodo si colloca di norma all’interno della stagione in cui statisticamente si verifica il maggior numero di incendi;

- **“periodo di allerta AIB”**: viene attivato da Regione Lombardia, ai sensi della DGR n. 8753 del 22/12/2008, come modificata dalla DGR n. 4599 del 17/12/2015, in concomitanza di particolari condizioni meteo favorevoli all’innescio e propagazione di incendi boschivi, mediante l’emissione di un **“Avviso di Criticità regionale”**, attraverso il quale vengono allertati gli Enti AIB responsabili dei servizi di avvistamento e spegnimento nelle Zone Omogenee dove è previsto un aumento del rischio di incendi boschivi.

Fino a quando **l’incendio boschivo non coinvolge le aree di interfaccia**, la gestione degli eventi segue le ordinarie procedure previste dal Piano Regionale AIB. I **Sindaci dei Comuni** interessati sono tempestivamente informati dal Responsabile AIB/Referente Operativo AIB dell’Ente dell’evento in corso, **in modo da poter fornire il supporto logistico necessario al Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS)**.

Procedure operative generali (incendio boschivo e interfaccia)

Condizioni di attivazione	Stato di Attivazione
<ul style="list-style-type: none"> - Nel periodo di campagna A.I.B. - Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi con pericolosità media - In caso di incendio boschivo in atto nel territorio comunale 	SA0 - PREALLERTA
<ul style="list-style-type: none"> - Bollettino di previsione nazionale incendi boschivi con pericolosità alta - In caso di incendio boschivo in atto nel territorio comunale, con possibile propagazione verso le zone di interfaccia <i>(secondo le valutazioni del DOS)</i> 	SA1- ATTENZIONE
<ul style="list-style-type: none"> - In caso di incendio boschivo in atto nel territorio comunale, con sicura propagazione verso le zone di interfaccia <i>(secondo le valutazioni del DOS)</i> 	SA2 - PREALLARME
<ul style="list-style-type: none"> - l'incendio boschivo raggiunge la zona d'interfaccia 	SA3 - ALLARME

In caso di incendio boschivo il Sindaco verrà tempestivamente informato dal responsabile AIB (Anti Incendio Boschivo) dell'Ente preposto dalla Regione dell'evento in corso, in modo che possa collaborare con il DOS fornendo il supporto logistico necessario richiesto.

Nello specifico la direzione ed il coordinamento delle attività di estinzione degli incendi boschivi è affidata, dalla Regione Lombardia, al CFS che si avvale del supporto dei Vigili del Fuoco, delle Comunità Montane, delle Province, dei Parchi e delle Associazioni di Volontariato di Protezione Civile e dell'Associazione Nazionale Alpini.

In caso di necessità il Sindaco dovrà attivare le necessarie procedure di soccorso alla popolazione. Se l'incendio boschivo minaccia abitazioni, fabbricati, infrastrutture, strutture e l'incolumità delle persone, la Responsabilità dell'intervento, limitatamente alle attività di difesa delle abitazioni, fabbricati, infrastrutture, strutture e delle vite umane, viene assunta dal ROS del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Procedure di intervento rischi incendio di interfaccia			
FASE	DOS	SINDACO	POLIZIA LOCALE CON SUPPORTO DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE E ASSOCIAZIONI CONVENZIONATE
ATTENZIONE Periodo di moderata criticità o incendio in atto lontano dalla fascia perimetrale	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestisce le operazioni e tiene informato il Sindaco 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attiva gli enti gestori delle strade per svolgere attività di prevenzione attraverso lo sfalcio delle banchine e la rimozione dei cumuli di rifiuti, onde mitigare il rischio di propagazione di incendi al sedime stradale e ferroviario. 	
PREALLARME Periodo di elevata criticità o incendio in atto con possibile propagazione verso la fascia perimetrale	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Gestisce le operazioni e tiene informato il Sindaco 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ . Attua le attività di vigilanza e presidio sul territorio di competenza tramite il Gruppo Comunale di Protezione Civile 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Presidiano il territorio e compiono attività di vigilanza su attivazione da parte del Sindaco/ROC
ALLARME Evento in atto prossimo alla fascia perimetrale che potenzialmente interesserà la fascia di interfaccia	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Continua a dirigere le operazioni e avvisa la Centrale Operativa regionale di Protezione Civile dell'evoluzione dell'evento; ➤ La Centrale Operativa regionale di Protezione Civile preallerta i VVF e il Sindaco per attivare l'UCL 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Attiva l'UCL su segnalazione della Centrale Operativa Regionale; ➤ Informa la popolazione circa la situazione in atto e i comportamenti da adottare (eventualmente con il supporto dei volontari); ➤ Allerta la polizia locale circa la possibile necessità di chiudere le strade a rischio o che conducono alle zone a rischio; ➤ Si informa sulla disponibilità delle strutture alberghiere sul territorio (vedi rubrica) per ospitare eventualmente le persone da evacuare. Verificare tramite ASL/Servizi sociali la presenza di persone con disabilità motorie; ➤ Se si prevede una uscita dalle abitazioni per poche ore allerta i Volontari per allestire l'accoglienza presso la Palestra delle scuole. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Supportano il Sindaco nell'informazione alla popolazione sui comportamenti da adottare ➤ Rimangono allertati circa le strade eventuali da chiudere che conducono alle zone a rischio: verificare presenza di transenne, cartelli segnaletici, radio, personale di ruolo e volontario a disposizione

<p>EMERGENZA: Evento in atto nella fascia perimetrale o di interfaccia</p>		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Mantiene i contatti con la Centrale Operativa regionale di Protezione Civile ➤ Per il tramite della Polizia Locale effettua i primi interventi mirati a ➤ Tutelare la pubblica incolumità (transennamenti, idonea segnaletica stradale, regolamentazione degli accessi alle aree a rischio, regolamentazione (anche col supporto dei volontari) sugli itinerari di afflusso/deflusso per deviare/controllare il traffico ➤ Esegue tramite il supporto della Polizia Locale e dei Volontari l'evacuazione delle abitazioni ritenute potenzialmente a rischio, ricoverando la popolazione secondo quanto al punto precedente. La modalità dell'evacuazione (vie di esodo verso punto di ritrovo o spostamento in autonomia sono modalità da stabilire al momento in base all'entità dello scenario, non prevedibile a priori. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Effettuano i primi interventi mirati a tutelare la pubblica incolumità (transennamenti, idonea segnaletica stradale, regolamentazione degli accessi alle aree a rischio, regolamentazione sugli itinerari di afflusso/deflusso per deviare/controllare il traffico. ➤ Se necessario richiede alle Autostrade di chiudere l'uscita del casello di Sirmione per non caricare di il traffico locale. ➤ Eseguono/supportano l'evacuazione delle abitazioni ritenute potenzialmente a rischio, ricoverando la popolazione secondo quanto indicato dal Sindaco/ROC.
<p>RITORNO ALLA NORMALITA' L'evento in atto è terminato e non sussiste più alcun pericolo per la popolazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Segnala al Sindaco la cessazione dell'incendio 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il Sindaco su segnalazione del DOS dichiara la cessazione dell'emergenza 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ vengono riaperte le strade su segnalazione del Sindaco e si assistono le persone evacuate al rientro a casa, fornendo al bisogno mezzi e, in caso di persone impossibilitate a muoversi in autonomia, reperendo mezzi idonei.

Norme di comportamento

Per prevenire un incendio

- Non gettare mozziconi di sigaretta ancora accesi dai finestrini dell'automobile.
- Non accendere fuochi in prossimità dei boschi o quando c'è vento e la vegetazione è secca.
- Non abbandonare rifiuti nei boschi: raccoglili e portali via.
- Nelle zone più esposte agli incendi, attorno alle abitazioni e ai fabbricati, pulisci il terreno dalla vegetazione infestante e dai rifiuti facilmente infiammabili.

In caso di incendio

- Chiama subito il 112: non pensare che altri l'abbiano già fatto!
- Se ti trovi vicino all'incendio, proteggi, se puoi, naso e bocca con un fazzoletto bagnato e cammina abbassato, perché il fumo tende a salire.
- Mantieni la calma e cerca di individuare una via di fuga sicura: una strada, un sentiero o un corso d'acqua opposti al fuoco.
- Se il fuoco circonda la tua abitazione, rimani all'interno, riparati nel bagno, apri l'acqua della vasca e immergiti.

4.7. RISCHIO BLACKOUT

I contratti di trasporto dei distributori e le norme tecniche europee (CEI EN 50160) avvertono gli utenti che le interruzioni del servizio sono sempre possibili per guasti accidentali, danni o altre cause di forza maggiore; pertanto deve essere cura degli utenti stessi prevedere gli opportuni dispositivi di alimentazione di emergenza in relazione al pericolo o al possibile danno conseguente alla interruzione dell'energia elettrica che per ragioni tecniche, non evitabili allo stato attuale della tecnologia, possono sempre capitare.

Procedure di intervento

In caso di blackout, si contatterà la sala radio della Protezione Civile della Regione, per informazioni in merito alla durata dell'evento.

In base alla durata prevista del blackout, il Sindaco valuterà la necessità di convocare l'UCL. Le principali criticità che deve affrontare autonomamente il Comune di Pozzolengo sono le seguenti:

Soggetto esposto	Criticità
Viabilità	impianti semaforici
Palazzo Comunale	rete informatica e illuminazione
Sede Polizia Locale	rete informatica e illuminazione
Sede COC	rete informatica e illuminazione
Scuole	l'assenza di riscaldamento e/o impianto trattamento aria può essere un problema nel medio lungo periodo.
Reti cellulari	Congestione
Soggetti deboli	Soggetti dipendenti per la salute da macchine funzionanti con energia elettrica

Le soluzioni riguardano:

- la dislocazione di pattuglie della polizia locale presso gli incroci più critici
- l'installazione di generatori di emergenza
- l'uso di radio per la comunicazione
- a criticità sarà dovuta al congestionamento delle reti.

Norme di comportamento

- Tieni sempre in efficienza una torcia elettrica ed una radio a pile. La torcia elettrica permette di muoversi mentre la radio serve a ottenere informazioni e aggiornamenti sull'emergenza in corso;
- Fa' attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas, a petrolio, ecc. La fiamma libera a contatto con materiali infiammabili può dare origine ad un incendio;
- Evita di aprire inutilmente congelatori e frigoriferi. Gli alimenti contenuti possono alterarsi e divenire pericolosi per la salute;
- Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. In caso di semaforo spento alcuni automobilisti effettuano manovre scorrette o impreviste;
- Evita di utilizzare gli ascensori. C'è il pericolo di rimanere bloccati all'interno;
- Se rimani bloccato, evita di uscire a tutti i costi dall'ascensore. Le cabine degli ascensori non sono a tenuta stagna, e quindi non manca l'aria;
- Evita di usare il telefono se non per emergenza. È bene evitare di sovraccaricare le linee telefoniche quando sono utili ai soccorsi;
- Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa per non sovraccaricare la linea elettrica.

4.8. INCIDENTI STRADALI E FERROVIARI

Gli incidenti lungo le infrastrutture di trasporto possono essere frequenti e disastrosi, ma non sono purtroppo prevedibili, ma solo “probabili” in base all’intensità del flusso di traffico o delle condizioni meteo.

Le arterie stradali e ferroviarie con maggior intensità di traffico sul territorio di Pozzolengo sono:

a) Strade Statali

Autostrada A4 Torino – Milano – Trieste.

b) Strade Provinciali

- SP 13 che taglia verticalmente il territorio comunale;
- Circonvallazione Est che collega Pozzolengo a Ponti sul Mincio, Monzambano e Cavriana.

c) Linee ferroviarie

In direzione Ovest–Est corre la linea ferroviaria Milano–Venezia.

Incidente ferroviario: procedure di intervento

Il Sindaco:

- segnala tempestivamente alla Prefettura l’evento, con l’esatta indicazione del luogo dove è avvenuto il disastro;
- allerta il Gruppo Comunale e la Polizia Locale rimanendo a disposizione della Prefettura per eventuali attività di assistenza verso passeggeri coinvolti o verso i soccorsi,
- nel caso di trasporto sostanze pericolose, avverte la popolazione sulle norme di comportamento da seguire per evitare intossicazioni e attiva le procedure operative per lo scenario **Rischio trasporto sostanza pericolose e tossiche** (voce seguente).

Blocco del traffico per incidente prolungato: procedure di intervento

Il Sindaco:

- allerta il Gruppo Comunale di Protezione Civile e la Polizia Locale fornire informazioni ed eventuale assistenza agli automobilisti coinvolti (coperte e bevande calde se in inverno, acqua se in estate).
- La Polizia Locale controlla il defluire del traffico e crea corridoi a direzione obbligatoria per lo smaltimento dello stesso evitando il più possibile ingorghi prolungati. Non potendo localizzare a priori la localizzazione dell'ingorgo è impossibile prevedere anticipatamente le strade alternative che verranno quindi valutate con il Sindaco a evento in atto.

Al termine della situazione critica il Sindaco dichiara il rientro di tutti gli operativi.

Uscita obbligatoria casello autostradale di Sirmione: procedure operative

Il Sindaco, dopo aver attivato il Gruppo Comunale di Protezione Civile, richiede alla Polizia Locale, :


- di intraprendere misure per far defluire il traffico proveniente dall'uscita del casello di Sirmione ed evitare il suo transito attraverso il centro storico, attuando deviazioni consigliate lungo le strade SP 106 e il successivo tratto di Sirmione e di via Martiri Pozzolenghesi;
- di porre i cancelli, col supporto del Gruppo Comunale di Protezione Civile:
 - sulla SP 13 da S. Martino in prossimità delle diramazioni verso la SP106;
 - su via Sirmione allo svincolo con la SP 106;
 - su via Marconi alla rotonda con Via Sirmione e Via Martiri Pozzolenghesi.

Al termine della situazione critica il Sindaco dichiara il rientro di tutti gli operativi.

4.9. RISCHIO INCIDENTE TRASPORTO SOSTANZA PERICOLOSE E TOSSICHE

Un incidente di questo tipo può avvenire sulle arterie principali quali SP13, autostrada e ferrovia, tuttavia non si può escludere il coinvolgimento di altre arterie stradali.

In caso di incidente coinvolgente sostanze pericolose chi si trova sul posto, anche casualmente, deve sempre rimanere **sopra vento** e deve necessariamente allertare i soccorsi tramite il numero unico dell'emergenza 112, comunicando la dicitura, se trattasi di un mezzo, delle etichette rettangolari con sfondo arancione, facenti parte dell'automezzo, dove sono riportate delle cifre divise in due campi, quello sopra, di regola composto da **due o tre** cifre, identifica il **pericolo**, mentre nel campo inferiore è riportato un numero composto da **quattro** cifre che identifica la **sostanza**, tale comunicazione riveste un'importanza fondamentale per i soccorritori.



**TABELLA IDENTIFICATIVA PER TRASPORTO DI SOSTANZE
PERICOLOSE PER STRADA E PER FERROVIA**

Valore dei numeri riportati nel campo superiore dalla tabella con sfondo arancione, (codice **KEMLER**), la prima cifra del numero di identificazione addita il pericolo principale:

- 2 Gas
- 3 Liquido infiammabile
- 4 Solido infiammabile
- 5 Materia comburente o perossido organico
- 6 Materia tossica
- 8 Corrosivo
- 9 Trasporto di sostanze ad alta temperatura.

La seconda e la terza cifra indicano i pericoli secondari:

- 0 Nessun significato
- 1 Esplosione
- 2 Emissione gas
- 3 Infiammabile
- 5 Proprietà comburenti
- 6 Tossicità
- 8 Corrosività
- 9 Pericolo di reazione dovuta a decomposizione spontanea o a polimerizzazione.

Le prime due cifre uguali indicano un accrescimento del pericolo principale: es. **33** indica un liquido estremamente infiammabile, mentre la terza cifra, **6** indica che il prodotto trasportato è anche tossico. La lettera **X** posta davanti alla prima cifra indica una materia che reagisce violentemente con l'acqua.

Il numero di quattro cifre riportato nel campo inferiore del pannello è invece in numero che, in base ad un codice elaborato da un Comitato di esperti del Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), consente di identificare la materia trasportata. Tale numero viene pertanto correntemente chiamato numero **ONU**.

In attesa di una valutazione più precisa dei Vigili del Fuoco, per quanto riguarda la viabilità secondaria (provinciale e comunale) si considereranno le zone di rischio previste nella tabella 2d della Direttiva regionale grandi rischi di seguito riportata.

Tabella 2d

Tipologia di Evento	Sostanza	Componente	Evento iniziatore	Tipologia Incidente	Aree o Zone di Rischio
A) Istantanea	GPL (Propano)	Serbatoio coibentato fuori terra (circa 60 t)	Rilascio bifase o gas da condotta per 10 minuti $Q_{tot} \approx 1$ t	UVCE con 200 kg coinvolti e picco di pressione (quantità minima) $Q > 5$ t	I Zona (0.3 bar) = 60 m II Zona (0.07 bar) = 200 m III Zona (0.03 bar) = 270 m
	GPL (butano)	Da condotta di impianto in fase di carico ferrocisterna	Effetto domino: rilascio con incendio, irraggiamento di ferrocisterna con BLEVE e Fireball (40 t contenute)	Fireball da BLEVE	I Zona (raggio FB) = 70 m II Zona (200 kJ/m ²) = 160 m III Zona (125 kJ/m ²) = 200 m
B) Prolungata	Gasolio	Serbatoio atmosferico verticale a tetto fisso con bacino cementato $Q_{serb} = 3000$ t	Rilascio in bacino di $\phi = 46$ m $Q_{versata} = 90$ t	Incendio del gasolio rilasciato in bacino	I Zona (12.5 kW/m ²) = 50 m II Zona (5 kW/m ²) = 70 m III Zona (3 kW/m ²) = 90 m
	Benzina	Stoccaggio in serbatoio verticale a tetto galleggiante con bacino cementato $Q = 2000$ t	Rilascio con sversamento per tracimazione in bacino $Q = 20$ t	Incendio di bacino	I Zona (12.5 kW/m ²) = 60 m II Zona (5 kW/m ²) = 70 m III Zona (3 kW/m ²) = 120 m
		Autobotte	Ribaltamento con rilascio da bocchello o equivalente (intervento di contenimento entro 10 minuti) $Q = 30$ l/s	Rilascio diffuso in superficie con tipologie dipendenti dall'orografia del terreno, le zone coinvolte sono perciò indicative	Dati puramente indicativi I Zona (12.5 kW/m ²) = 35 m II Zona (5 kW/m ²) = 60 m III Zona (3 kW/m ²) = 70 m
	Cloro	Serbatoio di stoccaggio $P = 5$ bar $T = 5^{\circ}\text{C}$	Rilascio continuo e quasi-stazionario da connessione $\phi = 2''$ ($Q = 10$ Kg/s)	Diffusione atmosferica	I Zona (LC ₅₀) = 70 m II Zona (IDLH) = 280 m
		Autobotte	Rilascio istantaneo per rottura tubazione flessibile o equivalente ($Q = 10$ t)	Diffusione atmosferica	I Zona (LC ₅₀) = 110 m II Zona (IDLH) = 500 m
	Ammoniaca	Serbatoio verticale criogenico Q totale 2700 t $P =$ atmosferica $T = -33^{\circ}\text{C}$ Copertura in azoto, sfiato in torcia	Rottura/fessurazione condotta di carico (linee per nave o ferrocisterne). Possibili interventi d'intercettazione	Rilascio esemplificativo: es 5 t in acqua - 50% diffonde in atmosfera come vapore per riscaldamento - 50% si mescola in acqua L'effetto principale è la diffusione in atmosfera	I Zona (LC ₅₀) = 250 m II Zona (IDLH) = 1150 m
Serbatoi orizzontali in pressione $P = 13-18$ kg/cm ² $T =$ ambiente $Q = 200$ t		Rilascio per rottura flessibile di raccordo DN 125	Rilascio atmosferico con svuotamento totale in circa 25 min Q media = 10.5 kg/s	I Zona (LC ₅₀) = 250 m II Zona (IDLH) = 1600 m	
C) Differita	Gasolio	Autobotte ribaltata con travaso su terreno a sabbia medio-grossa ($Q = 20$ t riferimento indicativo)	Rilascio con sversamento sul terreno	Inquinamento falda sotterranea: Profondità: 6 m Distanza esterna con corpo idrico di superficie: 35-40 m Permeabilità: $k = 10^{-3}$ m/s Porosità: 20% Gradiente idraulico verticale = 1 Gradiente idraulico orizzontale = 3×10^{-2}	Vulnerabilità verticale (tempo per raggiungere la falda) = circa 2 h Vulnerabilità orizzontale (tempo per raggiungere l'esterno ed il corpo idrico) = 2 d, 16 h Rischio serio di contaminazione

In questa tipologia di scenario sono considerati anche **gli incidenti presso distributori di carburante e cisterne (in Pozzolengo si trova in Strada Provinciale n. 13 da San**

Martino).

Per i **distributori** possono essere considerate le seguenti **aree indicative**:

- zona I (elevata letalità): 35 m
- zona II (lesioni): 60 m
- zona III (lesioni reversibili): 70 m

Procedure di intervento

Il **Sindaco**, dopo aver verificato l'accaduto tramite Polizia Locale e Vigili del Fuoco:

- attua un collegamento con Prefettura, Provincia, Vigili del Fuoco, per un primo ragguglio sulla situazione e sulle iniziative intraprese e da intraprendere; invia la **Polizia Locale** sul posto per una prima chiusura della viabilità e consentire il transito ai mezzi di soccorso;
- avvisa la Prefettura, la Sala Operativa della Regione e la Provincia dell'**attivazione dell'UCL** individua l'area idonea per la collocazione del PCA e dei mezzi di soccorso;
- costituisce il **PCA (Posto di Comando Avanzato), diretto e coordinato dai VV.F.**, di cui faranno parte oltre ai VV.F., la Polizia Locale, le Forze dell'Ordine, Areu 118, ARPA e ASL;
- su consultazione col **PCA**, dispone la chiusura delle eventuali strade comunali interessate tramite la **Polizia Locale** che può avere il supporto dei **Volontari**. NB: l'eventuale chiusura di strade statali o provinciali, ovvero delle autostrade è disposta dalla Prefettura;
- dislocare personale delle **Forze dell'Ordine** e della **Polizia Locale** (eventualmente con il supporto anche dei **Volontari**) sugli itinerari di afflusso/deflusso per dirigere il traffico; limitare / vietare il transito nel territorio interessato dall'evento garantendo l'informazione agli utenti (cartellonistica di segnalazione e indicazione di percorsi alternativi) e favorire l'accesso dei mezzi di soccorso;

- su consultazione col PCA assume le informazioni e le proposte circa le misure di protezione e di allertamento da adottare a tutela della **popolazione**, che ne viene prontamente informata sul supporto dei Volontari e tramite i canali di comunicazione media, radio e social);
- su consultazione col PCA stabilisce l'**evacuazione** della popolazione della zona a rischio e attiva le **aree/edifici di ricovero** ritenuti più idonei previa verifica di agibilità e tramite Volontari e Polizia Locale ne dà annuncio alle persone coinvolte e fornisce assistenza (quando non in grado di muoversi coi proprio mezzi) al trasferimento.
- garantire, se del caso e previa verifica di agibilità, la disponibilità degli **edifici di proprietà comunale (scuole, edifici)** per la provvisoria sistemazione delle popolazioni evacuate
- attuare le attività di vigilanza e presidio sul territorio coinvolto comprese quelle di **anti sciacallaggio** nel caso di avvenuta evacuazione, tramite la Polizia Locale con il supporto dei Volontari.
- nel caso in cui l'evento non possa essere fronteggiato localmente con le risorse, i materiali e i mezzi a disposizione del Comune, darne immediata comunicazione alla Prefettura e alla Provincia per l'intervento di **ulteriori forze e strutture**;
- assicurare la pronta disponibilità logistica (strutture e locali) e funzionale (attrezzature, collegamenti, ecc..) per l'eventuale attivazione del **C.O.M.** da parte della Prefettura passando così a un livello superiore di emergenza.
- su individuazione del PUA dichiara la **cessata emergenza**.

ALLEGATI

1. ALLEGATO : PLANIMETRIE

Scuola elementare

Scuola media

Campo sportivo

Municipio

(vedere file allegati)

2. ALLEGATO : RIFERIMENTI TERRITORIALI

Aziende agricole e allevamenti

Nome	Descrizione	Primo indirizzo
Crosato Gian Paolo	1300 coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali	Via Vivaro, 1 - POZZOLENGO
Fattorie Dei Colli Storici Soc.Agric.Di Castrini M.-gandini B	Agricoltura - allevamento /essa potrà inoltre effettuare, nel rispetto dei limiti fissati dall'art.2135 del codice civile, l'attività di: trasformazione, commercializzazione, manipolazione, conservazione	Via Per Solferino S.N.C. - POZZOLENGO
Fattorie Dei Colli Storici Soc.Agric.Di Castrini M.-gandini B	Agricoltura - allevamento /essa potrà inoltre effettuare, nel rispetto dei limiti fissati dall'art.2135 del codice civile, l'attività di: trasformazione, commercializzazione, manipolazione, conservazione	Via Abazia- S.Vigilio S.N.C. - POZZOLENGO
Fattorie Dei Colli Storici Soc.Agric.Di Castrini M.-gandini B	Agricoltura - allevamento /essa potrà inoltre effettuare, nel rispetto dei limiti fissati dall'art.2135 del codice civile, l'attività di: trasformazione, commercializzazione, manipolazione, conservazione	Via Santa Maria, 19 - POZZOLENGO
Societa' Agricola Ghizzi Lorenzo E Dino S.S.	Agricoltura - allevamento di bovini bufalini e produzione di latte crudo	Via Prendaino Sopra, 1 - POZZOLENGO
Albiero Girolamo	Agricoltura - coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali	Via Fenil Gambe, 6 - POZZOLENGO
Nicocelli Andrea	Agricoltura - coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali	Via Celadina Asmara, 1 - POZZOLENGO
Ghizzi Massimo	Agricoltura - coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali.	Via Facchinetto, 2 - POZZOLENGO
Azienda Agricola Bosco Di Zenegaglia Angelo E Valentino Societa' Agricola S.S.	Agricoltura - coltivazioni miste di cereali e altri seminativi allevamento di bovini coltivazioni vitivinicole	Via Bosco, 1 - POZZOLENGO
Az. Agr. Campagnola Di Dalla Ba' Silvano	Agricoltura - coltivazioni miste di seminativi allevamento di bovini	Via Campagnola, 4 - POZZOLENGO
Mason E Bertagna S.S. Agricola	Agricoltura: allevamento di bovini e bufalini, produzione di latte crudo.	Via Feniletto Cominelli, 5 - POZZOLENGO
Caiola Angelo	Agricoltura:allevamento di pollame e altri volatili	Via Cicognolo, 1 - POZZOLENGO
Albiero Mario	Agricoltura:coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali	Via Zappello, 5 - POZZOLENGO
Vicentini Angela	Agricoltura:coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali	Via Marteloso Sotto, 2 - POZZOLENGO
Societa' Agricola Otello S.R.L.	Allevamento cavalli. - attivita' esercitata nell'unita' locale -	Via Pascoli, 10 - POZZOLENGO
Crosato Roberto	Allevamento di bovini con coltivazione di erba medica e foraggere	Via San Giacomo, 4 - POZZOLENGO
Turrini Umberto	Allevamento di bovini con coltivazione di erba medica e foraggere	Via Ridello, 10 - POZZOLENGO
Ghizzi Luigi	Allevamento di bovini con coltivazione di erba medica e foraggere	Via Ponte Cantone, 52 - POZZOLENGO
Azienda Agricola Storti Loredana	Allevamento di bovini da latte e coltivazioni agricole miste di cereali	Via Ballino, 8 - POZZOLENGO

Nome	Descrizione	Primo indirizzo
Azienda Agricola Corazzina Renata	Allevamento di bovini e bufale da latte produzione di latte crudo (cessata attivita' per subingresso FANTONI DENIS)	Localita' Campagna Mora, 6 - POZZOLENGO
Gabusi Federico	Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte, attivita' svolta nella provincia di brescia.	Via Valicelle, 3 - POZZOLENGO
Societa' Agricola Beatrice Di Tamagnone Beatrice E C. S.S.	Allevamento di cavalli e coltivazione di foraggi quali erba medica, loietto, grano tenero, grano duro, attivita' svolte nella provincia di brescia	Via Monzambano, 59 - POZZOLENGO
Azienda Agricola Pirenei Di Baroni Fabio	Allevamento di pollame e altri volatili seminativi vari	Via Pirenei, 36 - POZZOLENGO
Campostrini Carlo	Allevamento e riproduzione di pollame: polli da carne, galline da uova, tacchini, anatre, oche e faraone in provincia di brescia	Localita' Cerini, 3 - POZZOLENGO
Azienda Agricola Il Ponticello Di Biffi Domenico & Franco	Attivita' agricola in genere e attivita' agricole specializzate compresi allevamenti zootecnici e colture	Corte Ponticello . - POZZOLENGO
Guaragna Ermanno	Coltivazione agricole associate all'allevamento di animali	Localita' Campagnolo, 1 - POZZOLENGO
Az. Agr. Paroni Fratelli Di Paroni Emilio & C. S.S.	Coltivazioni agricole- allevamento di bovini bufalini e produzione di latte crudo	Via Rondotto, Snc - POZZOLENGO
Zanoni Liliana	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali	Localita' Bosco, 2 - POZZOLENGO
Societa' Agricola Ambrosio Ennio E Figlio Diego S.S.	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali	Via Ballino, 6 - POZZOLENGO
Fondrieschi Federico	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali	Via Italia Libera, 23 - POZZOLENGO
Zarantonello Fausto Azienda Agricola	Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali in provincia di brescia	Via Vestona, 2 - POZZOLENGO
Azienda Agricola Il Paradiso Degli Animali Di Sdao Matteo	Coltivazioni miste di cereali e allevamento di cavalli	Via Monte Tosini, 1 - POZZOLENGO
Bertoletti Fabio	Commercio all'ingrosso di animali vivi destinati all'alimentazione	Via Pellegrino, 1 - POZZOLENGO
Societa' Agricola Alta Brianza Di Domenico E Franco Biffi	Conduzione di terreni agricoli, allevamento e ogni altra attivita' connessa all'agricoltura.	Corte Ponticello - POZZOLENGO
Societa' Sportiva Dilettantistica La Contea S.R.L.	Corsi non legalmente riconosciuti ed attivita' equestri indirizzate ai partecipanti.	Localita' Vallicelle N.C.M. - POZZOLENGO
Cooperativa Agricola Equestre Salvador Societa' Agricola Cooperativa In Liquidazione		Localita' Caccia, 1 - POZZOLENGO

Affittacamere, Alberghi e B&B

Nome	Descrizione	Primo indirizzo	
San Vigilio R.E. Societa' Per Azioni	Affittacamere	Localita' San Vigilio, Snc - POZZOLENGO	
San Vigilio R.E. Societa' Per Azioni	Affittacamere	Localita' San Vigilio, Snc - POZZOLENGO	
San Vigilio R.E. Societa' Per Azioni	Affittacamere	Localita' San Vigilio, Snc - POZZOLENGO	
San Vigilio R.E. Societa' Per Azioni	Affittacamere	Localita' San Vigilio, Snc - POZZOLENGO	
Iter Veda Tours & Services (italia) Di Sebin Pinackatt	Affittacamere	Via Tabachera, 1 - POZZOLENGO	
Pinackatt Sebin - Affittacamere	Affittacamere	Loc. Roveglia Tabachera - POZZOLENGO	
San Giacomo S.R.L.	Affittacamere	Localita' San Giacomo, Snc - POZZOLENGO	
Villa Pace Di Pace Raffaele	Affittacamere	Localita' Zappello, 6 - POZZOLENGO	
Mar'yla Cafe' Di Tosi Marina	Albergo	Localita' Quattro Pini Sn - POZZOLENGO	
Sartoria Del Gusto S.R.L.	Albergo	Via Giuseppe Garibaldi, 3 - POZZOLENGO	
Saz Hotels S.R.L.	Albergo	Via Zanardelli, 11 - POZZOLENGO	030/9108087
Albergo Quattro Pini di Tosi Marina	Albergo 3 stelle	Loc. Quattro Pini - POZZOLENGO	030/918111
Hotel Locanda Sole Srl	Albergo 3 stelle	Via Garibaldi, 3 - POZZOLENGO	030/918390
Saz Hotels Srl (Hotel Il Castello)	Albergo 3 stelle	Via Zanardelli, 11 - POZZOLENGO	
San Vigilio R.E. Societa' Per Azioni	Albergo con ristorante (ad uso esclusivo dell'albergo)	Localita' Abbazia San Vigilio, Snc - POZZOLENGO	
La Botte Societa' A Responsabilita' Limitatata O In Forma Abbrevi Ata La Botte S	Albergo tradizionale	Localita' Mondotella, Snc - POZZOLENGO	
B&B "Casa In Castello" Di Clerici Mariavittoria	B & B	Via Castello, 2/8 - POZZOLENGO	
B&B Alpino Di Zenegaglia Rosanna	B & B	Via Longarone, 13 - POZZOLENGO	030/918543
Cav La Colombara Di Castioni Annalisa	B & B	Via Italia Libera, 36 - POZZOLENGO	
B&B La Zappaglia Di Pasquetti Cinzia	B & B	Loc.Zappaglia, 2 - POZZOLENGO	
Bonato Lorenzo "Bed & Breakfast"	B & B	Loc. Martelosio di Sopra, 1 - POZZOLENGO	
Brogli Ilaria - B&B Cascina Campagnola	B & B	Loc. Campagnola, 3 - POZZOLENGO	030/9111921
B&B Fuoriclasse Di Locatelli Dolores	B & B	Via Diaz, 16 - POZZOLENGO	

4. ALLEGATO: NORMATIVA

DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1

Codice della protezione civile. (18G00011)

[\(GU n.17 del 22-1-2018\)](#)

Vigente al: 6-2-2018

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30, recante «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» che delega il Governo ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni, in base ai principi di leale collaborazione e di sussidiarieta' e nel rispetto dei principi e delle norme della Costituzione e dell'ordinamento dell'Unione europea;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2017;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, nella seduta del 14 dicembre 2017;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2017 e, in considerazione dell'osservazione formulata sull'articolo 9, comma 1, lettera b), ritenuto di sostituire le parole «d'intesa» con le parole «in raccordo», restando, comunque, inalterato il contenuto della disposizione medesima;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2017;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana il seguente decreto legislativo:

Capo I

Finalita', attivita' e composizione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 1

Definizione e finalita' del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, comma 1, legge 225/1992)

1. Il Servizio nazionale della protezione civile, di seguito Servizio nazionale, definito di pubblica utilita', e' il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attivita' volte a tutelare la vita, l'integrita' fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo.
2. Il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalita' previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.
3. Le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potesta' legislativa concorrente.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti di autonomia e le relative norme di attuazione. Sono fatte salve, altresì, le forme e condizioni particolari di autonomia attribuite ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.

Art. 2

Attivita' di protezione civile (Articoli 3, 3-bis, commi 1 e 2, e 5, commi 2 e 4-quinquies, legge 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

1. Sono attivita' di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento.
2. La previsione consiste nell'insieme delle attivita', svolte anche con il concorso di soggetti dotati di competenza scientifica, tecnica e amministrativa, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.
3. La prevenzione consiste nell'insieme delle attivita' di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilita' che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione.
4. Sono attivita' di prevenzione non strutturale di protezione civile quelle concernenti:
 - a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attivita' di preannuncio in termini

probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;

b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;

c) la formazione e l'acquisizione di ulteriori competenze professionali degli operatori del Servizio nazionale;

d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;

e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e le relative norme di comportamento nonché sulla pianificazione di protezione civile;

g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;

h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;

i) le attività volte ad assicurare il raccordo tra la pianificazione di protezione civile e la pianificazione territoriale e le procedure amministrative di gestione del territorio per gli aspetti di competenza delle diverse componenti.

5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti:

a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;

b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;

c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.

6. La gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e

degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e agli animali e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attivita' di informazione alla popolazione.

7. Il superamento dell'emergenza consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

Art. 3

Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 1-bis, commi 2 e 3, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., decreto-legge 78/2010, conv. legge 122/2010)

1. Fanno parte del Servizio nazionale le autorita' di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarieta' dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile e che sono:

- a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualita' di autorita' nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;
- b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile e in base alla potesta' legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni;
- c) i Sindaci e i Sindaci metropolitani, in qualita' di autorita' territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni.

2. Il Servizio nazionale si articola in componenti, strutture operative nazionali e regionali nonche' soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorita' di cui al comma 1:

- a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonche' le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo;
- b) Le Regioni titolari della potesta' legislativa concorrente in materia di protezione civile e le Province autonome di Trento e di Bolzano titolari della potesta' legislativa esclusiva nelle materie previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione;

c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.

3. L'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale è organizzata nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, che, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 3 e costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 14, commi 27 e seguenti, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Art. 4

Componenti del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 6 legge 225/1992)

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali sono componenti del Servizio nazionale e provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze.

2. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative e i soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2 o con altri soggetti pubblici.

3. Le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del presente decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperte da segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

Art. 5

Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15,

predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei territori.

3. Il Governo riferisce annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.

Art. 6

Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile (Articolo 1-bis, comma 2, legge 225/1992; Articolo 5, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

1. Nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, in conformità di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti di governo e alle funzioni di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

- a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- b) della promozione, dell'attuazione e del coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;
- d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale adeguato e munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative, della rete dei centri funzionali nonché allo svolgimento delle attività dei presidi territoriali;
- e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.

Capo II

Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

Sezione I

Eventi di protezione civile

Art. 7

Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)

1. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 2, gli eventi emergenziali di protezione civile si distinguono in:

- a) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- b) emergenze connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di piu' enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell'esercizio della rispettiva potesta' legislativa;
- c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attivita' dell'uomo che in ragione della loro intensita' o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24.

Sezione II

Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 8

Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri (Articolo 1-bis, comma 3, legge 225/1992; Articolo 107 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 2, hanno rilievo nazionale:

- a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle citta' metropolitane, delle province in qualita' di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalita' organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attivita' di protezione civile;
- b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto;

- c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15;
- d) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;
- e) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale interforze operante con continuit , allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti;
- f) gli indirizzi generali per le attivita' di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attivita' dell'uomo;
- h) l'esecuzione, per verificare i piani nazionali, di esercitazioni di protezione civile, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati;
- i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualita' di autorita' competente ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, ed il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalita' di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;
- m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunita' internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale;
- n) il coordinamento del supporto in qualita' di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.

2. Il Dipartimento della protezione civile partecipa all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attivita' dell'uomo e per la loro attuazione. A tal fine la rappresentanza del Dipartimento della protezione civile e' integrata nelle commissioni, comitati od organismi

competenti, comunque denominati, di rilevanza nazionale e deputati alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività, sulla base di provvedimenti da adottarsi a cura delle autorità competenti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Dipartimento della protezione civile esprime pareri e proposte sugli atti e i documenti prodotti, in materia, dalle Amministrazioni preposte, ove previsto o su richiesta della medesima Amministrazione.

Art. 9

Funzioni del Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 14, legge 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012)

1. In occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), ovvero nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), il Prefetto, nel limite della propria competenza territoriale:

- a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;
- b) assume, nell'immediatezza dell'evento in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, curando l'attuazione del piano provinciale di protezione civile, redatto in conformità agli articoli 11, comma 1, lettera b) e 18, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;
- c) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;
- d) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi d'intesa con il Presidente della Giunta regionale;
- e) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi comunali.

2. Il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 e per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, adotta tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi a livello provinciale, comunale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, nel quadro degli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4.

3. Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti nell'ordinamento giuridico della Regione

autonoma Friuli Venezia Giulia, della Regione autonoma della Sardegna, della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 10

Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 11, comma 1, legge 225/1992)

1. In occasione degli eventi calamitosi di cui al presente decreto, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, assicura, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico indifferibili e urgenti, e di ricerca e salvataggio assumendone la direzione e la responsabilita' nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte.

2. Gli interventi di soccorso tecnico di cui al comma 1, nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 6, del presente decreto, sono finalizzati ad assicurare la ricerca e il salvataggio delle persone, nonche' le attivita' di messa in sicurezza, anche in concorso con altri soggetti, ai fini della salvaguardia della pubblica incolumita' da pericoli imminenti, dei luoghi, delle strutture e degli impianti.

3. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco opera, altresì, quale struttura operativa del Servizio nazionale della protezione civile, secondo le modalita' e i livelli di responsabilita' previsti dal proprio ordinamento, anche ai fini delle attivita' di cui all'articolo 2, comma 7.

4. Nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al presente articolo.

Art. 11

Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle citta' metropolitane e delle province in qualita' di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6, 12 e 13 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, legge 56/2014)

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio delle rispettive potesta' legislative ed amministrative, disciplinano l'organizzazione dei sistemi di protezione civile nell'ambito dei rispettivi territori, assicurando lo svolgimento delle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:

a) le modalita' di predisposizione ed attuazione delle attivita' volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonche' delle attivita' di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione e attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalita' di intervento da seguire in caso di emergenza e che individua nel rispetto dei criteri generali definiti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, gli ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi;

b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto

dalla lettera o), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;

c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi regionali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco mediante appositi atti convenzionali volti a disciplinarne il relativo sostegno funzionale;

d) la gestione della sala operativa regionale, volta anche ad assicurare il costante flusso di raccolta e scambio delle informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le Prefetture e i Comuni;

e) l'ordinamento e l'organizzazione anche territoriale della propria struttura, nonché dei propri uffici al fine dell'esercizio delle attività di cui al comma 2 e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni;

f) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11;

g) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;

h) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna mobile regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione o in previsione degli eventi di cui all'articolo 7;

i) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

l) il concorso agli interventi all'estero mediante l'attivazione delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le procedure previste dall'articolo 29;

m) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;

o) l'attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e ove non

diversamente disciplinato nelle leggi regionali, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative:

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite nella programmazione regionale, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera b), in raccordo con le Prefetture;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze,

p) le modalità per favorire le attività formative in materia di previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza ed in generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile con particolare riferimento agli amministratori e operatori locali ed agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile.

2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le Regioni, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere l'istituzione di un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui i Comuni fanno riferimento per fronteggiare le prime fasi dell'emergenza.

3. Le Regioni, sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'articolo 18, comma 4, favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello territoriale comunale o di ambito al fine di garantire l'effettività delle funzioni di protezione civile, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b), nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).

4. Le funzioni di cui al comma 1 sono disciplinate dalle Regioni assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia.

Art. 12

Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 6 e 15 legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 12 legge 265/1999; Articolo 24, legge 42/2009 e relativi decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012; Articolo 19 decreto-legge 95/2012, conv. legge 135/2012)

1. Lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, e' funzione fondamentale dei Comuni.

2. Per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma associata, nonché in attuazione dell'articolo 1, comma 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e, in particolare, provvedono, con continuità':

a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);

b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla pianificazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;

d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;

f) al verificarsi delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione e alla direzione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;

g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

3. L'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c).

4. Il comune approva con deliberazione consiliare il piano di protezione civile comunale o di ambito, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e con gli indirizzi regionali di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b); la

deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

5. Il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b);

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) o c)

.

6. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il Sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture operative regionali alla Regione e di forze e strutture operative nazionali al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione.

7. Restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.

Art. 13

Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992)

1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali:

a) le Forze armate;

b) le Forze di polizia;

c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalita' di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche;

d) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;

f) il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente;

g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.

2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell'ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile.

3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.

4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all'articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.

5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Sezione III

Strumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile

Art. 14

Comitato operativo nazionale della protezione civile (Articolo 10 legge 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

1. Al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo ovvero nella loro imminenza, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile, che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e si riunisce presso il medesimo Dipartimento. Il Comitato può essere convocato, altresì, anche in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero ai sensi dell'articolo 29.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, è componente del Comitato operativo il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

4. Il Comitato operativo nazionale della protezione civile è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile ed è composto da tre rappresentanti del Dipartimento stesso, nonché da rappresentanti delle componenti di cui all'articolo 4, designati, per le Regioni e gli enti locali, dalla Conferenza unificata e delle strutture operative con valenza nazionale di cui all'articolo 13, che vengono individuate con il decreto di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

5. I rappresentanti di Amministrazioni dello Stato o delle strutture operative nazionali da esse dipendenti sono designati dai rispettivi Ministri e, su delega di questi ultimi, riassumono ed esplicano con poteri decisionali, ciascuno nell'ambito delle amministrazioni di appartenenza e nei confronti di enti, aziende autonome e amministrazioni controllati o vigilati, tutte le facoltà e competenze in ordine all'azione da svolgere ai fini di protezione civile, rappresentando, in seno al Comitato, l'amministrazione o la struttura di appartenenza nel suo complesso. Alle riunioni del Comitato possono essere invitate autorità regionali e locali di protezione civile interessate a specifiche situazioni di emergenza, nonché soggetti concorrenti di cui al comma 2 dell'articolo 13 e rappresentanti di altri enti o amministrazioni.

6. Per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale della protezione civile sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.

Art. 15

Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative (Articolo 5, commi 2 e 5 decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005)

1. Ferme restando le competenze e le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano, sul piano tecnico, l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei

territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile e sono adottate su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile e previa intesa da sancire, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata ovvero di Conferenza Stato-Regioni in ragione delle competenze interessate dalle disposizioni ivi contenute. Su specifiche materie, per la predisposizione delle proposte di direttiva di cui al presente comma, il Dipartimento della protezione civile può promuovere confronti in sede tecnica con le rappresentanze delle componenti del Servizio nazionale.

2. Le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive di cui al comma 1, può adottare indicazioni operative finalizzate all'attuazione di specifiche disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale, consultando preventivamente le componenti e strutture operative nazionali interessate.

4. Le direttive adottate ai sensi del presente decreto, possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche.

5. Fino alla pubblicazione delle direttive adottate ai sensi del presente decreto, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.

Capo III

Attività per la previsione e prevenzione dei rischi

Art. 16

Tipologia dei rischi di protezione civile (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992)

1. L'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi: sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi.

2. Ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali.

3. Non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad

aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

Art. 17

Sistemi di allertamento (Articoli 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter legge 225/1992)

1. L'allertamento del Servizio nazionale di protezione civile è articolato in un sistema statale e regionale costituito dagli strumenti, dai metodi e dalle modalità stabiliti per sviluppare e acquisire la conoscenza, le informazioni e le valutazioni, in tempo reale, relative, ove possibile, al preannuncio in termini probabilistici, al monitoraggio e alla sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il Servizio nazionale della protezione civile ai diversi livelli territoriali.

2. Il governo e la gestione del sistema di allerta sono assicurati dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che ne garantiscono il funzionamento e l'attività utilizzando:

a) per il rischio idraulico, idrogeologico e da fenomeni meteorologici avversi, la rete dei Centri funzionali già disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004, le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale e regionale, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21;

b) per le altre tipologie di rischio, i prodotti della rete dei Centri funzionali di cui alla lettera a), se utili alle specifiche esigenze, le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza, nonché i Centri di competenza di cui all'articolo 21.

3. Le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. La direttiva di cui al presente comma provvede, in particolare:

a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione e della risposta del Servizio nazionale;

b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute;

c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.

4. Al fine di consentire la prosecuzione, senza soluzione di continuità, dell'efficiente

supporto dell'attività delle reti strumentali di monitoraggio al Sistema di allertamento di cui al comma 1, le Regioni e gli Enti o agenzie da esse costituite per l'esercizio delle relative competenze sono esentate, a far data dal relativo trasferimento delle funzioni di cui al preesistente servizio idrografico e mareografico nazionale (SIMN), dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze utilizzate alla data del trasferimento delle funzioni o di frequenze di uso equivalente, per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 2002. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le frequenze concesse a titolo gratuito e le relative modalità di concessione. Il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento della protezione civile d'intesa con le altre amministrazioni centrali competenti e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla ricognizione delle frequenze effettivamente utilizzate necessarie per l'espletamento delle attività di cui al presente comma. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. I provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento di cui al comma 2, sono resi entro venti giorni dalla richiesta, decorsi i quali le autorizzazioni si intendono concesse. Ai provvedimenti di assegnazione dei diritti d'uso per l'esercizio delle frequenze si applica quanto previsto dall'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.

Art. 18

Pianificazione di protezione civile (Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) legge 225/1992; Articolo 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 1-bis decreto-legge 59/2012, conv. legge 100/2012)

1. La pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali e l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, finalizzata:

a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo 11, comma 3, definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;

b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;

c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;

d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento;

2. E' assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalita' individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.

3. I piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti.

4. Le modalita' di organizzazione e svolgimento dell'attivita' di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 19

Ruolo della comunita' scientifica (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

1. La comunita' scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attivita' di ricerca e innovazione, anche gia' disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunita' scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.

2. La partecipazione di cui al comma 1 si realizza mediante le seguenti attivita':

a) attivita' ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attivita' utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo;

b) attivita' di sperimentazione propedeutiche alle attivita' di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;

c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari;

d) collaborazione nelle attivita' di predisposizione della normativa tecnica di interesse.

Art. 20

Commissione Grandi Rischi (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

1. In coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi e' organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Art. 21

Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca (Articoli 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, legge 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, decreto-legge 343/2001, conv. legge 410/2001)

1. Nell'ambito della comunita' scientifica e in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, emanato sulla base dei principi stabiliti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, gli enti e istituti di ricerca, consorzi e strutture universitarie che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attivita' di ricerca e innovazione, che possono essere integrati nelle attivita' di protezione civile, possono essere individuati quali Centri di competenza.

2. Con le medesime modalita' possono essere, altresì, individuati ulteriori Centri di competenza nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, diverse da quelle di cui al comma 1, che sono titolari e rendono disponibili conoscenze e forniscono prodotti derivanti da attivita' di ricerca e innovazione che possono essere integrati nelle attivita' di protezione civile.

3. Le componenti del Servizio nazionale possono stipulare accordi e convenzioni con i Centri di competenza.

4. Il Dipartimento della protezione civile coordina l'attivita' per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multirischio.

5. Il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 16, nonche' con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.

Art. 22

Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalita' di protezione civile (Articolo 11, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009)

1. Il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti da apposite norme di legge, volti al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45.

2. A tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento e monitoraggio degli effetti delle azioni di previsione e prevenzione, per individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.

3. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quelle di cui al comma 1, per assicurare il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile in relazione alle diverse tipologie di rischio, con oneri a carico dei propri bilanci.

Capo IV

Gestione delle emergenze di rilievo nazionale

Art. 23

Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 3 decreto-legge 245/2002, conv. legge 286/2002)

1. In occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere la vita, l'integrità fisica o beni di primaria importanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il pieno dispiegamento delle risorse territoriali disponibili, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1. In ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.

2. Sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni interessate in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell'intensità dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla

cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15.

3. Qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, sulla base delle ricognizioni effettuate ai sensi del comma 2, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, vengono assegnati contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale mobilitate, ivi comprese quelle dei territori direttamente interessati, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

4. Le Regioni possono definire, con propria legge, provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), con oneri a carico dei propri bilanci.

Art. 24

Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)

1. Al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

2. A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verificano, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento

della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

3. La durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.

4. L'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.

5. Le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

6. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate nella vigenza dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

7. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.

8. Per le emergenze prodotte da inquinamento marino, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata, in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.

9. Le Regioni, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

Art. 25

Ordinanze di protezione civile (Articoli 5 e 20 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 196/2009)

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, da

adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le modalita' indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l'intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere specificamente motivate.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze di protezione civile si dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento;

b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attivita' di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuita' amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attivita' economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le piu' urgenti necessita';

d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumita', in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza;

f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione temporanea in altra localita' del territorio nazionale, entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate con apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.

3. Le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimita' di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

4. Le ordinanze di protezione civile, la cui efficacia decorre dalla data di adozione e che sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono rese pubbliche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni e sono trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e fino al trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, al Ministero dell'economia e

delle finanze.

5. Oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

6. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuatori degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni. I provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

7. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilità speciale di cui all'articolo 27, la prosecuzione delle attività in regime ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico.

8. Per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

9. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai sensi del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

10. Con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile.

11. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della propria

potesta' legislativa, definiscono provvedimenti con finalita' analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalita' indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.

Art. 26

Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 1, comma 422, legge 147/2013)

1. Almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e' adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonche' per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili.

2. Con l'ordinanza di cui al presente articolo il soggetto gia' titolare della contabilita' speciale, appositamente aperta per l'emergenza in questione, puo' essere autorizzato alla gestione della medesima contabilita' in qualita' di autorita' ordinariamente competente fino alla relativa scadenza stabilita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.

3. Per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che residuano alla chiusura della contabilita' speciale si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.

Art. 27

Contabilita' speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 6, comma 1, decreto-legge 263/2006, conv. legge 290/2006)

1. Per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, puo' essere autorizzata l'apertura di apposite contabilita' speciali.

2. Le risorse stanziare a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del commissario delegato sulla contabilita' speciale aperta ai sensi del comma 1. Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, vengono corrisposte nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.

3. Sulle contabilita' speciali di cui al presente articolo puo' essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziata a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilita' possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti dal Fondo di solidarieta' dell'Unione europea.

4. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i Commissari delegati titolari di contabilita' speciali, rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le entrate e tutte le spese riguardanti gli interventi di cui coordinano l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile, che contenga, altresì, l'indicazione dei crediti e dei debiti e delle relative scadenze, gli interventi eventualmente affidati a soggetti attuatori all'uopo individuati, gli obblighi in materia di trasmissione e comunicazione dei rendiconti, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica l'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Al fine di garantire la trasparenza dei flussi finanziari e della rendicontazione di cui al presente comma sono vietati girofondi tra le contabilita' speciali.

5. Per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attivita' previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilita' speciale puo' essere prorogata per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 36 mesi dalla scadenza del primo termine individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 3. Per gli ulteriori interventi ed attivita' da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilita' che residuano alla chiusura della contabilita' speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attivita' di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

6. Le risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui al presente articolo sono vincolate alla realizzazione degli interventi previsti nei piani di attuazione delle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25. Al fine di favorire l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilita' speciali di cui al presente comma secondo le procedure ordinarie di spesa, si applica quanto previsto dall'articolo 1, commi 787, 788, 789 e 790 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7. Fermo quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla cessazione degli effetti delle ordinanze di protezione civile, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese

quelle di cui agli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli 91 e seguenti del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.

8. Il comma 7, si applica alle risorse comunque dirette a finanziare le contabilita' speciali istituite con ordinanze di protezione civile; tali risorse sono insuscettibili di pignoramento o sequestro fino alla definitiva chiusura delle pertinenti contabilita' speciali.

9. Le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attivita' realizzati in base alle ordinanze di cui all'articolo 25 o comprese in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamita' naturali non possono essere devolute a collegi arbitrali.

10. Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attivita' connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'articolo 24, sono nulli.

11. Per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attivita' derivanti dal presente decreto, il termine previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e' fissato in centottanta giorni.

Art. 28

Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, decreto-legge 6/1998, conv. legge 61/1998; Articoli 107 e 108 decreto-legislativo 112/1998)

1. Al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attivita' economiche e produttive, in attuazione della lettera e), del comma 2, dell'articolo 25, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile, con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottarsi in attuazione del disposto della lettera f), del citato articolo 25, si provvede all'individuazione delle modalita' di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attivita' economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente:

a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensita' ed estensione;

b) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale;

c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attivita' economiche e produttive, in tutto o in parte indennizzati da compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la delocalizzazione temporanea in altra localita' del territorio nazionale, per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo cosi' determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento;

d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.

2. Con successive ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalita' e i termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria.

Art. 29

Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile (Articoli 5 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 40, comma 2, lettera p), legge 96/2009; Articolo 10 legge 125/2014; Articolo 27 legge 115/2015)

1. Ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 10, della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero e' disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 23, 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, su richiesta del il medesimo Ministero. In tale caso la dichiarazione di cui all'articolo 23 e la deliberazione di cui all'articolo 24 assumono rispettivamente la denominazione di «dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile per intervento all'estero» e «deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero». Nel decreto del Presidente del Consiglio recante la deliberazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale per intervento all'estero sono individuate le risorse finanziarie nei limiti degli stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 e delle risorse stanziati per gli interventi di cui all'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125. D'intesa con il Dipartimento della protezione civile e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prestare soccorso ad enti territoriali esteri con i quali abbiano costituito, nel rispetto degli articoli 46, 47 e 48 della legge 7 luglio 2009, n. 88, un gruppo europeo di cooperazione territoriale, anche in assenza dei provvedimenti di cui agli articoli 24 e 25.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera l), per la partecipazione del Servizio nazionale alla «Capacita' europea di risposta emergenziale (EERC)» istituita, nell'ambito del meccanismo unionale di protezione civile, dall'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, e' autorizzato, nel rispetto del comma 1, l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS).

3. Se riceve una richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e non sussistono gli elementi ostativi di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della decisione n. 1313/2013/UE, il Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle more della deliberazione di cui all'articolo 24, attiva e coordina le risorse di cui al comma 2 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti. Il Capo del Dipartimento della protezione civile puo' ritirare tali risorse se ricorrono i gravi motivi di cui all'articolo 11,

paragrafo 8, della decisione n. 1313/2013/UE.

4. Il Dipartimento della protezione civile intraprende ogni iniziativa utile alla partecipazione del Servizio nazionale all'EERC, inclusa la conclusione di accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.

Art. 30

Altre disposizioni relative all'utilizzo dei segni distintivi del Dipartimento della protezione civile (Articolo 15, commi 2 e 3, decreto-legge 39/2009, conv. legge 77/2009; Articolo 10-bis decreto-legge 93/2013, conv. legge 123/2013)

1. L'uso del logo, degli stemmi, degli emblemi, delle denominazioni e di ogni altro segno distintivo dell'immagine, riferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, e' esclusivamente riservato agli operatori ad esso appartenenti.

2. Ferma la facolta' del Capo del Dipartimento della protezione civile di autorizzare, anche convenzionalmente, l'uso temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, di cui al comma 1, ed in deroga al comma medesimo, anche nell'ambito di iniziative culturali ed editoriali in coerenza con le finalita' istituzionali e dell'immagine attribuite al medesimo Dipartimento, chiunque ne faccia indebito utilizzo e' punito con la multa da 1.000 euro a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato.

3. Al fine di porre il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile in grado di essere prontamente individuato nell'espletamento delle attivita' di protezione civile di cui all'articolo 2, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le norme riguardanti la disciplina delle uniformi e del loro uso.

4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì determinate le caratteristiche della bandiera d'istituto del Dipartimento della protezione civile, nonché le relative modalita' d'uso e custodia.

Capo V

Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile

Sezione I

Cittadinanza attiva e partecipazione

Art. 31

Partecipazione dei cittadini alle attivita' di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 4, comma 2, decreto legislativo 117/2017)

1. Il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunita', favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche mediante formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile come disciplinata dall'articolo 18, e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.

2. Le componenti del Servizio nazionale, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio, anche al fine di consentire loro di adottare misure di autoprotezione nelle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), in occasione delle quali essi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.

3. I cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole, aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso e coordinandosi con l'attività delle citate organizzazioni.

4. Le Regioni e le Province autonome possono disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al loro ambito personale, familiare o di prossimità.

Art. 32

Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 8, comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017)

1. Il volontario di protezione civile è colui che, per sua libera scelta, svolge l'attività di volontariato in favore della comunità e del bene comune, nell'ambito delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per acquisire, all'interno delle organizzazioni o delle altre forme di volontariato organizzato di cui al presente Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere alla promozione di efficaci risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, partecipando, con passione e impegno ad una forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la vita di tutti.

2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il valore e la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà di cui all'articolo 2, secondo comma, della Costituzione e, in quanto espressione dei principi di libera partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne riconosce e stimola le iniziative e ne assicura il coordinamento.

3. La partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore, ivi compresi i Gruppi comunali, che svolgono l'attività di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché

mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile di cui all'articolo 1.

4. In conformita' a quanto previsto dagli articoli 3, 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni del citato decreto legislativo si applicano al volontariato di cui al comma 2 in quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente Capo.

5. I modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attivita' di protezione civile sono definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del presente Capo, che costituiscono principi della legislazione statale in materia e disciplinano, in particolare, strumenti, modalita' e procedure per:

a) garantire l'integrazione del volontariato nell'organizzazione del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone la preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata;

b) la partecipazione del volontariato all'attivita' di predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile ed alle attivita' di previsione, prevenzione, gestione e superamento delle situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) e c), prevedendo il rimborso delle spese sostenute, il mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti ai sensi della lettera a), e la garanzia della copertura assicurativa degli interessati;

c) la concessione di contributi per il potenziamento della capacita' operativa, il miglioramento della preparazione tecnica dei volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunita'.

6. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono impartiti indirizzi per assicurare, nel rispetto delle peculiarita' dei territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni di cui alla Sezione II del presente Capo.

Sezione II

Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attivita' di protezione civile

Art. 33

Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificita', le

organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

2. Il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

a) sono reti associative di cui al comma 1 del citato articolo 41, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34;

b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2 del citato articolo 41, solo ai fini di quanto previsto dall'articolo 96 del citato decreto legislativo, anche quelle che associano un numero di enti del Terzo settore operanti nel settore della protezione civile non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

4. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il decreto di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base delle proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 34

Elenco nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile costituisce lo strumento operativo mediante il quale viene assicurata la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di cui all'articolo 2, garantendone l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, grazie a specifiche modalità di registrazione.

2. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 2, che intendono partecipare alle attività di cui all'articolo 2, sul territorio nazionale o all'estero, nonché svolgere attività formative ed addestrative nelle medesime materie, devono essere iscritti nell'elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

3. L'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile è costituito dall'insieme:

a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile.

4. Con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a disciplinare i requisiti e le modalità per richiedere l'iscrizione dei propri elenchi territoriali.

5. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante

«Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile»

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

6. La direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale.

Art. 35

Gruppi comunali di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. I Comuni possono promuovere la costituzione, con riferimento al proprio ambito territoriale, di un gruppo comunale di protezione civile composto esclusivamente da

cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile e' deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:

a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne e' responsabile;

b) che all'interno del Gruppo comunale e' individuato, secondo i principi di democraticita', un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attivita' di quest'ultimi, e sono altresì individuate la durata e le modalita' di revoca del coordinatore.

2. Al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

3. Possono, altresì, essere costituiti, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo, gruppi intercomunali o provinciali.

Art. 36

Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2 decreto legislativo 117/2017; Articolo 1, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Possono essere iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile con sede operativa nel territorio nazionale, anche in attuazione di accordi internazionali in vigore per la Repubblica Italiana in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attivita' dell'uomo.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformita' a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalita' previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53.

Art. 37

Contributi finalizzati al potenziamento della capacita' operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonche' allo sviluppo della resilienza delle comunita' (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella

prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile puo' concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacita' operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunita', intendendosi:

- a) per potenziamento della capacita' operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali piu' elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni gia' acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature;
- b) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attivita', ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attivita' espletata;
- c) per sviluppo della resilienza delle comunita', ogni attivita' volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.

2. Le modalita' per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validita' triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validita' dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

3. Con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione:

- a) agli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari dei contributi;
- b) ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo;
- c) allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale;
- d) alle modalita' di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari.

Art. 38

Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e

7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 8, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attivita' di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalita' da concordare con l'autorita' competente, e puo' richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalita' e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni.

2. Il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attivita' di cui all'articolo 2.

3. Nell'ambito delle attivita' di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorita' competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a cio' autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.

Art. 39

Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attivita' di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 9 e 15, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attivita' di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorita' amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante l'autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro e' tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

c) la copertura assicurativa secondo le modalita' previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.

2. In occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva necessita' singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attivita' di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

3. Ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attivita' di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla realizzazione delle medesime iniziative.

4. Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalita' del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

5. Ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attivita' previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, e' corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui e' stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma e' aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo, nonche' dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attivita', svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile.

Art. 40

Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attivita' di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articoli 10,13 e 15 decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi autorizzati e relative agli emolumenti versati ai propri dipendenti nonche', da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilita' di bilancio. In occasione della partecipazione ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero. I rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorita' che ha autorizzato l'attivita' stessa.

2. Possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attivita' e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5.

3. Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attivita'.

4. I benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attivita' di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle piu' urgenti esigenze.

5. Con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, sono definite le modalita' e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, dal paragrafo 2 della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012 recante «Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attivita' di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013.

Art. 41

Modalita' di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 11, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. Il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell'autorita' amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza e' assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione

o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), e' assicurato dal Dipartimento della protezione civile.

2. Ove volontari di protezione civile, al momento del verificarsi di un evento di cui al comma 1, si trovino sul luogo e siano nell'assoluta impossibilita' di avvisare le competenti pubbliche autorita', possono prestare i primi interventi, fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorita' di protezione civile cui spettano il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

Art. 42

Comitato nazionale del volontariato di protezione civile (Articolo 18 legge 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, legge 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, decreto legislativo 117/2017; Articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica 194/2001)

1. La partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale e' realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attivita' a titolo gratuito, e' composto da due commissioni:

a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante;

b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.

3. Il Comitato, che si riunisce in forma plenaria mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni, designati in egual misura dalle stesse, e le due Commissioni adottano i rispettivi regolamenti di funzionamento, individuando, in particolare, all'interno di ciascuna Commissione, un organismo direttivo ristretto composto da non piu' di 10 membri con il compito di stimolarne e promuoverne l'attivita'.

4. Fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.

Capo VI

Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attivita' di protezione civile

Art. 43

Fondo nazionale di protezione civile per le attivita' di previsione e prevenzione (Articolo 19, legge 225/1992; Articolo 6-bis, decreto-legge 343/2001, conv. legge 401/2001)

1. Le risorse per lo svolgimento delle attivita' di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il «Fondo nazionale di protezione civile per le attivita' di previsione e prevenzione».

2. Le somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni dello Stato per la realizzazione di specifici piani, programmi e progetti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stesso anno di riferimento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze alle pertinenti unita' di voto dei relativi stati di previsione.

Art. 44

Fondo per le emergenze nazionali (Articolo 5, legge 225/1992)

1. Per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

2. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».

Art. 45

Fondo regionale di protezione civile (Articolo 138, commi 16 e 17, legge 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, decreto-legge 266/2004, n. 266, conv. legge 306/2004)

1. Il «Fondo regionale di protezione civile», iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b).

2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto e le modalita' di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonche' le relative attivita' di monitoraggio.

Art. 46

Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile (Articolo 3-bis, legge 225/1992)

1. Le componenti e strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.

Capo VII

Norme transitorie, di coordinamento e finali

Art. 47

Coordinamento dei riferimenti normativi

1. Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare:

- a) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto legislativo;
- b) gli articoli 2 e 5 della legge n. 225 del 1992, citati nei commi 6 e 8 dell'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 24 del presente decreto;
- c) l'articolo 3-bis della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, deve intendersi riferito all'articolo 17 del presente decreto;
- d) l'articolo 15 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 112, legge 7 aprile 2014, n. 56, deve intendersi riferito all'articolo 12 del presente decreto;
- e) gli articoli 2 e 14 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2012, n.61, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 7 e 9 del presente decreto;
- f) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 47, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;
- g) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 11, comma 1, e nell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123, deve intendersi riferito all'articolo 27 del presente decreto;
- h) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 92, comma 1, e nell'articolo 137, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, deve intendersi riferito

all'articolo 13 del presente decreto;

i) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;

l) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 8-bis, comma 1, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;

m) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 67, commi 2 e 3, e nell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito agli articoli 24 e 25 del presente decreto;

n) l'articolo 3, comma 6, legge n. 225 del 1992 citato nell'articolo 158-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve intendersi riferito all'articolo 18, comma 3, del presente decreto;

o) gli articoli 10 e 11 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 1, comma 2, nell'articolo 3, comma 1, e nell'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 14 e 13 del presente decreto;

p) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 15, comma 1, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, deve intendersi riferito all'articolo 25 del presente decreto;

q) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto;

r) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 1, e nell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto;

s) gli articoli 6 e 17 della legge n. 225 del 1992, citati nell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, devono intendersi rispettivamente riferiti agli articoli 4, 13 e 19 del presente decreto;

t) l'articolo 2 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 54, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, deve intendersi riferito all'articolo 7 del presente decreto;

u) l'articolo 11 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 2) della legge 31 luglio 1997, n. 249, deve intendersi riferito all'articolo 13 del presente decreto;

v) l'articolo 10 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 123, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, deve intendersi riferito all'articolo 14 del presente

decreto;

z) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato nell'articolo 12, comma 7, della legge 21 novembre 2000, n. 353, deve intendersi riferito agli articoli 25 e 26 del presente decreto.

Art. 48

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

b) l'articolo 23-sexies, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;

c) l'articolo 107, comma 1, lettere a), b), c), d), f) numeri 1), 2) e 4), g) e h) e comma 2 nonche' l' articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;

e) l'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

f) l'articolo 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286;

g) gli articoli 4 e 8 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

h) l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

i) l'articolo 14 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;

l) l'articolo 4, comma 9-bis, e l'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

m) l'articolo 1, commi 1 e 3 e l'articolo 1-bis del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

n) l'articolo 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

o) l'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115.

Art. 49

Clausola di invarianza finanziaria (Articolo 1, comma 2, lettera l), legge 30/2017)

1. Le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 50

Norme transitorie e finali (Articolo 1, comma 3, lettera b), legge 30/2017)

1. Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Il Presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 2018

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Minniti, Ministro dell'interno

Pinotti, Ministro della difesa

Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Franceschini, Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo

Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, Il Guardasigilli: Orlando

